Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1907 — **ROMA — Venerdì, 24 maggio** — **Numero 122.**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** — *nel Regno cent.* **15** — *arretrato in Roma cent.* **20** — *nel Regno cent.* **30** — *all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 257 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È istituito un ufficio per le opere idrauliche delle provincie di Venezia, Padova, Treviso, Vicenza, Verona, Rovigo, Udine, Belluno e del bacino della provincia di Mantova, compreso tra la sinistra del Po e del Mincio, che ha per recipiente di scolo il fiume Tartaro.

Questo ufficio prende il nome di Magistrato alle acque; ha sede in Venezia, e comprende in un unico compartimento amministrativo, nei limiti ed agli effetti della presente legge, i territori sopra indicati.

Per decreto Reale, su domanda dei rispettivi Consigli provinciali, altri bacini di Mantova e di Provincie finitime potranno essere aggregati al compartimento del Magistrato alle acque.

Art. 2.

Il Magistrato alle acque provvede in conformità alle leggi, per il compartimento amministrativo summenzionato, al buon governo delle acque pubbliche - così nei riguardi del regime forestale come in quello delle opere idrauliche - del sistema delle bonifiche e del regime dei porti, del lido del mare e dei fari.

Per la competenza e la direzione delle opere idrauliche attinenti al fiume Po e alle diramazioni del suo delta, comprese nel compartimento del Magistrato alle acque, sarà provveduto per regolamento. In ogni caso sui progetti di sistemazione, di difesa, di navigazione e di polizia riguardanti le opere suddette sarà sentito il parere del Comitato tecnico di Magistratura.

In casi di urgenza spetterà al Magistrato alle acque il servizio di difesa degli argini del Po compresi nel compartimento.

Art. 3.

Il capo del compartimento, presidente della Magistratura alle acque, sarà nominato tra i funzionari dello Stato con decreto Reale, su proposta del Consiglio dei ministri, e avrà lo stipendio annuo di L. 10,000.

Il presidente della Magistratura alle acque rappresenta il ministro dei lavori pubblici, dal quale dipende, ed è di fronte a lui responsabile di quanto si attiene ai servizi ed alle attribuzioni assegnategli dalla legge. Nei riguardi del regime forestale il presidente stesso rappresenta il ministro d'agricoltura, industria e commercio e da lui dipende.

L'ufficio di presidente della Magistratura è incompatibile con quello di membro del Parlamento e di consigliere delle Provincie, dei Comuni e dei Consorzi idraulici di difesa, di scolo, di bonifica e forestali nel territorio ad esso sottoposto.

Art. 4.

Il presidente della Magistratura alle acque ha alla sua dipendenza, per l'esecuzione della presente legge, tutto il personale tecnico ed amministrativo in questa legge contemplato e presiede il Comitato tecnico di Magistratura.

Tale Comitato tecnico si compone, oltre al presidente, di quattro ispettori superiori del R. corpo del genio civile, di un ispettore superiore forestale e del capo dell'ufficio amministrativo.

In assenza del presidente il Comitato è presieduto dall'ispettore superiore più anziano.

Art. 5.

Il Comitato tecnico di Magistratura ha le funzioni di una sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per le opere idrauliche e marittime del compartimento, secondo le leggi e i regolamenti vigenti per le sezioni del Consiglio medesimo.

Art. 6.

Una Commissione costituita da tanti delegati quante sono le provincie, in tutto o in parte comprese nel compartimento del magistrato alle acque, eletti per un quinquennio ciascheduno dal rispettivo Consiglio provinciale, e nel seno di questo, sarà sentita dal presidente della magistratura quando si tratti dell'esecuzione di nuove opere, o d'importanti opere di difesa, o di conflitti tra Provincie, Comuni e Consorzi.

Essa sarà presieduta dal presidente della Magistratura che potrà chiederne il parere ogni qualvolta lo creda utile.

Art. 7.

È approvata la tabella *A* annessa alla presente legge, che comprende il presidente della Magistratura alle acque, ed il personale del genio civile e quello amministrativo posti alla sua dipendenza.

È autorizzata la maggiore spesa di L. 10,000 che sarà stanziata in apposito capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per lo stipendio del presidente della Magistratura alle acque.

Il personale del genio civile, di cui alla tabella *A*, pur continuando a far parte del ruolo del genio civile, percorrerà, di regola, tutta la carriera fino al grado di ispettore superiore negli uffici del compartimento stesso.

Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, udito il parere del presidente della magistratura, saranno assegnati preferibilmente agli uffici del Veneto, gli ufficiali del genio civile, che vi sono addetti alla data della pubblicazione della presente legge e che ne faranno domanda, nonchè, entro i limiti dei posti disponibili, quegli degli altri uffici del Regno che pure ne faranno domanda.

Art. 8.

Al personale del genio civile, di cui nella tabella *A*., saranno applicabili tutte le dispozioni delle leggi organiche del genio civile, in quanto non sia derogato dalla presente legge. Nessun trasferimento nè temporaneo nè definitivo, od altro provvedimento, potrà essere fatto riguardo al detto personale, nè alcun incarico estraneo alle ordinarie attribuzioni gli potrà essere affidato, senza la richiesta o il preventivo parere del presidente della Magistratura, al quale sarà riservata la esclusiva facoltà di distribuire il personale stesso tra i vari uffici del compartimento, e di disporne i trasferimenti da un ufficio all'altro.

Nella destinazione di ingegneri allievi negli uffici del compartimento sarà data la preferenza agli ingegneri che in concorsi banditi dal Ministero abbiano dato prove di speciale capacità nelle discipline idrauliche.

Nel caso di promozioni a gradi fino a quello di ingegnere capo, per i quali non esistano contemporaneamente vacanze negli uffici dipendenti dal presidente della Magistratura, l'ufficiale promosso potrà, quando il servizio lo esiga, ed in seguito a richiesta del presidente, rimanere a disposizione del presidente stesso per prestar servizio presso l'ufficio centrale di Venezia, o presso gli altri uffici.

Il più anziano fra gli ispettori superiori addetti al Magistrato sarà aggiunto con diritto di voto al Comitato del personale del genio civile di cui all'art. 9 della legge 22 agosto 1895, n. 547.

Gli ispettori superiori di cui alla tabella *A*, risiedono presso il Magistrato alle acque in Venezia e intervengono, se invitati dal ministro, alle adunanze generali del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Intervengono alle sedute delle sezioni quando per casi speciali siano invitati dal presidente del Consiglio.

Art. 9.

Il personale di custodia del compartimento sarà nominato dal ministro dei lavori pubblici su proposta del presidente della Magistratura.

Saranno fissate per regolamento le norme per l'ammissione e pei provvedimenti relativi al personale di custodia e di guardia.

Art. 10.

Agli uffici del genio civile, attualmente esistenti nel compartimento territoriale del Magistrato alle acque, rimangono affidate, sotto la dipendenza dell'Amministrazione centrale, tutte le altre attribuzioni loro conferite dalle leggi e non comprese nella presente.

Il ministro dei lavori pubblici, con decreto motivato, potrà però delegare al Magistrato alle acque quelle funzioni che l'esperienza dimostrasse compatibili con le attribuzioni speciali ad esso affidate da questa legge e che risultassero utili nell'intento di rendere più facile e più sollecito il disbrigo degli affari.

Art. 11.

Presso la sede del Magistrato alle acque risiederà, agli effetti della presente legge, il personale forestale quale risulta dalla tabella *B*, annessa alla presente legge.

È autorizzata la spesa relativa di L. 13,400, e sono consentite le analoghe variazioni nel bilancio del Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Il personale forestale necessario per lo studio e la esecuzione dei lavori di sua competenza, derivanti dalla presente legge, dipenderà nei riguardi tecnici dal presidente della magistratura e costituirà un reparto speciale destinato a prestare servizio nel compartimento del magistrato.

Tanto il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici quanto il personale forestale, pure essendo posti alla dipendenza del magistrato alle acque, continueranno a far parte dei rispettivi organici.

Art. 12.

In relazione all'art. 2 (comma primo) della presente legge, il Governo del Re è autorizzato:

a riordinare gli insegnamenti sulle discipline idrauliche che già esistono nella scuola di applicazione della R. Università di Padova e ad istituirne altri sulle stesse discipline e sulle applicazioni tecniche che vi si riferiscono, modificando il ruolo organico del personale;

ad aggiungere alla dotazione i maggiori stanziamenti necessari per i laboratori ed i gabinetti; per le esercitazioni pratiche ed i viaggi di istruzione, e per provvedere a conferenze di eminenti tecnici specialisti.

La spesa annua non potrà eccedere le L. 40,000 e sarà inscritta nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione a cominciare dall'esercizio 1907-908.

Il ministro della pubblica istruzione, sentiti il Consiglio direttivo della scuola ed il Consiglio superiore della pubblica istruzione, ha facoltà di autorizzare con decreto Reale la concessione di un diploma nelle discipline idrauliche.

Con regolamento da approvarsi con decreto Reale saranno dati tutti i provvedimenti per l'esecuzione di queste disposizioni.

Art. 13.

Al Magistrato alle acque è affidato l'incarico di provvedere alla raccolta ordinata e metodica delle osservazioni idrografiche, in relazione alle metereologiche, che riguardano i fiumi e loro bacini montani del compartimento, la laguna ed il mare di Venezia, sentita una apposita Commissione scientifico-tecnica da nominarsi secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

Al Magistrato alle acque sono pure affidati: lo studio sistematico permanente di tutti i corsi di acqua e loro bacini e della laguna; la preparazione, anche di propria iniziativa, dei progetti per opere idrauliche, di loro sistemazione, di difesa o di perfezionamento nel territorio ad esso sottoposto, per le relative proposte al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 14.

Spettano al Magistrato alle acque nei limiti territoriali determinati dalla presente legge:

a) le attribuzioni assegnate al Ministero dei lavori pubblici dalle seguenti leggi cogli articoli qui indicati:

dalla legge sulle opere idrauliche, testo unico, 25 luglio 1904, n. 523;

art. 7: per l'istruttoria a richiesta degli interessati o per iniziativa del Governo, al fine della inscrizione delle opere in 3ª categoria comprese quelle di rimboscamento e rinsodamento dei terreni montani che alle opere medesime siano naturalmente collegate e coordinate, ferma restando l'iscrizione stessa per decreto Reale, sentiti i Consigli comunali e provinciali;

art. 14: per la dichiarazione dell'obbligatorietà delle spese per opere di 4ª categoria delle quali è detto nel comma terzo e per l'alta sorveglianza sull'esecuzione di opere di 3ª categoria delle quali nel comma quinto;

art. 15: per l'autorizzazione, nei casi e modi ivi stabiliti, agli ufficiali del Genio civile per la compilazione di progetti e direzione di lavori di opere idrauliche delle tre ultime categorie;

art. 40, comma primo: per l'approvazione dei progetti esecutivi di opere di 3ª categoria comprendenti anche i lavori di rimboscamento o di rinsodamento dei terreni montani, naturalmente collegati e coordinati colle opere stesse, entro il limite di costo di L. 200,000, ferma restando, oltre tale limite, l'approvazione dei progetti al Ministero dei lavori pubblici sentito il parere della Commissione speciale di cui al comma 2°;

art. 61: per la manutenzione, riparazione, nuove costruzioni e custodia degli argini e servizio di guardia lungo le arginature;

art. 98: per le costruzioni e variazioni delle diverse opere ivi specificate lungo le sponde o negli alvei dei fiumi e torrenti;

dalla legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, testo unico, 22 marzo 1900, n. 195;

art. 8: per gli studi sulla determinazione del perimetro di ciascuna bonifica ed eventualmente dei bacini nei quali essa possa essere divisa; la compilazione dei progetti di massima ed esecutivi, col riparto delle spese tra gli enti e i proprietari interessati, secondo le quote di contributo obbligatorio per legge; la formazione e l'approvazione del piano di classificazione dei beni di proprietà privata da assoggettare alla tassa speciale di bonificazione;

articoli 10, 25, 30 e 31: per la revisione dei progetti tecnici e dei rispettivi piani economici presentati dagli enti interessati per la concessione delle bonifiche, e le conseguenti proposte al Ministero dei lavori pubblici per l'approvazione, per la concessione e per la determinazione della quota di concorso dello Stato;

art. 50: per la nomina della Commissione di accertamento del compimento delle bonifiche;

b) le attribuzioni assegnate al Ministero di agricoltura, industria e commercio dalla legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917;

art. 5: per la nomina di un ingegnere a membro del Comitato forestale;

art. 11, comma primo: per il rimboschimento dei terreni vincolati;

dalla legge sui rimboschimenti 1° marzo 1888, n. 5238;

articoli 1 e 2: per la formazione degli elenchi dei terreni da rimboschire o da rinsodare, proponendone, ove occorra, al Ministero di agricoltura, industria e commercio la espropriazione ai termini degli articoli 11, 12 e 15.

Spettano in particolare al presidente della Magistratura nello stesso territorio:

c) l'approvazione in linea tecnica dei progetti che abbiano avuto il voto favorevole del Comitato tecnico di Magistratura nei limiti della competenza di questo segnati dall'art. 5;

d) le attribuzioni assegnate ai prefetti:

dalla legge sulle opere idrauliche, testo unico, 25 luglio 1904, n. 523;

articoli 2, 57, comma primo, 58, comma terzo, 59, per gli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 101, per la pulizia delle acque pubbliche;

art. 77: la determinazione delle norme generali da osservare o da introdurre nei regolamenti speciali per le darsene e luoghi di pubblico approdo sui corsi di acque pubbliche;

art. 80 e seguenti: la determinazione delle norme generali e speciali per la fluitazione dei legnami ai termini degli articoli 80 e seguenti, ferma per le une e per le altre la cura della esecuzione e della vigilanza nelle autorità provinciali e locali;

dalla legge sulle bonificazioni sovra citata:

art. 13: la presidenza della Commissione di vigilanza sull'esecuzione dei lavori delle bonificazioni, nella quale potrà farsi rappresentare da un suo delegato;

dalla legge sui porti, spiaggie e fari, testo unico 2 aprile 1885, n. 3095:

e) la facoltà di proporre ai prefetti di sollevare i conflitti di attribuzione di cui all'art. 1 e seguenti della legge 31 marzo 1877, n. 3761;

f) la vigilanza sull'azione dei Consorzi di difesa, di scolo, di bonifica e forestali, ferme restando la sorveglianza governativa e la tutela nelle autorità che ne sono investite secondo le leggi vigenti; la facoltà di promuovere dalle autorità competenti gli stanziamenti di ufficio a norma di legge nei rispettivi bilanci delle somme necessarie per i lavori ordinati o intrapresi e per la conservazione degli eseguiti, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento; il coordinamento dell'azione dei Consorzi stessi secondo l'interesse generale del buon regime delle acque e la necessità della difesa; nonchè il promuovere in casi eccezionali la riunione tecnica e amministrativa di più comprensori fra di loro per le esigenze idrauliche dei terreni, con le cautele e le garanzie di legge per i consorzi esistenti; la nomina di rappresentanti del Governo nel Consiglio d'amministrazione dei consorzi stessi alle opere dei quali contribuisce lo Stato, per quanto riguarda la costruzione e la manutenzione delle opere, e l'esame dei risultati tecnici, agricoli, igienici ed economici delle opere eseguite;

g) la facoltà di convocare le rappresentanze di consorzi e loro apposite delegazioni per trattare insieme sotto la sua presidenza e risolvere per amichevoli componimenti i loro conflitti in materia di acque o di opere, salvo ratifica da parte delle rispettive assemblee, quando occorra per legge; come pure per derimere e comporre contrasti tra la legale rappresentanza del Consorzio e i consortisti. I risultati delle convocazioni saranno consacrati in verbale giusta le norme dettate dal regolamento e di essi sarà tenuto conto nell'esame degli eventuali ricorsi;

h) le proposte motivate, in concorso coi prefetti delle rispettive Provincie, per gli scioglimenti delle

Amministrazioni dei consorzi sopraddetti e delle nomine dei commissari straordinari;

i) la gestione tecnica, economica ed amministrativa dei lavori concernenti opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria, opere marittime e di bonificazione di 1ª categoria, riservate però al Ministero dei lavori pubblici le attribuzioni assegnategli in argomento con le leggi 2 aprile 1885, n. 3095 e 22 marzo 1900, n. 195;

l) le proposte di formazione o di modificazione dei regolamenti per la conservazione degli argini e dei manufatti, per la difesa loro in tempo di piena e per l'esercizio della navigazione, della fluitazione, ed, occorrendo, le proposte di nuovi regolamenti;

m) la direzione delle opere di rimboschimento già affidate ai Comitati forestali dall'art. 11 della legge 20 giugno 1877, n. 3917;

n) la facoltà di provvedere alla esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi in genere da esso dipendenti col mezzo delle trattative private o ad economia, nei casi nei quali tale facoltà è attribuita dalle leggi al ministro dei lavori pubblici.

Nulla è innovato alle norme amministrative vigenti in materia di concessioni per derivazioni di acque pubbliche. Il Magistrato alle acque dovrà però essere inteso prima che le domande per nuove concessioni sieno ammesse all'istruttoria, e sui risultati dell'istruttoria medesima.

La polizia idraulica, nei riguardi delle concessioni già esistenti e di quelle che verranno concesse, spetterà al magistrato.

Art. 15.

A deroga dell'art. 5 del testo unico approvato con R. decreto 25 luglio 1904, n. 523, e per un periodo di tre anni dalla pubblicazione della presente legge è data facoltà al ministro dei lavori pubblici, sopra proposta del presidente approvata dal Comitato tecnico di Magistratura e sentiti i Consigli provinciali delle provincie interessate, di ordinare nella zona territoriale del compartimento, la iscrizione in seconda categoria delle opere idrauliche in essa non ancora classificate, provvedendo del pari alla inscrizione in categorie inferiori di opere per avventura classificate nella seconda categoria.

Le spese a carico dello Stato per la sistemazione di dette opere di seconda categoria non potranno superare l'importo di tre milioni, e dovranno distribuirsi in dieci esercizi a cominciare dall'anno finanziario 1907-908.

Il ministro dei lavori pubblici provocherà a termini di legge i relativi decreti reali per le singole assegnazioni.

Art. 16.

Contro i provvedimenti del presidente della Magistratura è ammesso il ricorso al ministro dei lavori pubblici a norma dell'art. 379 della legge sulle opere pubbliche, in quanto non sieno provvedimenti spettanti al ministro o delegati al presidente della Magistratura dalla presente legge.

Contro i provvedimenti definitivi dalle vigenti leggi attribuiti ad altre autorità ed ora deferiti al presidente della Magistratura, e contro i provvedimenti definitivi del ministro è ammesso il ricorso alla IV e alla V sezione del Consiglio di Stato, secondo la rispettiva competenza.

Art. 17.

È riservata al presidente della Magistratura alle acque, udito il Comitato tecnico di Magistratura, la facoltà di approvare, in casi di urgenza, i progetti di opere relative al compartimento da esso amministrato, o alla difesa degli argini del Po, a termini dell'art. 2, nonchè di autorizzarne e disporne l'esecuzione quando il loro importo non ecceda la somma di L. 200,000 e le opere medesime sieno state debitamente autorizzate per legge, e comprese in fondi stanziati in bilancio.

Art. 18.

Le disposizioni degli articoli 9, 14, 15 del testo unico 17 febbraio 1884, n. 2016, sull'amministrazione e sulla contabilità dello Stato, e quelle degli articoli 43, 45, 47 e 71 del relativo regolamento non si applicano ai contratti per lavori approvati dal ministro o dal presidente della Magistratura alle acque, quando il loro ammontare non ecceda le L. 200,000.

Tali contratti però non potranno avere esecuzione ove essi non riportino l'approvazione a maggioranza assoluta del Comitato tecnico di Magistratura.

Art. 19.

Per le opere, le spese contemplate dalla presente legge e per quelle necessarie all'applicazione dell'articolo 13, saranno istituiti appositi titoli e capitoli nella parte ordinaria e straordinaria del bilancio dei lavori pubblici.

Nulla però è derogato alle discipline e cautele prescritte intorno al controllo sugli impegni ed alle registrazioni dei contratti dalle leggi sulla contabilità di Stato e sull'ordinamento della Corte dei conti.

Alle spese occorrenti per i servizi del Magistrato alle acque sarà provveduto con mandati a disposizione e di anticipazione, emessi dall'Amministrazione centrale dei lavori pubblici a favore del capo del compartimento o di chi ne fa le veci.

I mandati a disposizione potranno essere emessi per somma non eccedente le 250,000 lire e quelli di anticipazione in caso di opere da farsi in economia per non oltre 50,000 lire.

I fondi posti a disposizione del capo del compartimento saranno dal medesimo erogati mediante buoni a favore dei creditori, tratti sulla sezione di tesoreria

provinciale di Venezia, o mediante aperture sussidiarie di credito a favore dei funzionari residenti nel compartimento da prenotarsi a cura del locale delegato del tesoro, sul mandato del quale vengono attinte, e da trasferirsi sulle sezioni di tesoreria delle Provincie, nelle quali risiedono i detti funzionari.

Di tali aperture sussidiarie di credito verrà dai funzionari delegati reso conto al capo del compartimento, il quale comprenderà le contabilità relative nel proprio rendiconto.

Per i pagamenti superiori alle L. 250,000 sarà provveduto con mandati diretti da emettersi dall'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

A cura del Ministero del tesoro saranno sottoposte a verifica, almeno una volta all'anno, le scritture e le Casse pertinenti alla gestione del Magistrato alle acque.

Art. 20.

Alla stipulazione dei contratti presso il Magistrato alle acque sarà delegato con decreto ministeriale un segretario [illegible] amministrativo.

Art. 21.

Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge saranno punite a norma dell'art. 374 e seguenti della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, allegato *F*.

Art. 22.

Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge con R. decreto, sentito il Consiglio di Stato, sarà approvato il regolamento il quale determinerà le norme per la esecuzione della presente legge.

Il Governo del Re, udito il Comitato tecnico di magistratura ed il Consiglio di Stato, è autorizzato a pubblicare in testo unico tutte le disposizioni di legge tuttora vigenti nelle Provincie formanti parte del compartimento amministrato dal Magistrato alle acque, e per le materie relative alla sua competenza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 maggio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
GIANTURCO.
LACAVA.
CARCANO.
F. COCCO-ORTU.
RAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Tabella A

Personale del R. Magistrato alle acque

Presidente della Magistratura alle acque
Stipendio annuo L. 10,000

Personale del Corpo Reale del genio civile addetto al Magistrato alle acque.

GRADO E CLASSE	Numero	Stipendio individuale	Spesa complessiva
Personale superiore.			
Ispettori superiori di 1ª classe	2	9,000	18,000
Id. id. di 2ª classe	2	8,000	16,000
Ingegneri capi di 1ª classe	7	6,000	42,000
Id. id. di 2ª classe	4	5,000	20,000
Ingegneri di 1ª classe	16	4,000	64,000
Id. di 2ª classe	15	3,500	52,500
Id. di 3ª classe	11	3,000	33,000
Ingegneri allievi	8	2,000	16,000
Personale subalterno.			
Aiutanti principali	9	3,500	31,500
Id. di 1ª classe	21	3,000	63,000
Id. di 2ª classe	20	2,400	48,000
Id. di 3ª classe	12	1,800	21,600
Personale d'ordine.			
Archivisti	4	2,500	10,000
Ufficiali d'ordine di 1ª classe	10	2,000	20,000
Id. id. di 2ª classe	6	1,500	9,000
Id. id. di 3ª classe	3	1,200	3,600
Personale di servizio.			
Inservienti di 1ª classe	6	1,200	7,200
Id. di 2ª classe	7	1,000	7,000
Id. di 3ª classe	6	900	5,400
			487,800

Avvertenza. — Al presidente della Magistratura sono dovute le indennità spettanti ai presidenti di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Segue Tabella **A**.

Personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici addetto al Magistrato alle acque.

GRADO E CLASSE	Numero	Stipendio individuale	Spesa complessiva
Personale amministrativo.			
Capo sezione amministrativo di 1ª cl.	1	5,000	5,000
Segretario amministrativo di 1ª cl.	1	4,000	4,000
Segretario amministrativo di 2ª cl.	1	3,500	3,500
Personale di ragioneria.			
Segretario di ragioneria di 1ª classe.	1	4,000	4,000
Id. id. di 2ª classe.	1	3,500	3,500
Personale d'ordine.			
Archivista di 2ª classe	1	3,200	3,200
			23,200

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il ministro dei lavori pubblici
GIANTURCO.

Tabella **B**

Personale forestale che risiederà presso il Magistrato alle acque.

GRADO E CLASSE	Numero	Stipendio individuale	Spesa complessiva
Ispettore superiore forestale di 1ª cl.	1	6,000	6,000
Id. forestale di 1ª classe	1	4,000	4,000
Sotto-ispettore forestale	1	2,500	2,500
Sorvegliante forestale	1	900	900
			13,400

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
F. COCCO-ORTU.

Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il numero 227 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 30 dicembre 1906, n. 649, con la quale vennero approvati gli organici del personale dell'Amministrazione delle carceri e dei riformatorî;

Visto il R. decreto 22 dicembre 1904, n. 716;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento del personale di educazione e di sorveglianza dei riformatorî governativi, che sarà, d'ordine Nostro, munito del visto del ministro dell'interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

REGOLAMENTO ORGANICO per il personale di educazione e di sorveglianza dei riformatorî governativi.

CAPITOLO I.

Disposizioni generali

Ufficio e dipendenza del personale.

Art. 1.

Per l'educazione e per la sorveglianza dei minorenni ricoverati nei riformatorî, è istituito un personale speciale ai sensi della legge 3 luglio 1904, n. 318.

Questo personale dipende dal Ministero dell'interno, e per esso dai prefetti e dalle autorità preposte alla direzione dei riformatorî.

Gradi - Classi - Stipendi.

Art. 2.

I gradi, le classi e gli stipendi del personale suddetto sono determinati dall'annessa tabella n. 1.

Decreti di nomina e di dispensa dal servizio.

Art. 3.

Le nomine degli allievi e degli istitutori, le promozioni di classe e di grado si fanno per decreto ministeriale e decorrono dal giorno 1 o dal 16 di ogni mese.

Con decreto ministeriale si provvede pure alla dispensa dal servizio e al collocamento a riposo.

Destinazione del personale.

Art. 4.

In ogni riformatorio è destinato un censore, uno o più vice cen-

sori ed un numero di istitutori proporzionato alla popolazione ricoverata.

Consiglio del riformatorio.

Art. 5.

È costituita in ciascun istituto un'autorità collegiale, col nome di Consiglio del riformatorio, che si compone del direttore, che ne è il presidente, del vice direttore o, in mancanza, del segretario del censore, del sanitario e del cappellano addetti all'istituto. Detto Consiglio ha attribuzioni amministrative e disciplinari.

Un impiegato della direzione adempie l'ufficio di segretario del Consiglio, senza voto.

Le deliberazioni sono valide quando alle adunanze abbiano preso parte quattro membri almeno.

Nel caso di parità di voti, ha la prevalenza quello del presidente.

Il censore non interviene nelle adunanze convocate per trattare affari inerenti alla disciplina del personale, quando si debba discutere su rapporti fatti da lui.

CAPITOLO II.

Ammissioni - Licenziamenti - Nomine - Promozioni Dispense dal servizio

Requisiti per l'ammissione.

Art. 6.

Per essere ammesso nel personale di educazione e di sorveglianza dei riformatori è necessario avere i seguenti requisiti:

1° essere cittadino italiano;

2° avere età non maggiore di anni 35, nè minore di 24;

3° avere soddisfatti gli obblighi della leva militare;

4° avere la statura non inferiore a un metro e sessanta centimetri, essere di sana e robusta costituzione e immune da difetti fisici;

5° non avere subito condanne penali portanti pena restrittiva della libertà personale, nè essere stato colpito da ordinanza di ammonizione, a senso della legge di pubblica sicurezza;

6° avere sempre tenuto buona condotta, non essere stato espulso dai pubblici uffici e non essere stato punito per gravi infrazioni alla disciplina durante il servizio prestato nell'esercito, nell'armata o in Corpi militarizzati.

7° avere la patente di insegnante elementare.

Fra i concorrenti sono preferiti i celibi e i vedovi senza prole.

Eccezioni per l'ammissione.

Art. 7.

Nel caso in cui manchino concorrenti forniti di patente magistrale, possono essere ammessi anche quegli aspiranti che provino di aver prestato servizio in qualità di istitutori presso collegi convitti nazionali o collegi privati, oppure che posseggano la licenza ginnasiale o tecnica, o la licenza dalle R. scuole pratiche di agricoltura; e preferibilmente quelli che, muniti di tali titoli, e della patente normale di educazione fisica, abbiano servito come sott'ufficiali nell'esercito o nell'armata.

La scelta di tali concorrenti, ammissibili soltanto in via subordinata ed in seguito ad espressa dichiarazione negli avvisi di concorso, s'intende perfettamente libera e senza restrizioni da parte del Ministero.

Domande di ammissione ai concorsi.

Art. 8.

Allorquando viene pubblicata l'apertura di un concorso, quelli che intendono prendervi parte presentano o inviano le relative domande al prefetto della provincia dove hanno domicilio, il quale le trasmette al Ministero dell'interno.

Esame dei documenti - Nomina ad allievo istitute - Casi d'inaccettabilità della domanda.

Art. 9.

Il Ministero dell'interno esamina i documenti, assume le opportune informazioni, richiede la dichiarazione di cui all'art. 14 del R. decreto 13 aprile 1902, n. 107, per l'attuazione della legge 30 gennaio 1902, n. 87, sul casellario giudiziale, decide sull'accettazione o meno delle domande, ed assegna, nel caso affermativo, gli aspiranti ad un riformatorio governativo, provvedendo contemporaneamente alla nomina di essi ad allievi mediante decreto ministeriale.

Non potendosi accogliere la istanza per difetti fisici dell'aspirante, a constatarsi in caso di dubbio da un medico provinciale o militare, o per altre ragioni, il Ministero provvede che sia data analoga partecipazione all'interessato, al quale vengono in tal caso restituiti gli atti ed i certificati da lui prodotti.

Immissione in servizio - Giuramento.

Art. 10.

Giunto nel riformatorio, l'allievo istitutore presta giuramento ed è immesso in servizio.

Il direttore gli dimostra l'importanza dell'atto che compie e gli obblighi che assume, quindi pronunzia il giuramento secondo la formula stabilita, che l'allievo medesimo ripete ad alta voce.

Dell'atto di giuramento è steso analogo verbale da firmarsi dall'allievo, dal direttore e da due testimoni.

Periodo di esperimento.

Art. 11.

Appena ammesso in servizio, l'allievo istitutore viene assoggettato ad un esperimento di sei mesi.

Allo scadere del quinto mese il direttore riferisce al Ministero sulla condotta, sull'indole, sul carattere e sull' attitudine dell'allievo a disimpegnare il servizio affidatogli, ed esprime il suo parere sulla convenienza o meno di conferirgli la nomina ad istitutore effettivo.

Licenziamento ed espulsione dell'allievo.

Art. 12.

Compiuto il periodo di esperimento, se risulta che l'allievo istitutore non ha serbato buona condotta, o non ha dato prova di idoneità e di attitudine pratica, è proposto al Ministero per il licenziamento quando anche avesse ottenuto medie mensili sufficienti nello insegnamento teorico.

Accettata la proposta, l'allievo medesimo viene licenziato, senza diritto a nessun compenso, tranne la paga fino al giorno del licenziamento.

L'allievo punito secondo le lettere *c* e *d* dell'art. 50, è senza altro espulso anche prima che il detto periodo sia terminato.

Proroga dell'esperimento.

Art. 13.

L'allievo istitutore che, avendo serbato buona condotta e dato prova di discreta attitudine, non dimostri tuttavia, quando l'esperimento semestrale sta per compiersi, la piena idoneità all'ufficio, può ottenere la proroga di tre mesi del periodo dell'esperimento stesso. Trascorso questo secondo termine, il direttore convoca il Consiglio del riformatorio, affinchè esprima il suo parere sulla idoneità o meno dell'allievo al posto d'istitutore, e trasmette il verbale della deliberazione presa al Ministero per le sue decisioni.

Nomina — ad istitutore.

Art. 14.

L'allievo riconosciuto idoneo è nominato istitutore di 3ª classe

Dispensa dall'ufficio.

Art. 15.

Quando un impiegato sia riconosciuto inetto al servizio per qual-

siasi causa ed in qualunque tempo, può essere dispensato dall'ufficio su proposta del Consiglio del riformatorio, e previo parere della Commissione centrale indicata all'art. 21, salvo il diritto alla pensione o alla indennità che possano spettargli a termini di legge.

Promozioni di classe.

Art. 16.

Le promozioni di classe si concedono per anzianità non disgiunta dal merito.

Può essere conferita la promozione di classe per merito speciale, senza riguardo all'anzianità, a chi abbia ottenuto per tre volte consecutive l'encomio solenne o la gratificazione ai termini dell'art. 38.

Promozione a vice censore

Art. 17.

I posti di vice censore sono conferiti agli istitutori di 1ª classe di ottima condotta e di capacità provata, che abbiano superato l'esame di idoneità sulle materie stabilite.

Ammissione agli esami per la promozione a vice censore.

Art. 18.

Il Consiglio del riformatorio si pronunzia sull'ammissibilità o meno degli istitutori agli esami; e la direzione riferisce al Ministero sulle proposte del Consiglio stesso, specialmente per quanto concerne le possibili esclusioni, trasmettendogli i verbali delle sedute colle deliberazioni debitamente motivate.

Esami per la promozione a vice censore.

Art. 19.

Gli esami per la promozione a vice censore si dànno presso le singole direzioni, dinanzi ai rispettivi Consigli dei riformatori.

Essi consistono nelle sole prove scritte, e cioè nello svolgimento di:

un tema sulla materia dell'educazione in genere, e specialmente dei giovani traviati, e sui sistemi per ottenere dallo insegnamento e dalla pratica il risultato della correzione;

un secondo tema sulla organizzazione degli istituti di riforma dei giovani corrigendi, di fronte ai dettami della moderna pedagogia psicologica;

un terzo consistente nella relazione sopra un fatto concreto interessante la disciplina di un riformatorio.

I temi da svolgersi sono mandati dal Ministero.

Modalità degli esami.

Art. 20.

Le prove scritte hanno luogo in tre giorni e ogni seduta dura otto ore. I temi sono consegnati in piego chiuso a firmarsi all'esterno soltanto dal commissario presente, che vi prende nota dell'ora della consegna. La firma del candidato è apposta in un biglietto chiuso inserito entro il piego suddetto. I pieghi, debitamente suggellati, vengono poi spediti tutti insieme al Ministero dell'interno per la revisione dei lavori, da farsi dalla Commissione esaminatrice centrale.

I direttori accompagnano i detti pieghi con un elenco degli esaminandi, unendovi particolari informazioni su ciascuno di essi, specie per quanto si riferisce alla presenza personale e alle doti fisiche, nonchè ai requisiti morali d'intelligenza, di prontezza, di fermezza e di energia.

Revisione degli scritti e graduatoria degli approvati.

Art. 21.

La Commissione centrale accennata nel precedente articolo è composta del vice direttore generale, presidente, del direttore capo della divisione da cui dipende il personale dei riformatori e di un ispettore generale; ed è assistita da un impiegato addetto al Ministero, a scelta del direttore generale, colle funzioni di segretario.

Essa rivede gli scritti e ne fa la classificazione; quindi, col concorso delle informazioni date dai direttori secondo l'articolo precedente, compila la graduatoria dei candidati, discutendo collegialmente sui meriti di ciascuno.

Promozione a censore.

Art. 22.

A censori di 2ª classe sono promossi a scelta i vice censori di esemplare condotta e riconosciuti meritevoli.

Per stabilire con criteri certi la idoneità del candidato, il vice-censore designato per la promozione al grado superiore viene temporaneamente incaricato delle funzioni di censore in un riformatorio da indicarsi dal Ministero.

L'esperimento non dura normalmente più di un semestre; il giudizio relativo è dato dal direttore, e la decisione spetta al Ministero.

Passaggi nella carriera amministrativa.

Art. 23.

I censori di 1ª classe che abbiano compiuto un periodo di nove anni di effettivo servizio nell'Amministrazione e contino cinque anni di grado, quando ne siano riconosciuti meritevoli dalla Commissione stabilita coll'art. 32 del regolamento per gli impiegati amministrativi, possono essere ammessi agli esami di idoneità al grado di vice direttore di 2ª classe ai sensi dell'art. 28 del regolamento stesso.

Ai riconosciuti idonei spettano però soltanto i posti che si renderanno vacanti nei riformatori.

Corsi d'istruzione.

Art. 24.

Il Ministero ha facoltà di istituire corsi speciali, sia per la preparazione degli allievi all'ufficio d'istitutori, sia allo scopo di perfezionare gli istitutori medesimi nell'esercizio della loro missione.

Tali corsi comprenderanno le seguenti materie:

1° codice civile, codice penale o legge di pubblica sicurezza, con limitazione agli argomenti relativi al ricovero dei minorenni corrigendi;

2° regolamenti che disciplinano gl'istituti di riforma;

3° nozioni di pedagogia applicata alla educazione correzionale;

4° principî elementari di antropologia;

5° nozioni d'igiene in generale e specialmente dell'igiene dei giovanetti.

Le materie d'insegnamento da svolgersi in dette lezioni sono indicate di volta in volta dal Ministero.

Potrà altrimenti il Ministero facilitare agli istruttori più istruiti e adatti la frequenza di corsi o lezioni universitarie di antropologia, di pedagogia o di igiene, quando ciò sia consentito dalle esigenze del servizio.

CAPITOLO III.

Trattamento

Pensione - Disponibilità - Aspettative - Congedi - Licenze.

Art. 25.

Per la pensione di riposo, o indennità secondo i casi, il trattamento del personale di educazione e di sorveglianza è regolato dalle leggi sulle pensioni civili e militari, con estensione a loro favore delle disposizioni degli articoli 123 e 140 del testo unico approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, giusta quanto disposto nell'art. 2 della legge 3 luglio 1904, n. 318.

Per le disponibilità e aspettative, per i congedi, le licenze, trasferimenti e relativi assegni o indennità, i funzionari predetti sono assimilati a tutti gli altri impiegati civili dello Stato.

Distintivi del grado.

Art. 26.

Nello interno dell'Istituto gli appartenenti al personale portano il berretto uniforme come distintivo.

Tale berretto è di panno nero con soprafascia alla base, visiera inclinata di cuoio lucido e stemma reale con monogramma ricamato in argento. Esso ha i distintivi speciali del grado, consistenti in un filetto di argento largo 5 millimetri per l'istitutore, due pel vice censore e tre pel censore.

La fornitura dei berretti è fatta dall'amministrazione, sicchè è vietato di acquistarli dalla industria privata. Gl'impiegati ne pagano l'importo mediante ritenuta sullo stipendio.

Mensa.

Art. 27.

In tutti i riformatorî è istituita la mensa in comune, alla quale può prendere parte l'intiero personale di sorveglianza.

La istituzione, che ha di mira la maggiore comodità e il beneficio del personale, è però facoltativa, e viene organizzata per mutui accordi fra tutti i componenti il personale stesso.

Si provvede alla mensa mediante contributo individuale, a ritenersi anticipatamente mese per mese dalle quote di stipendio.

Il contributo non può essere minore di una lira, e l'amministrazione di tale servizio è affidata al censore.

Gli assenti per ragioni di servizio, o per licenza, o per malattia, non concorrono alle spese relative alla mensa in comune per i giorni nei quali non vi partecipano.

Per i nuovi ammessi nel personale e pei nuovi giunti da altri istituti, che fossero privi di mezzi propri, provvede la direzione ad anticipare quanto è necessario per la mensa, salvo rimborso mediante ritenuta sulle quote di stipendio successive.

Alloggio.

Art. 28.

Il personale alloggia negli stabilimenti ed è provvisto degli oggetti letterecci o degli arredi indicati nell'annesso elenco n. 2.

Permesso di pernottare fuori lo stabilimento.

Art. 29.

Gli istitutori ammogliati possono ottenere il permesso di pernottare in casa, quando non sono di servizio.

In questo caso rientrano nello istituto per l'ora in cui sono comandati di servizio secondo la tabella relativa.

Le concessioni di simili permessi vengono fatte in modo che non resti assente dal riformatorio più di una terza parte del personale esente dal servizio notturno.

Alloggio alla famiglia del censore.

Art. 30.

Al censore od a chi ne fa le veci è concesso l'alloggio per la famiglia.

Quando nello stabilimento manca l'alloggio, viene corrisposta invece una congrua indennità. In questo caso però il censore ha l'obbligo di pernottare nel riformatorio, dove è all'uopo destinata un'apposita camera.

Grosso mobilio al censore.

Art. 31.

Il censore riceve il grosso mobilio indicato nell'annesso elenco n. 2, per sè e per la famiglia, in ragione delle persone che la compongono e che sono a suo carico.

Della buona conservazione dei mobili è responsabile l'utente.

Permessi d'uscita.

Art. 32.

Il servizio interno ed esterno dei riformatorî è regolato in modo che il personale di educazione e di sorveglianza abbia ogni giorno un periodo di libertà e di riposo adeguato alla entità del servizio o conciliabile con le esigenze di questo.

Di regola, e salve sempre le occorrenze straordinarie od eccezionali del servizio stesso, si procura che questo periodo non sia minore di quattro ore al giorno, e che il personale goda ogni quindici giorni almeno di una giornata libera, compresa la nottata, fino all'ora della sveglia.

Consegna del servizio per traslocazione dei censori.

Art. 33.

Il censore traslocato consegna direttamente al suo successore o al vice censore incaricato della temporanea reggenza dell'ufficio i giovani distinti per numero e per classe e quindi tuttociò che ha in deposito pel servizio affidatogli. Egli dà al successore predetto tutte le notizie e le istruzioni che per tradizione siano particolari al riformatorio.

Le operazioni di consegna, alle quali assiste un funzionario della direzione delegato dal direttore, debbono risultare da apposito verbale.

Sistemazione del conto della mensa.

Art. 34.

Prima della partenza di ogni impiegato, viene dalla direzione chiuso e sistemato il conto personale, relativo alla mensa, che è liquidato senz'altro.

L'impiegato appone la sua firma sui registri relativi, a conferma dell'esattezza dei risultati del conto suddetto.

Ricompense.

Art. 35.

Possono essere concesse al personale le seguenti ricompense:

1° la lode del direttore, messa all'ordine del giorno;

2° la lode del Ministero, pubblicata nel bollettino ufficiale;

3° l'encomio solenne e la gratificazione dati dal Ministero e pubblicati egualmente nel bollettino ufficiale.

Lode del direttore.

Art. 36.

La lode è data dal direttore a coloro i quali si distinguono nell'adempimento dei propri doveri, in seguito ai risultati constatati alla fine di ogni anno scolastico nella educazione degli alunni.

Tale ricompensa, di cui si specificano i motivi nello apposito ordine del giorno, è registrata nella matricola e comunicata al Ministero.

Lode del Ministero.

Art. 37.

Quando un impiegato serba esemplare condotta ed esplica la sua azione in modo tale da influire particolarmente sui favorevoli risultati ottenuti nella educazione dei giovani, o compie azioni di eccezionale importanza, può essere proposto per la lode del Ministero.

La proposta è fatta dal Consiglio del riformatorio con verbale motivato.

Encomio solenne e gratificazione.

Art. 38.

Coloro i quali per tre volte di seguito hanno avuto la lode del direttore, od ottenuto per la seconda volta la lode del Ministero, o reso servizi specialissimi, possono essere proposti per l'encomio solenne e nello stesso tempo per una gratificazione.

La proposta di simile duplice ricompensa viene fatta dal Consiglio del riformatorio al Ministero con particolareggiato verbale.

Esclusione da ricompense.

Art. 39.

Nessuna ricompensa può essere concessa all'impiegato che nell'ultimo anno abbia riportato gastighi superiori alla ammonizione.

Cura degli infermi.

Art. 40.

In caso di malattia, l'impiegato è curato in apposita infermeria dal medico-chirurgo del riformatorio e provveduto, a spese dell'amministrazione, dei medicinali e del vitto dietetico occorrenti. Dove non esiste infermeria, è curato, sempre a spese dell'Amministrazione, nell'ospedale civile.

Per ogni giornata di cura viene ritenuta sulla paga del malato una lira, che si versa a favore dell'amministrazione.

Cura in casa propria.

Art. 41.

Può il direttore concedere all'impiegato di curarsi nella casa propria. Allora però questi nulla riceve dall'amministrazione per la cura; ma non è più neppure sottoposto alla trattenuta giornaliera indicata nell'articolo precedente.

Sorveglianza sui malati.

Art. 42.

Il direttore o altro funzionario da lui delegato devono spesso visitare l'ammalato, specialmente se questi è curato in casa o nell'ospedale.

Protraendosi la infermità oltre un mese, il direttore rimette al Ministero la relazione del medico curante col parere di quello del riformatorio sulla specie della malattia e sul tempo approssimativo richiesto per la guarigione.

Morte d' impiegati.

Art. 43.

In caso di morte di un impiegato, il direttore avverte i parenti per mezzo del sindaco del rispettivo Comune e fa compilare, in doppia copia, l'inventario di tutti gli oggetti, somme, crediti e debiti del defunto. Gli oggetti lasciati restano temporaneamente in consegna al censore.

Gli onori da rendersi nei funerali sono di volta in volta stabiliti dal direttore.

CAPITOLO IV.

Disciplina.

—

Dovere dell'obbedienza.

Art. 44.

L'obbedienza degli inferiori verso i superiori per tutto quanto riguarda il servizio in un istituto, che ha per precipuo scopo l'educazione a base disciplinare, deve essere pronta ed assoluta.

Nessuna ragione quindi, tranne la impossibilità fisica, può giustificare il ritardo o la mancanza di obbedienza da parte del personale di educazione e di sorveglianza, sull'esempio del quale si conforma la condotta dei corrigendi.

Contegno dei superiori.

Art. 45.

I superiori trattano i dipendenti con dignità e cortesia, evitando sempre le inurbanità come i modi confidenziali, ed astenendosi dalle ammonizioni o dai rimproveri in presenza dei subordinati.

Particolari divieti al personale.

Art. 46.

Al personale di educazione e sorveglianza è fatto particolare divieto:

1° di esercitare una professione o di dedicarsi a commerci, di tenere impieghi od eseguire incombenze ordinarie fuori dello istituto, senza l'autorizzazione del Ministero;

2° di associarsi, a qualunque titolo o sotto qualsiasi nome, direttamente o indirettamente, ad imprese o somministrazioni riguardanti i servizi del riformatorio;

3° di far parte di qualsiasi associazione che, direttamente o indirettamente, vincoli la piena libertà d'azione della persona nello adempimento dei doveri propri al servizio;

4° di valersi per uso proprio di oggetti dell'amministrazione o destinati al servizio di essa;

5° di accettare da qualunque persona che abbia interessi diretti o indiretti coll'amministrazione o coi ricoverati, doni o promesse sotto qualsiasi pretesto, ragione o forma;

6° di comprare o ricevere ad imprestito qualunque oggetto o somma dai propri dipendenti;

7° di richiedere ai ricoverati lavoranti oggetti per conto proprio o per le rispettive loro famiglie, senza il permesso del direttore;

8° di prestarsi a recare qualsiasi oggetto ai corrigendi, di servire da intermediario fra questi e persone estranee, di favorire la corrispondenza clandestina dei giovani, di comunicare notizie dell'istituto, di rilasciare qualsiasi certificato senza esservi espressamente autorizzato;

9° di estrarre dagli atti ed asportare dall'ufficio documenti di qualsiasi natura spettanti all'amministrazione o ai ricoverati;

10° di prendere parte diretta o indiretta a pubblicazioni riguardanti il servizio o gli atti del Governo, senza l'autorizzazione del Ministero;

11° di aprire sottoscrizioni nell'interno dello stabilimento, anche a scopo di beneficenza, senza l'autorizzazione del Ministero.

Reclami.

Art. 47.

Nell'ordine amministrativo e disciplinare, è consentito al personale piena libertà di reclami alle superiori autorità, ma sempre coll'osservanza della gerarchia.

I reclami debbono essere individuali e mai collettivi, redatti in forma conveniente e rispettosa, sotto pena di provvedimenti disciplinari ai contravventori. Quelli prodotti avverso punizioni non sono ammissibili che dopo l'incominciamento della espiazione del gastigo.

Assenze dal riformatorio.

Art. 48.

Nessun impiegato, anche se esente da servizio, può assentarsi dallo stabilimento senza permesso del direttore.

In casi eccezionalissimi e di provata gravità, il censore può, nell'assenza del direttore, concedere al personale dipendente il permesso di uscire per breve tempo dal riformatorio; ma della data licenza deve informare subito l'autorità dirigente.

Ogni giorno il censore compila la tabella del servizio per le 24 ore seguenti, fissando anche le ore in cui gl'impiegati possono godere della uscita ordinaria.

Questa tabella è sottoposta al direttore per il visto di approvazione.

Permesso di fumare.

Art. 49.

Agl'istitutori in servizio dentro e fuori lo stabilimento è proibito di fumare.

Nell'interno del riformatorio essi possono fumare solo nella sala di convegno.

CAPITOLO V.

Punizioni disciplinari.

Specie delle punizioni disciplinari.

Art. 50.

Le punizioni che possono essere inflitte al personale sono le seguenti:

1° rimprovero;

2° ammonizione alla presenza del Consiglio del riformatorio;

3° sospensione temporanea dallo stipendio o da una parte di esso per la durata non maggiore di quindici giorni;

4° sospensione dall'ufficio e dallo stipendio o da una parte di questo e lo allontanamento immediato dall'istituto per il tempo che, su proposta del Consiglio del riformatorio, viene fissato dal Ministero, e che non può oltrepassare i sessanta giorni;

5° destituzione per decreto del Ministero, su proposta del Consiglio del riformatorio.

Rimprovero - Competenza - Infrazioni corrispondenti

Art. 51.

Il rimprovero è fatto dal direttore in privato, o anche dal censore per delegazione del direttore stesso, secondo la maggiore o minore gravità ed importanza della infrazione commessa dal vice censore o dall'istitutore. Esso è inflitto per le lievi infrazioni alla disciplina e per le mancanze ai principali doveri di cittadino, quando da queste possano avere danno la dignità dell'impiegato o dell'amministrazione.

Ammonizioni - Competenza - Infrazioni corrispondenti.

Art. 52.

L'ammonizione è fatta ugualmente dal direttore alla presenza del Consiglio del riformatorio, ed ha solennità di un biasimo severo, nel tempo stesso che il valore di una riprensione; essa si infligge per le mancanze seguenti:

1° negligenza in genere nell' adempimento degli obblighi d'ufficio;

2° ingiustificata assenza dal riformatorio, o ritardo egualmente ingiustificato a rientrarvi, scorso il permesso diurno o serale, o dopo qualsiasi licenza ottenuta;

3° contegno non corretto nell'istituto o fuori.

Sospensione temporanea dallo stipendio - Competenza Infrazioni corrispondenti.

Art. 53.

La sospensione temporanea dallo stipendio è inflitta dal Consiglio del riformatorio, e contro l'applicazione di essa è ammesso l'appello al Ministero. Si applica nei casi seguenti:

1° per recidiva nelle mancanze che diedero motivo a precedente ammonizione, o maggiore gravità delle mancanze medesime:

2° per lieve insubordinazione o eccitamento alla insubordinazione verso i superiori;

3° per qualsiasi altra mancanza che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine o tolleranza di gravi abusi.

Sospensione dall'ufficio e dallo stipendio - Competenza Mancanze corrispondenti.

Art. 54.

La sospensione dall'ufficio e dallo stipendio coll'allontanamento immediato dall'istituto, da applicarsi su proposta del Consiglio del riformatorio, è inflitta dal Ministero:

1° per recidiva nei fatti che diedero motivo a precedente sospensione dal solo stipendio, o per una maggiore gravità delle cause indicate nel precedente articolo;

2° per grave insubordinazione o per eccitamento alla insubordinazione seguito da effetto;

3° per pregiudizio recato agli interessi materiali e morali dell'amministrazione e di quelli dei privati nei loro rapporti con l'amministrazione medesima, in seguito a negligenza nello adempimento dei doveri d'ufficio;

4° per inosservanza del segreto d'ufficio, quando non abbia prodotto gravi conseguenze.

Allontanamento dall'istituto.

Art. 55.

Nei casi di mancanze gravi, che reclamino l'urgente allontanamento dall'istituto, esso può ordinarsi dal direttore sotto la sua responsabilità, con obbligo però di riferirne immediatamente al Consiglio del riformatorio per le sue proposte da comunicarsi al Ministero.

Destituzione - Mancanze corrispondenti.

Art. 56.

La destituzione avviene, indipendentemente dall'azione penale:

1° per recidiva nelle mancanze che diedero motivo a precedente sospensione dall'ufficio e dallo stipendio, o per una maggiore gravità delle cause indicate nell'art. 54;

2° per grave abuso di autorità;

3° per grave abuso di fiducia;

4° per inosservanza del segreto d'ufficio con grave pregiudizio dell'amministrazione o dei privati;

5° per mancanza contro l'onore, la quale abbia destato grave scandalo nel luogo ove l'impiegato esercita le proprie funzioni, e per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso morale;

6° per offese alla persona del Re, alla famiglia Reale, alle Camere legislative;

7° per pubblica manifestazione di opinioni ostili alle vigenti istituzioni;

8° per illecito uso o distrazione di somme, oggetti o materie amministrati o tenuti in deposito, o per connivente tolleranza di tali abusi commessi da dipendenti;

9° per l'accettazione di qualsiasi compenso o per qualunque partecipazione a benefizi ottenuti o sperati in dipendenza dell'esercizio dell'ufficio;

10° per gravi atti d'insubordinazione contro l'amministrazione in genere e i superiori in ispecie, commessi pubblicamente con evidente scandalo ed offesa del principio di disciplina e di autorità;

11° per qualsiasi condanna passata in giudicato, riportata per delitti contro la patria o contro i poteri dello Stato, o contro il buon costume, ovvero per reati di peculato, concussione, corruzione, falsità, furto, truffa, appropriazione indebita, o per altro delitto che costituisca mancanza contro l'onore;

12° per qualsiasi condanna che porti seco la interdizione perpetua dai pubblici uffici, o la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza.

Destituzione - Suoi effetti.

Art. 57.

La destituzione è disposta per decreto Ministeriale ed ha per conseguenza la perdita del grado o dell'impiego, nonchè gli altri effetti portati dalle norme generali vigenti.

Discolpe e giustificazioni.

Art. 58.

Prima d'infliggere qualsiasi punizione, il contravventore alla disciplina è ascoltato nelle sue discolpe da chi è chiamato a giudicarlo. La sua autodifesa può essere accettata anche per iscritto, nel qual caso è da concedergli un congruo termine.

Quando la decisione è di competenza del Ministero, a questo viene rimesso il verbale delle discolpe.

Il Consiglio del riformatorio o il Ministero rispettivamente hanno facoltà di disporre un supplemento di istruttoria nei casi dubbi. Il Ministero può anche chiamare l'imputato per ascoltare le sue deduzioni e giustificazioni.

Impiegati sottoposti a procedimento penale.

Art. 59.

È immediatamente sospeso ed esonerato dal servizio l'impiegato contro il quale sia stato emesso mandato di cattura per imputazione di delitto. Eguale provvedimento può applicarsi a chi, sottoposto per lo stesso titolo a giudizio penale, venga lasciato in libertà provvisoria.

Impiegati assoluti o prosciolti - Competenze.

Art. 60.

Nel caso indicato dall'articolo precedente, agl'impiegati pei quali sia intervenuta sentenza assolutoria o di non farsi luogo a procedimento per inesistenza di reato, sono di regola corrisposto le intiere competenze loro sospese, salvo i provvedimenti disciplinari, che tale assolutoria lascia impregiudicati, e le conseguenze dei medesimi a norma del presente regolamento.

Impiegati condannati.

Art. 61.

L'impiegato colpito da condanna, per sentenza passata in giudicato, a pena restrittiva della libertà personale, quando non sia meritevole della destituzione, è sospeso, finchè non abbia scontata la pena, con perdita dell'anzianità o dell'intiero stipendio o di parte di esso.

Capitolo VI.

Servizio

Doveri generali - Dipendenza - Gerarchia.

Art. 62.

Per tuttociò che si riferisce all'amministrazione e al servizio interno, come alla disciplina dell'istituto, il personale di educazione o di sorveglianza è alla immediata dipendenza del direttore al quale deve rispetto massimo e obbedienza assoluta.

Nell'ordine gerarchico o disciplinare il personale di educazione o di sorveglianza dipende dal direttore e dal vice direttore, o dai funzionari che sostituiscono l'uno e l'altro, dal medico e dal cappellano. Col rimanente del personale amministrativo ed aggregato non v'è rapporto di gerarchia, salvo il rispetto e la deferenza reciproca che sono doverosi per tutti e che derivano specialmente dall'esercizio delle particolari attribuzioni di ciascuno, o costituiscono obblighi inerenti al servizio.

Contegno in genere del personale coi corrigendi.

Art. 63.

In servizio, e sempre quando si trova alla presenza dei giovani, il personale di educazione e di sorveglianza ha l'obbligo precipuo di parlare correttamente in lingua italiana, senza fare uso di frasi o di parole dialettali. Nei rapporti coi superiori e tra i colleghi procura di tenere un contegno serio, corretto e dignitoso, che serva ai corrigendi di esempio costante di buona educazione e di morigeratezza.

Divieto di lasciare il posto di servizio.

Art. 64.

Niuno deve abbandonare il posto di servizio al quale è destinato senza essere prima surrogato, e non può venirne distolto se non dal direttore o dal censore, o da chi fa le veci dell'uno o dell'altro.

Orario - Turno di servizio - Riposo - Uscita.

Art. 65.

L'orario dei servizi del riformatorio, proposto dal censore e approvato dal direttore, è norma costante ed invariabile delle operazioni, delle faccende e dei movimenti quotidiani, e tutti debbono attenervisi scrupolosamente per la regolarità e precisione dei servizi stessi.

Il turno di servizio è stabilito in modo che, eccettuati i casi di circostanze straordinarie, gli istitutori abbiano a vicenda qualche breve intervallo di riposo durante la giornata, oltre il periodo di quattro ore al giorno di piena libertà.

L'incarico della vigilanza notturna è affidato per turno, secondo le esigenze del servizio, agli istitutori, e viene da questi disimpegnato mediante visite frequenti ai dormitorî e agli altri locali dove i giovani possono accedere.

In tale servizio gli istitutori possono essere coadiuvati dagl inservienti; ma la responsabilità risale tutta al personale di educazione.

Ordini permanenti.

Art. 66.

Ad illustrazione e a conferma delle disposizioni del regolamento, e per facilitare il disimpegno di ogni servizio, il direttore emette ordini e consegne permanenti, a cui tutto il personale ha obbligo di attenersi. Queste consegne o questi ordini, scritti e firmati, sono affissi nei luoghi appositi o in quelli di maggior frequenza del personale.

Movimenti individuali e collettivi dei ricoverati.

Art. 67.

I movimenti tanto individuali che collettivi dei giovani sono sempre impreteribilmente presenziati o guidati dal personale di educazione e di sorveglianza del riformatorio. Della regolarità dei movimenti stessi è tenuto responsabile il censore, che li autorizza, li presenzia quando occorre e che deve essere sempre avvertito ogniqualvolta, per motivi eccezionali od urgenti, o anche per solo ordine superiore, un corrigendo è tolto, sia pure momentaneamente, dal suo posto ordinario.

Censore - Sue attribuzioni generali.

Art. 68.

Al censore, capo del personale di educazione o sorveglianza del riformatorio, è affidata la cura della disciplina. Egli eseguisce gli ordini del direttore cui sottopone le proposte che ritenga necessarie al buon andamento del servizio; a lui si presenta ogni mattina per riferirgli sugli avvenimenti della giornata; agli intendimenti e all'indirizzo di lui informa ogni sua azione nel governo disciplinare, scolastico, industriale, amministrativo dell'istituto.

È inoltre dovere del censore:

1° di vegliare perchè gli ordini del direttore siano puntualmente eseguiti e le consegne scrupolosamente osservate, e riferire al direttore stesso sopra qualunque fatto anormale;

2° di esercitare sorveglianza sulla introduzione nello stabilimento di quanto proviene dall'esterno, col disporre delle visite e coll'eseguirne anche di persona;

3° di vegliare che, per mezzo di due inservienti alla dipendenza di un istitutore, si proceda entro le ventiquattro ore a tre visite almeno in tutti i locali dell'istituto, due delle quali nella notte, allo scopo di accertare non soltanto la sicurezza e l'ordine, ma anche per prevenire ogni inconveniente o pericolo. Di tali visite, una delle quali deve essere presenziata dal censore e una dal vice censore, si prende nota in apposito registro;

4° di provvedere che alle visite ai minorenni delle persone di famiglia od estranee autorizzate assista sempre un istitutore, quando non creda necessario di presenziarvi esso medesimo, dovendosi impedire senza permesso che si consegni agli alunni qualsiasi oggetto;

5° di vigilare che nessuno scritto sia consegnato ai giovani o da questi venga mandato fuori del riformatorio se prima non sia stato visto dal direttore;

6° di sorvegliare che tutti i maestri impartiscano regolarmente le loro lezioni.

Censore - Sua missione educatrice.

Art. 69.

Còmpito essenziale del censore è quello di concorrere alla correzione e alla educazione dei ricoverati. Per compiere siffatta nobile missione egli spiega tutta la sua intelligenza, tutta l'attività, tutte le energie del suo spirito; indirizza ad un tempo gl'istitutori ed i giovani, ammaestra e consiglia; prevede e provvede con voce alterna ai casi dubbi, ai quesiti sul servizio interno e sulla disciplina; eccita con amorevole impulso i più lenti, incoraggia i timidi, frena bonariamente gli animosi, loda i buoni e i volenterosi, rattiene e contiene gl'insofferenti, persuade gli indocili; procura di essere e di mostrarsi modello di correttezza e di urbanità nei modi e nella vita, esempio di virtù e di saggezza, di devozione al dovere.

Il censore studia il carattere, le tendenze, le abitudini dei ricoverati per conoscerli a fondo, nell'intento di correggerne i difetti, di guidarne gl'istinti, di educarne l'animo al bene: li segue perciò nello svolgimento della vita collettiva come nell'esplicarsi della vita individuale quotidiana, senza trascurare di investigarli in ogni minimo loro atto.

Censore - Sue attribuzioni rispetto al personale dipendente.

Art. 70.

Il censore è responsabile della custodia materiale dei giovani corrigendi ed è garante presso il direttore dell'ordine e della disciplina dell'istituto.

A tale effetto egli esercita diretta vigilanza sugli istitutori, indirizzandoli al compimento dei loro doveri; afferma la propria autorità su di essi con l'esempio e procura di acquistarne il rispetto e l'affezione con la cordialità. Quindi egli:

1° riceve ogni mattina, e sempre quando occorra in casi straordinari durante la giornata, gl'istitutori stessi, per ascoltarne i rapporti verbali o prendere quelli scritti, o per dar loro le istruzioni sul servizio;

2° informa il direttore delle infrazioni che siano commesse dai suoi dipendenti, servendosi all'uopo dell'apposito registro, e tiene al corrente il direttore stesso di ogni cosa che interessi il servizio in generale e l'interna disciplina dell'istituto;

3° vigila che il personale degli istitutori, come quello degli inservienti, tratti i ricoverati con modi urbani e cortesi, che attenda alle proprie attribuzioni con assiduità e zelo, e che si comporti regolarmente tanto nel servizio quanto nella vita privata;

4° procura che tutti osservino scrupolosamente le disposizioni dei regolamenti e quelle delle competenti autorità, restando egli responsabile dei rifiuti, delle negligenze, dei ritardi che non abbia immediatamente denunziati.

Censore - Sue particolari attribuzioni rispetto ai corrigendi.

Art. 71.

Relativamente ai giovani corrigendi, il censore:

1° sopraintende direttamente e fin dove è possibile personalmente a tutti i movimenti collettivi quotidiani;

2° vigila gli alunni nelle scuole, nelle sale di studio, nelle officine, nei dormitorî, nel refettorio, nelle sale e nei cortili da ricreazione;

3° attende alla osservanza dell'orario stabilito, in modo che movimenti e ricreazioni, lezioni e lavoro, procedano con ordine e regolarità perfetti;

4° sorveglia che nessun giovane si sottragga alla scuola ed al lavoro, e procura di essere sempre informato della condotta, del profitto, delle tendenze, delle attitudini di ciascuno di essi;

5° visita spesso tutti i luoghi frequentati dai giovani, non esclusi i dormitorî, durante la notte, per assicurarsi della regolarità di ogni servizio;

6° dispone i servizi e i movimenti in guisa che nessun giovane resti mai trascurato o negletto, e vigila che tutti siano circondati ugualmente dalle cure e dalle attenzioni del personale di educazione, di istruzione civile ed industriale, di basso servizio;

7° veglia sull'osservanza scrupolosa delle regole d'igiene e di pulizia dettate dalla direzione; e cura che i giovani siano sempre, anche nell'interno del riformatorio, netti nella persona e negli abiti, disciplinati ed osservanti delle norme di buona educazione;

8° ascolta quanto più spesso gli è possibile i ricoverati nelle loro lagnanze, nell'espressione dei loro desiderî, incoraggiandoli amorevolmente e riferendo su tutto ciò al direttore;

9° ordina, quando lo ritiene necessario per ragioni di sicurezza e di disciplina, le perquisizioni sulle persone e sugli effetti dei giovani, da eseguirsi in presenza sua, del vice censore o degli istitutori da un inserviente, e procura di evitare che tali operazioni si compiano dinanzi ad altri.

Censore - Attribuzioni diverse.

Art. 72.

Oltre allo adempimento dei particolari doveri indicati in questo capitolo, il censore osserva le disposizioni del regolamento dei riformatorî che lo riguardano, adempie tutte le altre incombenze che, nell'interesse del servizio, gli vengono date dal direttore, e tiene i registri che per le disposizioni suddette sono a lui affidati.

Egli cura l'osservanza dell'orario da parte di tutti i suoi subordinati.

Vice censore - Ufficio - Attribuzioni.

Art. 73.

Il vice censore coadiuva il censore in tutte le sue attribuzioni ed è per ciò alla dipendenza immediata di lui.

Se in un riformatorio vi sono più vice censori, il reparto del servizio fra essi è stabilito dal direttore, su proposta del censore.

In caso di assenza o d'impedimento del censore, il vice censore più anziano lo sostituisce in tutte le incombenze ordinarie indicate nei precedenti articoli.

Il vice censore eseguisce inoltre quei particolari incarichi che il direttore gli affida pel servizio interno ed esterno dell'istituto.

Istitutori - Missione loro affidata.

Art. 74.

Gl'istitutori sono alla immediata dipendenza del direttore, del censore, e del vice censore. Ad essi è particolarmente affidata la educazione degli alunni, che debbono vigilare con assiduità, seguendoli in tutti i movimenti e in tutti gli atti che questi compiono nella vita del riformatorio; essi contribuiscono, sotto la direzione del censore, a mantenere la disciplina e l'ordine dell'istituto stesso.

Nello esercizio delle loro attribuzioni gli istitutori devono penetrarsi del principio che quello dello educatore non è semplicemente un ufficio da adempiere, ma una missione da compiere, la quale richiede sacrifizio personale non lieve; e tengono perciò sempre presente che soltanto coll'essere prudenti, moderati, imparziali; col mostrarsi giusti ed esatti nell'adempimento dei loro doveri, zelanti nel promuovere il bene dei corrigendi, acquisteranno l'autorità morale che rende non tanto più agevole quanto più lieve il loro còmpito.

Essi procurano pertanto di essere cauti, ma risoluti ad un tempo nel secondare le richieste dei giovani, come nell'opporvisi o nel respingerle; calmi e sereni nei rimproveri e nelle ammonizioni; imparziali in ogni atto di confidenza o di autorità coi medesimi; evitano per quanto è possibile i rimproveri, a cui preferiscono i consigli paternamente bonari ed amorevoli, e ricorrono ai rapporti soltanto nei casi di mancanze ben determinate ed accertate; perchè è più pernicioso alla educazione il sentimento di una patita ingiustizia che non la falsa soddisfazione d'essere sfuggiti ad un gastigo meritato.

Ricordano infine che, più che alle minacce e al timore del gastigo, i giovani si arrendono alle manifestazioni affettuose e ai consigli amorevoli.

Attribuzioni generali degli istitutori.

Art. 75.

Penetrandosi della missione importantissima e delicata che sono chiamati a compiere, quella cioè di contribuire al bene intellettuale e morale dei giovani affidati alle loro cure, gl'istitutori esercitano di fatto la loro sorveglianza:

1° nelle scuole d'istruzione civile e di belle arti, in sussidio ai maestri, perchè gli alunni si mantengano silenziosi, attenti e riverenti, non sciupino i libri, i quaderni e gli istrumenti;

2° nelle scuole industriali, perchè seguano gli insegnamenti dei maestri d'arte, li rispettino e li obbediscano, non sprechino materie e strumenti di lavoro, non asportino dalle officine alcun oggetto o materia;

3° nello studio camerale, perchè vi attendano con attenzione e diligenza, eseguiscano i còmpiti e imparino le lezioni date dai maestri, porgendo loro per tale adempimento ogni lecito ed opportuno aiuto;

4° durante le ricreazioni, nelle quali i giovani rivelano maggiormente la loro indole e il loro temperamento, studiando il carattere di ciascuno per correggerne i difetti, procurando che tutti prendano parte ai giuochi permessi, parlino sempre la lingua italiana, si trattino con modi cortesi e civili;

5° nel refettorio, per correggere le abitudini contrarie alla buona creanza, vigilando che gli alunni prendano regolarmente i loro pasti, non scambino tra loro cibi, bevande, e non facciano atti di disprezzo e di disgusto;

6° al passeggio, perchè gli alunni camminino composti e in ordine e dimostrino nel portamento e nel contegno la loro educazione civile;

7° nei dormitori, perchè i giovanetti non si allontanino dal loro letto, osservino in ogni atto le regole della decenza, non si disturbino scambievolmente, mantengano il necessario silenzio, curino la pulizia del corpo e dei vestiti.

Attribuzioni particolari degli istitutori.

Art. 76.

Sono inoltre attribuzioni degli istitutori:

1° vigilare nell'interno del riformatorio sulle persone estranee che vi accedono per i servizi, affinchè esse non abbiano contatti coi ricoverati;

2° vigilare sui maestri d'arte e sugl'inservienti perchè compiano esattamente le loro incombenze, trattino i ricoverati con educazione, con riguardo e con amorevolezza e non contravvengano alle discipline vigenti;

3° eseguire le ispezioni prescritte, di giorno e di notte, nei locali del riformatorio onde assicurarsi della regolarità dei servizi, e riferire al censore su qualunque fatto che interessi il servizio stesso e la disciplina;

4° far perquisire alla loro presenza, ma in un luogo appartato, dagli inservienti, ed usando sempre modi conciliianti e benevoli, quei giovani sui quali cada il sospetto che nascondano illecitamente qualche cosa, contenendosi in modo che la perquisizione apparisca giustificata da necessità di servizio nell'interesse generale della comunità;

5° provvedere, insieme ai maestri d'arte, alla verificazione quotidiana degli utensili e degli strumenti da lavoro per accertare che nessuno di questi sia stato disperso o sottratto dai giovanetti, denunziando, al caso, la dispersione o la sottrazione e, possibilmente, l'autore di esse.

Attribuzioni degli istitutori relative alla custodia e sicurezza dei corrigendi.

Art. 77.

Riservato agl'inservienti il materiale incarico della chiusura ed apertura delle porte e dei cancelli interni del riformatorio, spetta nondimeno agli istitutori di sorvegliare attentamente questo servizio, onde assicurare la custodia dei ricoverati. Essi attendono a tale sorveglianza con frequenti visite e con opportuni avvertimenti al basso personale, affinchè non siano mai dimenticate nè trascurate le norme precauzionali per evitare qualsiasi tentativo di evasione di malcontenti e di male intenzionati.

Gl'istitutori assistono ogni sera al ritiro dei giovani nelle sezioni cubicolari pel riposo notturno, e, accertatisi che i cancellotti dei cubicoli siano tutti ben chiusi, fanno consegnare la chiave al vice censore o all'istitutore anziano incaricato del servizio notturno.

Occorrendo aprire durante la notte qualche cubicolo, l'istitutore di guardia ritira la chiave dal vice censore o dallo incaricato predetto.

Estensione del compito di ogni istitutore - Studi e note.

Art. 78.

Ogni istitutore vigila, di regola, una squadra non maggiore di quindici giovani, e su questi porta più particolarmente il suo studio, prendendo nota in apposito registro di tutto quanto gli è dato rilevare, sia in bene che in male, intorno ad essi.

La sua osservazione deve essere continua, perchè nella evoluzione che il giovine malavvezzo o traviato compie nel riformatorio per raggiungere il bene a cui è indirizzato, varie sono le fasi, più o meno lenti i progressi, non rari i regressi, facili le ricadute. L'educatore non deve dimenticare che occorre opera lunga, paziente e difficile per indurre i giovani a modificare gli istinti e le tendenze congenite od acquisite per lunga abitudine, per assuefarli a padroneggiare se stessi in modo da imporsi alle passioni, alle impulsività del proprio temperamento, ad abbandonare le cattive abitudini e sostituirle con quelle oneste e probe.

Questo studio paziente, sagace ed amorevole di ogni giorno deve servir di guida al trattamento morale dei giovani, secondo l'indole ed il carattere di ciascuno di essi; e per ciò l'istitutore ne riferisce i risultati al censore.

Rapporti.

Art. 79.

Ogni giorno, e nel momento che sarà indicato da speciali ordini di servizio interno, gl'istitutori fanno relazione verbale al censore sulle cose osservate. Dei fatti più notevoli e delle mancanze disciplinari commesse dai ricoverati redigono rapporti scritti sull'apposito registro; in circostanze straordinarie ed urgenti il rapporto segue immediatamente il fatto accertato.

Divieto d'infliggere punizioni.

Art. 80.

Gl'istitutori non hanno facoltà d'infliggere punizioni ai ricoverati, ma si limitano a fare rapporto al censore delle mancanze che essi commettano; si astengono pure dal minacciarli di gastighi.

Responsabilità per omissione di rapporti.

Art. 81.

Gl'istitutori sono disciplinarmente responsabili delle infrazioni commesse dai ricoverati, nonchè dei danni da questi arrecati alle vestimenta, agli oggetti di corredo e di biancheria, e in genere al materiale mobile e al fabbricato, quando non si siano adoperati ad impedirli, o, avendone avuta cognizione, non ne abbiano fatto immediato rapporto al censore.

La stessa responsabilità risale al censore e al vice censore nei casi di trascuranza nel rendere conto al direttore degli accidenti predetti loro regolarmente riferiti.

Servizio d'infermeria.

Art. 82.

Uno degli istitutori può essere preposto al servizio della infermeria, quando ciò sia ritenuto necessario dal direttore per af-

fluenza di malati o per la specie delle malattie. In tal caso egli ha sempre alla sua dipendenza uno o più inservienti infermieri, e deve specialmente:

1° vigilare che le prescrizioni del sanitario siano osservate scrupolosamente; e, se richiesto, assistere alla visita del medico chirurgo, riceverne, eseguirne e farne eseguire gli ordini;

2° vegliare che gl'infermieri abbiano particolare cura dei malati, li soccorrano con bontà e carità, non distraggano o convertano a proprio uso i cibi e le bevande ai malati stessi destinati, ed impediscano che di cosa alcuna si faccia traffico o cessione e che nulla s'introduca senza l'autorizzazione del medico-chirurgo;

3° provvedere con l'opera degl'inservienti alla nettezza dei locali della infermeria e di tutti i mobili, oggetti e materie in dotazione di essa ed in uso dei malati;

4° procurare che siano ben conservati gli oggetti di vestiario appartenenti agl'infermi, e che ne venga curata la disinfezione quando questa sia richiesta dal medico-chirurgo;

5° tenere in ordine le note ed i registri prescritti per la infermeria, che il medico-chirurgo creda di affidargli.

Personale subalterno in sussidio agli istitutori.

Art. 83.

Sono alla dipendenza degli istitutori come aiuto nel servizio disciplinare interno dei riformatorî alcuni inservienti ai quali si affidano specialmente i bassi uffici di custodia, di mantenimento e di pulizia; quelli attribuiti ai portinai, cucinieri, infermieri, magazzinieri, custodi delle camere di punizione; e l'apertura e la chiusura di porte, cancelli e finestre. Essi vengono inoltre adoperati per dare man forte agl'istitutori tutte le volte che debbansi reprimere atti d'insubordinazione, disordini individuali e collettivi dei minorenni, violenze e simili.

Gl'istitutori esercitano la loro autorità e la loro vigilanza sugl'inservienti, specialmente nei riguardi del servizio di pulizia a questi affidato, ed esigono, sotto la loro propria responsabilità di fronte al direttore e al censore, che tutti i locali, i pavimenti, i muri, le vôlte, i mobili, siano tenuti colla massima nettezza e in perfetto ordine.

Per ogni manchevolezza nella esecuzione di tali attribuzioni da parte degl'inservienti, come per qualsiasi atto d'insubordinazione che essi commettano, gl'istitutori riferiscono al censore e questi al direttore per i provvedimenti di sua competenza.

CAPITOLO VII.
Disposizioni transitorie

Ammissione agli esami di promozione al grado di vice censore.

Art. 84.

Agli esami di promozione al grado di vice censore che devono effettuarsi in conseguenza dell'applicazione dell'organico annesso alla legge 30 dicembre 1906, n. 649, sono ammessi per questa volta gli istitutori di tutte le classi che abbiano dato prova di capacità e di zelo.

Conferimento dei posti di istitutore.

Art. 85.

In applicazione della suddetta legge, dovendo essere coperti tutti i posti stabiliti dal nuovo organico, i medesimi verranno per questa volta conferiti agli istitutori ed agli allievi istitutori attualmente in servizio, con la sola guida della graduatoria di anzianità, quando non ne siano giudicati immeritevoli dalla Commissione stabilita dall'art. 21.

Abrogazione di precedenti disposizioni.

Art. 86.

Tutte le precedenti disposizioni sulla materia sono abrogate.

Roma, li 24 marzo 1907.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

Allegato 1.
Art. 2 del regolamento

Ruolo organico del personale di educazione e di sorveglianza dei riformatorî governativi.

GRADI	Classi	Numero dei posti per grado	Numero dei posti per classe	Stipendio annuo individuale	Stipendio annuo per classe	Totale spesa per grado
Censori	1ª	10	5	2500	12,500	23,500
	2ª		5	2200	11,000	
Vice censori	—	25	—	2000	50,000	50,000
Istitutori	1ª	210	70	1600	112,000	315,000
	2ª		70	1500	105,000	
	3ª		70	1400	98,000	
Allievi istitutori	—	20	—	1000	20,000	20,000
		265				408,500

Roma, addì 24 marzo 1907.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

Allegato 2.
Articoli 28 e 31 del regolamento

Oggetti ed arredi spettanti al personale

Letto di ferro, di modello uniforme unico.

Saccone di tela canapa con foglie di grano turco o paglia, secondo i luoghi.

Materasso di lana di 2ª qualità, del peso di kg. 15, con guscio di tela di lino.

Guanciale di lana di 2ª qualità, del peso di kg. 1, con guscio di tela di lino.

Due coperte di lana, o più, secondo il clima.

Copriletto in cotone.

Due lenzuola di tela di lino.

Federetta » »

Asciugatoi » »

Tavolino da notte di legno dolce verniciato.

Catino, portacatino, mesciacqua, recipiente da pediluvi e vaso fecale di terraglia.

Due sedie impagliate.

Attaccapanni.

Tavolino di legno dolce verniciato ad uso di toaletta e scrivania.

Roma, addì 24 marzo 1907.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

Il numero 228 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 30 dicembre 1906, n. 649, con la quale vennero approvati gli organici del personale dell'amministrazione delle carceri e dei riformatori;

Visto il Reale decreto 15 settembre 1904, n. 571;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento per la carriera degli impiegati dell'amministrazione degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi, e del personale ad essa aggregato, visto, d'ordine Nostro, dal ministro dell'interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO

REGOLAMENTO per la carriera degli impiegati dell'amministrazione degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi e del personale ad essa aggregato.

CAPITOLO I.
Disposizioni preliminari

Impiegati amministrativi - Categorie.

Art. 1.

Gli impiegati dell'amministrazione degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi sono distinti in tre categorie: amministrativa, di ragioneria e d'ordine.

Appartengono alla prima gli ispettori generali, i direttori, i vice direttori e i segretari; alla seconda i contabili e i computisti; alla terza gli ufficiali d'ordine.

Gradi e classi.

Art. 2.

I gradi, le classi e gli stipendi degli impiegati di ciascuna categoria, nonchè il numero di essi, sono determinati dalla tabella *A* annessa al presente regolamento.

Decreti di nomine e di promozioni.

Art. 3.

Si provvede con decreto Reale alle nomine e alle promozioni di grado degli impiegati amministrativi e ai trasferimenti o passaggi dei medesimi da una ad altra amministrazione.

Alle nomine degli alunni e degli incaricati che costituiscono il personale aggregato, alle promozioni di classe e alle disposizioni di destinazione e di tramutamento di tutti gli impiegati, si provvede con decreto Ministeriale.

Incompatibilità.

Art. 4.

L'ufficio d'impiegato dell'amministrazione carceraria e dei riformatori è incompatibile coll'esercizio di qualunque professione, impiego o mestiere.

È incompatibile altresì con la qualità di amministratore, consigliere d'amministrazione, commissario di sorveglianza od altro ufficio in tutte le società costituite a fine di lucro.

Gli impiegati possono essere prescelti come periti giudiziari, previa autorizzazione del Ministero, da concedersi caso per caso.

CAPITOLO II.
Ammissione agli impieghi

Ammissioni in generale - Eccezioni.

Art. 5.

Agli impieghi dell'amministrazione carceraria si è ammessi cominciando dall'alunnato. Si fa eccezione soltanto per i direttori sanitari, secondo la disposizione sancita dall'art. 21 del presente regolamento; e per un terzo dei posti di ufficiale d'ordine che spettano agli ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra in applicazione della legge 19 luglio 1906, n. 372.

La nomina ad alunno è fatta in seguito ad esame di concorso, che viene indetto per un determinato numero di posti ogni qualvolta ve ne sia bisogno.

Concorsi - Requisiti.

Art. 6.

Per essere ammessi ai vari concorsi, gli aspiranti devono provare:

1° di essere cittadini italiani;

2° di aver compiuti i 20 anni e non superati i 30;

3° di aver sodisfatti gli obblighi della leva;

4° di essere dotati di sana e robusta costituzione e andare esenti da difetti o imperfezioni fisiche, fra cui si comprende la statura inferiore alla normale di m. 1.60;

5° di avere sempre tenuto regolare condotta e di essere mai incorsi in alcuna condanna penale;

6° di avere conseguito:

per gli aspiranti agli impieghi della categoria amministrativa, la laurea in giurisprudenza in una delle università del Regno o il diploma finale della scuola di scienze sociali in Firenze, o la laurea conseguita in una delle regie scuole superiori di commercio in Venezia, Genova e Bari, sezione consolare, magistrale o di diritto;

per gli aspiranti agli impieghi della categoria di ragioneria, la licenza di liceo o d'istituto tecnico, o la licenza dalle suddette scuole superiori di commercio, sezione commerciale;

per gli aspiranti agli impieghi della categoria d'ordine, la licenza dal ginnasio o dalla scuola tecnica.

Ammissione dei graduati del Corpo degli agenti di custodia ai concorsi della categoria d'ordine.

Art. 7.

Agli esami di concorso ai posti di alunno nella categoria d'ordine possono essere ammessi i graduati del corpo degli agenti di custodia che, pur trovandosi sprovvisti dei titoli di studio sopraccennati, abbiano serbato sempre ottima condotta, prestato lodevole e ininterrotto servizio per sette anni almeno e non oltrepassata l'età di 35 anni.

Durante il periodo di servizio per l'alunnato, vengono ad essi conservate le competenze del grado.

Ammissione degli ufficiali d'ordine ai concorsi per la carriera di ragioneria.

Art. 8.

Agli esami di concorso pei posti di alunno nella categoria di ragioneria possono essere ammessi anche gli ufficiali d'ordine, purchè provvisti della licenza di ginnasio o di scuola tecnica, contino almeno tre anni di servizio nell'amministrazione, e sieno riconosciuti meritevoli dalla Commissione centrale indicata all'articolo 32.

Domande di ammissione ai concorsi.

Art. 9.

Quando venga notificata l'apertura di un concorso, le relative domande, corredate dei prescritti documenti, sono fatte pervenire al Ministero dell'interno per mezzo dei prefetti delle provincie ove gli aspiranti hanno il loro domicilio.

Esami di concorso.

Art. 10.

Gli ammessi ai concorsi devono sostenere un esame scritto ed orale sulle materie indicate nei programmi stabiliti dal presente regolamento, i quali possono essere mutati per decreto Ministeriale ogni qualvolta si ravvisi necessario.

Le prove scritte sono quattro per l'ammissione agli impieghi di prima categoria, tre per quelli di seconda e due per quelli di terza.

La prova orale può cadere su tutto il programma e deve durare non meno di mezz'ora per ciascun concorrente.

Commissione degli esami.

Art. 11.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta del direttore generale delle carceri, presidente, di un capo divisione del Ministero dell'interno, di un ispettore generale delle carceri, di un consigliere di Corte d'appello o di un sostituto procuratore generale del Re e di un professore universitario, per la categoria amministrativa.

Per la categoria di ragioneria, sono sostituiti, al magistrato, un funzionario di ragioneria del Ministero avente grado non inferiore a quello di capo sezione; e al professore universitario un professore d'istituto tecnico.

Per la categoria d'ordine, la Commissione si compone del vice direttore generale, presidente, di un direttore capo di divisione del Ministero, di un ispettore generale delle carceri, di un direttore degli uffici d'ordine e di un professore titolare di scuola ginnasiale o tecnica.

In caso d'impedimento di uno dei commissari, viene nominato un supplente, scelto nella stessa categoria dei funzionari a cui appartiene il commissario impedito.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della direzione generale delle carceri e dei riformatori.

Gli esami si fanno in Roma, salvo, ove sia ritenuto conveniente, di stabilire con decreto Ministeriale che le prove scritte seguano in determinati capoluoghi di provincia.

Temi d'esame.

Art. 12.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte la Commissione riunita formula, sulle materie del programma, il tema da svolgersi nella giornata.

Consultazioni di testi negli esami.

Art. 13.

Non è permesso ai concorrenti di consultare libri o scritti ancorchè non attinenti al tema, tranne il testo delle leggi; nè di comunicare fra loro o con persone estranee.

I concorrenti che contravvengono a questa disposizione sono, *ipso facto*, esclusi dall'esame.

La Commissione esaminatrice cura l'osservanza di tali disposizioni, ed ha la facoltà di dare i provvedimenti necessari. A tale effetto uno dei commissari resta costantemente nella sala degli esami.

Consegna degli elaborati d'esame - Apertura - Riconoscimento.

Art. 14.

Compiuto il lavoro, ciascun concorrente, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, lo pone in una busta, unitamente ad altra di minor formato entro la quale abbia messo un foglietto col proprio nome, cognome e paternità. Dopo chiuse l'una e l'altra busta, consegna il piego al commissario presente.

Questi vi appone la propria firma colla indicazione della data e dell'ora della consegna.

Al termine di ogni giorno tutte le buste vengono raccolte in pieghi, che sono suggellati alla presenza di uno dei commissari e del segretario, e da essi firmati.

I pieghi sono poi aperti alla presenza della Commissione quando si deve procedere all'esame degli scritti.

Il riconoscimento dei nomi è fatto dopo che tutti gli scritti dei concorrenti siano stati esaminati e giudicati.

Punti per la approvazione.

Art. 15.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova.

Per ottenere l'approvazione, i concorrenti devono riportare non meno dei sei decimi in ogni singola prova scritta, e non meno di sette decimi nel complesso delle prove scritte e nella prova orale.

Risultati degli esami - Precedenza.

Art. 16.

I candidati che ottengono nell'esame la idoneità fino alla concorrenza dei posti per cui fu bandito il concorso, sono nominati alunni e classificati secondo l'ordine dei punti conseguiti. A parità di punti, hanno la precedenza coloro che prestarono servizio utile a pensione in un'amministrazione dello Stato o nell'esercito; a parità di titolo quanto al servizio, hanno la precedenza quelli di età maggiore.

Processi verbali.

Art. 17.

Di tutte le operazioni dell'esame e delle deliberazioni prese dalla Commissione è redatto, giorno per giorno, il processo verbale, che viene sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

Regolarità del procedimento degli esami. Pubblicazione dei risultati.

Art. 18.

Il ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami, decide le contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti, e ordina la pubblicazione dei nomi dei vincitori del concorso con la classificazione ottenuta da ciascuno.

Tirocinio degli alunni.

Art. 19.

Gli alunni devono fare un tirocinio di almeno sei mesi per acquistare le occorrenti cognizioni pratiche e per dar prova della necessaria attitudine.

Questo tirocinio è gratuito se gli alunni esercitano il loro ufficio nel paese ove hanno domicilio. Quando invece siano destinati a prestar servizio fuori del luogo di loro ordinaria dimora, il Ministero può ad essi concedere una indennità mensile, non eccedente le lire cento.

Il compenso agli alunni retribuiti è tratto dalle economie che si verificano sul capitolo del personale dell'amministrazione delle carceri e dei riformatori.

Nomine degli alunni ai posti retribuiti.

Art. 20.

Terminato il tirocinio, gli alunni che hanno dato prova di possedere i requisiti necessari per esercitare convenientemente l'ufficio, acquistano diritto alla nomina ai posti retribuiti che si renderanno vacanti nell'ultimo grado e nell'ultima classe della rispettiva categoria, secondo la graduatoria dell'esame di ammissione.

Gli alunni che al termine del tirocinio semestrale non sono riconosciuti idonei, possono essere tenuti in esperimento per quel periodo di tempo che venga stabilito dalla Commissione di cui all'art. 32, senza che perciò si ritardino le nomine degli altri; e, se in questa ulteriore prova non dànno migliori risultati, sono licenziati, previo parere della Commissione stessa.

Possono egualmente essere licenziati durante il primo e il secondo esperimento, sentita la Commissione predetta, gli alunni che non tengano regolare condotta.

Nomina dei direttori sanitari - Commissione speciale.

Art. 21.

Ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, possono essere nominati, coll'annuo stipendio di L. 4000, ed inclusi nel ruolo dei direttori di 4ª classe, direttori sanitari alienisti pei manicomi giudiziari.

La nomina di questi funzionari è fatta a scelta, dalla Commissione centrale indicata all'art. 32, fra quei sanitari che abbiano già prestato l'opera loro negli istituti medesimi, o che per altri titoli siano ritenuti adatti all'ufficio, e riuniscano tutti i requisiti richiesti per l'ammissione agli impieghi in genere nell'amministrazione, eccettuato quello dell'età che può arrivare a 40 anni.

In tali casi sono aggiunti alla Commissione suddetta altri due membri nelle persone del direttore generale della sanità al Ministero dell'interno e di un professore universitario di psichiatria e clinica psichiatrica.

CAPITOLO III.

Titoli di merito e di anzianità

Titoli di merito.

Art. 22.

Per gli impiegati che serbano ottima condotta e adempiono con diligenza gli obblighi del loro ufficio, costituiscono titoli di merito le pubblicazioni di lavori scientifici, l'essersi distinti nell'esercizio delle proprie attribuzioni, l'avere reso importanti servizi straordinari, massime se non retribuiti, o se prestati in condizioni eccezionali della tranquillità e della salute pubblica, la non breve permanenza in residenze malsane o disagiate.

Per la promozione dei direttori alle prime due classi costituisce titolo di merito l'avere esercitato lodevolmente l'ufficio nei più importanti stabilimenti carcerari, specie se manifatturieri; l'avere compiuto con sodisfazione del Ministero missioni o incarichi straordinari; l'avere esercitato attribuzioni speciali e di fiducia.

Determinazione dell'anzianità.

Art. 23.

L'anzianità degli impiegati è determinata dalla data dell'ultimo decreto di nomina o promozione ad un grado o ad una classe.

In caso di parità di data del decreto di ultima nomina o promozione, si risale ai decreti della nomina o promozione precedente, e così di seguito fino alla prima nomina ad impiego stabile.

La precedenza è determinata dalla classificazione avuta dai concorrenti negli esami per ammissione all'impiego o per promozione.

Nei casi di parità assoluta di tutti gli altri titoli, ed in mancanza di ogni altra disposizione, l'anzianità e la precedenza sono regolate dall'età degli impiegati.

L'incarico di esercitare funzioni superiori a quello del proprio grado non costituisce titolo di precedenza nell'anzianità dei funzionari.

Tempo non computabile nell'anzianità.

Art. 24.

Nel computo dell'anzianità deve essere dedotto il tempo passato in aspettativa per ragioni di famiglia e quello durante il quale l'impiegato sia stato sospeso dalle funzioni, quando ciò venga espressamente stabilito nel decreto che infligge la sospensione, fermo il disposto dell'art. 59.

Ruoli di anzianità.

Art. 25.

I ruoli di anzianità devono essere pubblicati a stampa nel gennaio di ogni anno, dandosene avviso sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno. Nel termine di 60 giorni da quello della pubblicazione dell'avviso, gli impiegati iscritti possono ricorrere al ministro per ottenere la rettifica della propria posizione di anzianità.

Il provvedimento sul ricorso è firmato personalmente dal ministro ed è definitivo.

CAPITOLO IV.

Promozioni

Promozioni di grado.

Art. 26.

Gl'ispettori generali sono nominati, a scelta del ministro, fra i direttori delle due prime classi.

I posti di direttore di ultima classe vengono conferiti ai vice direttori di 1ª classe esclusivamente per titoli di merito.

I posti di vice direttore di 2ª classe si riservano ai segretari e ai contabili in ragione di quattro quinti per esame d'idoneità e di un quinto per titoli di merito: e nei riformatori ai censori di 1ª classe, esclusivamente per esame.

Un turno è stabilito fra i segretari ed i contabili per il conferimento dei due posti per titoli di merito.

I contabili sono scelti fra i computisti in ragione di quattro posti per esame di idoneità e di un posto per titoli di merito.

Promozioni di classe.

Art. 27.

Le promozioni di classe fra gli ispettori generali si fanno per anzianità.

Si conferiscono esclusivamente per titoli di merito le promozioni alle prime due classi dei direttori.

Tutte le altre promozioni di classe hanno luogo per anzianità.

Requisiti per l'ammissione agli esami.

Art. 28.

Agli esami d'idoneità al grado di vice direttore sono ammessi i segretari e i contabili quando abbiano compiuto alla data del decreto che bandisce gli esami stessi, i primi un periodo di cinque anni e gli altri di nove anni di effettivo servizio nell'amministrazione, di cui quattro col grado effettivo di contabile

I contabili forniti della laurea in giurisprudenza o del diploma finale della scuola di scienze sociali di Firenze sono parificati ai segretari, agli effetti dell'ammissione agli esami di vice direttore.

Vi sono ammessi anche i censori di 1ª classe dei riformatori, a cui spetta però unicamente la nomina ai posti che si rendano vacanti in tali istituti.

Agli esami d'idoneità al grado di contabile si ammettono i computisti che contino due anni di anzianità nel grado, sempre alla data del decreto suddetto.

Promozioni di grado con dispensa dagli esami.

Art. 29.

Possono ammettersi alla promozione a vice direttore per titoli quei funzionari che, per singolare distinzione acquistata nel servizio, siano riconosciuti dalla Commissione di cui all'art. 32 degni di essere dispensati dagli esami.

Per i contabili di 1ª classe non si stabilisce limite di anzianità; ma i segretari di 1ª classe debbono avere all'uopo sei anni e i contabili di 2ª classe nove anni di anzianità nella classe rispettiva.

Al grado di contabile con dispensa dagli esami possono essere promossi i computisti di prima classe che - per prova di particolare capacità, di attitudine e di operosità date nell'esercizio del loro ufficio - siano dalla Commissione suddetta riconosciuti degni della dispensa stessa: essi debbono però avere cinque anni di anzianità nella classe.

Ruoli di merito.

Art. 30.

Dei funzionari riconosciuti promovibili per titoli di merito si formano ruoli speciali per ciascun grado, prima delle sessioni di esami. I ruoli si rinnovano ad ogni sessione.

Coloro che ottengono la inscrizione nel ruolo di merito possono però essere preteriti in via temporanea nelle promozioni od anche radiati dal ruolo stesso, quando - per motivi di condotta posteriore alla iscrizione o per prova d'incapacità sopraggiunta - si rendano immeritevoli di farne parte.

La preterizione o la radiazione sono deliberate dalla Commissione, previe le giustificazioni dell'interessato.

Il funzionario che non abbia superato la prova dell'esame, tanto per il posto di vice direttore che per quello di contabile, non può essere promosso per titoli fino alla nuova sessione di esami, malgrado la sua inscrizione nel ruolo di merito.

Nel computo del periodo di servizio si tiene conto anche dell'alunnato.

Condizioni a cui è subordinato il titolo dell' anzianità. Conferimento delle promozioni.

Art. 31.

L'anzianità sola non dà diritto a promozione. Essa deve essere sempre accompagnata da ottima condotta, da diligenza e, quando si tratta di passaggio di grado, da comprovata idoneità a coprire il posto nel grado superiore.

Fatta eccezione delle promozioni al grado di ispettore generale e di quelle derivanti da merito di esame, le promozioni di classe degli ispettori generali sono precedute dal parere della Commissione centrale permanente istituita dall'art. 37 del regolamento 2 febbraio 1902, n. 26, e tutte le altre vengono conferite previo avviso della Commissione indicata allo articolo seguente.

Dei pareri emessi dalla Commissione e delle ragioni che li hanno determinati, tanto nel conferimento delle promozioni quanto nella esclusione dalle medesime, è redatto per ogni seduta apposito verbale.

Commissione per le promozioni.

Art. 32.

La Commissione che designa gli impiegati di ruolo ai quali spetta la promozione per merito o l'esclusione da quella per anzianità, è composta del sotto segretario di Stato per l'interno, presidente, del direttore generale e del vice direttore generale delle carceri e dei riformatori, del direttore capo della divisione che tratta gli affari del personale carcerario, di un altro direttore capo di divisione od ispettore generale a scelta del ministro e di un ispettore generale delle carceri e dei riformatori.

In mancanza del sotto segretario di Stato la Commissione è presieduta dal direttore generale delle carceri.

Per la validità delle deliberazioni di questa Commissione basta la presenza di quattro membri, fra i quali il direttore generale delle carceri e il capo della divisione del personale carcerario, o chi gerarchicamente li rappresenta.

A parità di voti, prevale quello del presidente.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della direzione generale delle carceri e dei riformatori.

Delle deliberazioni è compilato verbale a sottoscriversi da tutti i membri presenti; ma esse non sono esecutorie se non dopo l'approvazione del ministro.

Ammissione ed esclusione dagli esami di promozione.

Art. 33.

Prima degli esami di promozione ai gradi di vice direttore e di contabile, la Commissione di cui all'art. 32 accerta se ciascuno degli aspiranti abbia dato prove di capacità, di diligenza e di buona condotta; e per decreto del ministro possono esserne esclusi coloro pei quali la Commissione stessa abbia emesso giudizio non favorevole, nonchè quelli che siano sottoposti a procedimento penale o che nell'ultimo biennio furono puniti con pena disciplinare superiore alla sospensione dalle funzioni per un mese.

Indennità agli esaminandi.

Art. 34.

Gl'impiegati che non risiedono a Roma e che sono ammessi agli esami di promozione, hanno diritto all' indennità di missione secondo il R. decreto 14 settembre 1862, n. 840, dal giorno precedente gli esami a quello successivo ai medesimi. Perdono però il diritto a tale indennità coloro che siano stati esclusi dagli esami a norma di questo regolamento e quelli che, avendo preso parte a qualcuna delle prove, non si presentino poi, senza giustificato motivo, alle prove successive.

Programma degli esami - Prove.

Art. 35.

I programmi degli esami di promozione sopraindicati sono stabiliti dal presente regolamento.

Le prove sono scritte ed orali, e vengono date innanzi alla stessa Commissione indicata all'art. 11.

Le tesi scritte sono quattro per la carriera amministrativa, e tre per quella di ragioneria; esse si riferiscono alle materie indicate nel programma, e vengono svolte dai candidati in altrettanti giorni, nel periodo di otto ore per giorno.

La prova orale dura non meno di mezz'ora per ciascun candidato.

Sono applicabili agli esami di promozione le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 18.

Graduatoria degli esami - Precedenze.

Art. 36.

Nella graduatoria dell'esame di promozione, i segretari di 1ª classe hanno sempre la precedenza su quelli di 2ª; i segretari tanto di 1ª che di 2ª classe sui contabili non laureati, e questi ultimi sui censori di 1ª classe, indipendentemente dal numero dei punti riportati; i contabili di 1ª classe hanno la precedenza su quelli di 2ª. Così pure i computisti di 1ª classe si antepongono a quelli di 2ª.

A parità di punti tra due funzianari dello stesso grado e della stessa classe, la precedenza è determinata dall'anzianità.

Ritardo della promozione.

Art. 37.

Nonostante il risultato degli esami, può essere ritardata la promozione degli impiegati che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 33.

Condizioni di tempo per le promozioni.

Art. 38.

Gli impiegati dell'amministrazione carceraria non possono essere promossi di grado o di classe se il loro precedente servizio non abbia una durata complessiva corrispondente a due anni per ogni classe nei singoli gradi percorsi.

Promozioni in eccedenza al ruolo.

Art. 39.

Per ragioni di servizio possono essere promossi impiegati in eccedenza del numero stabilito per ciascun grado o per ciascuna classe, purchè nei gradi e nelle classi superiori della rispettiva categoria si abbiano, in complesso, altrettante vacanze di posti, fatta eccezione di quelli della categoria amministrativa che possono competere agli impiegati di ragioneria in conseguenza dell'applicazione degli articoli 26 e 29.

Capitolo V.

Cambi di amministrazione

—

Passaggi per cambio reciproco.

Art. 40.

Nei gradi inferiori a quelli di ispettore generale e di direttore, è consentito agli impiegati dell'amministrazione carceraria di passare ad altra delle varie amministrazioni dipendenti dal Ministero dell'interno, purchè il passaggio avvenga mediante cambio fra due impiegati forniti di titoli equivalenti per l'ammissione in carriera, e che siano provveduti di eguale stipendio.

Per tale provvedimento è necessario il parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 32, in quanto possa interessare gli impiegati dell'amministrazione carceraria, salve le disposizioni che regolano siffatti movimenti nelle altre amministrazioni.

Conservazione dell'anzianità.

Art. 41.

L'impiegato che, in conseguenza delle disposizioni del precedente articolo, passi nei ruoli nell'amministrazione carceraria, conserva in massima la propria anzianità; ma non può, per effetto di essa, occupare nei ruoli medesimi un posto più vantaggioso di quello coperto dall'impiegato col quale fece il cambio.

Trasferimento d'impiegati da altre amministrazioni.

Art. 42.

Il trasferimento d'impiegati da altre amministrazioni dello Stato nell'amministrazione delle carceri e dei riformatori non può essere consentito se non coll'osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 40 e 41.

Capitolo VI.

Personale aggregato

—

Componenti del personale aggregato.

Art. 43.

Al personale amministrativo sono aggregati medici-chirurghi, farmacisti, cappellani, maestri di scuola e insegnanti diversi, agronomi, assistenti agricoli, capi e maestri d'arte, sotto maestri d'arte e suore per gli speciali servizi dei vari stabilimenti.

Vi sono aggiunti altresì inservienti per le manifatture, inservienti per l'amministrazione domestica ed infermieri.

Gli onorari e i salari assegnati al detto personale sono stabiliti dalla tabella *B*, annessa a questo regolamento.

Funzionari - Carattere - Nomine.

Art. 44.

I funzionari del personale aggregato (medici-chirurgi, farmacisti, cappellani, maestri, insegnanti diversi e agronomi) vengono semplicemente incaricati delle rispettive attribuzioni per decreto Ministeriale mediante concorsi per titoli, o a scelta, secondo i casi. Essi non hanno carattere d'impiegati governati, nè diritto a pensione, nè ad altri vantaggi come congedi, aspettative, ecc.

Alla nomina dei medici-chirurgici e dei farmacisti tanto per concorso che a scelta provvede il Ministero sulla relazione e il parere di una Commissione nominata all'uopo dal prefetto della rispettiva provincia, e composta del consigliere delegato, presidente, del medico provinciale e del direttore dello stabilimento presso il quale i nominandi dovranno prestare servizio, o, in difetto, di un funzionario a scelta del prefetto stesso.

Cappellano e maestri.

Art. 45.

All'ufficio di cappellano va, di regola, unito quello di maestro; ma quando il Ministero lo ravvisi necessario, si provvede con appositi maestri alla istruzione civile dei detenuti, e specialmente dei ricoverati nei riformatori.

Scelta del personale tecnico.

Art. 46.

Il personale tecnico è nominato dal Ministero su proposte dei direttori dei singoli stabilimenti, ed è scelto fra persone che hanno i necessari requisiti fisici e morali e di capacità industriale.

Assunzione degl'inservienti e degl'infermieri.

Art. 47.

Il personale di basso servizio e gl'infermieri vengono assunti per decreto ministeriale su proposte dei capi dei rispettivi uffici, e nello stesso modo licenziati quando l'opera loro non è ritenuta necessaria.

Iscrizione del personale tecnico alla Cassa nazionale di previdenza per gli operai.

Art. 48.

Il personale tecnico addetto agli stabilimenti carcerari ha l'obbligo di inscriversi alla Cassa nazionale di previdenza per gli operai, istituita con la legge 17 luglio 1898 n. 350, confermata con le leggi (testo unico) 28 luglio 1901 n. 387 e 13 marzo 1904 n. 101 e modificata con la legge 30 dicembre 1906 n. 685, nel ruolo dei contributi riservati. Esso rilascia a tale effetto alla Cassa della direzione, pel successivo passaggio, la tassa all'uopo stabilita.

Capitolo VII.

Disciplina

—

Pene disciplinari.

Art. 49.

Le pene disciplinari che possono applicarsi agli impiegati dell'amministrazione carceraria e dei riformatori sono:

1° la censura;
2° la sospensione;
3° la dispensa dal servizio;
4° la destituzione.

Di tutte le punizioni si prende nota nello stato di servizio dell'impiegato.

Applicazione delle pene disciplinari.

Art. 50.

Le pene disciplinari superiori alla sospensione dalle funzioni per un mese, o per termine minore con perdita di anzianità, non possono applicarsi senza il previo parere della Commissione di cui all'art. 32.

Uguale procedimento osservasi per l'applicazione dei provvedimenti contemplati negli articoli 11, 12 e 13 del regolamento approvato con R. decreto 5 settembre 1895, n. 603, per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

La Commissione non può deliberare se non dopo che l'impiegato abbia reso per iscritto le sue deduzioni e giustificazioni, per la qual cosa viene al medesimo assegnato un congruo termine dall'amministrazione; salvo alla Commissione stessa di disporre, nei casi dubbi, un supplemento d'istruttoria, o di ordinare che l'accusato comparisca personalmente a discolparsi dinanzi ad essa.

Le deliberazioni della Commissione e i decreti contenenti punizioni disciplinari devono essere motivati.

Di ciascun decreto è comunicata copia autentica all'interessato.

Censura e suoi motivi.

Art. 51.

La censura è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa, e può essere inflitta:

1° per negligenza;

2° per ingiustificata assenza dall'ufficio o per ingiustificato ritardo a ritornare dopo scorso il congedo;

3° per violazione del disposto dell'art. 4 del presente regolamento;

4° per contegno non corretto verso i propri superiori o dipendenti;

5° per irregolare condotta.

Competenza della censura - Ricorso.

Art. 52.

La censura è inflitta, sentite le deduzioni dell'impiegato, con provvedimento del direttore generale o del prefetto.

Contro il provvedimento della censura è ammesso il ricorso al ministro in via gerarchica entro 15 giorni dalla notificazione.

Il decreto del ministro sul ricorso è definitivo.

Sospensione - Sua estensione - Effetti.

Art. 53.

La sospensione è di due gradi:

1° da un giorno ad un mese;

2° da un mese e un giorno a sei mesi.

La sospensione reca la perdita dell'intiero stipendio o di parte di esso, secondo le disposizioni del decreto che la infligge, ma non esonera l'impiegato dal servizio, salvo che sia altrimenti dichiarato nel decreto stesso.

La sospensione è inflitta con decreto ministeriale, contro il quale è ammesso, entro quindici giorni dalla notificazione, il ricorso in via gerarchica al Governo del Re. Sul ricorso è sentita la Commissione di cui all'art. 32.

Sospensione di primo grado e suoi motivi.

Art. 54.

La sospensione di primo grado può essere inflitta:

1° per recidiva nei fatti che diedero motivo a precedente censura o per una maggiore gravità delle cause indicate nell'art. 51;

2° per lieve insubordinazione o per eccitamento all'insubordinazione verso i superiori;

3° per qualsiasi altra mancanza che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine o tolleranza di gravi abusi.

Sospensione di secondo grado e suoi motivi.

Art. 55.

La sospensione di secondo grado può essere inflitta:

1° per recidiva nei fatti che diedero motivo a precedente sospensione di primo grado, o per una maggiore gravità delle cause indicate nei precedenti articoli;

2° per grave insubordinazione o per eccitamento all'insubordinazione seguìto da effetto;

3° per pregiudizio recato agli interessi dello Stato o a quelli dei privati nei loro rapporti con lo Stato, e derivato da negligenza nello adempimento dei doveri d'ufficio;

4° per inosservanza del segreto d'ufficio, quando non abbia prodotto gravi conseguenze.

Mandato di cattura e di comparizione.

Art. 56.

È immediatamente sospeso e, durante la sospensione, esonerato dal servizio, l'impiegato contro il quale sia spiccato mandato di cattura per imputazione di delitto. Ove sia spedito contro di lui mandato di comparizione, o sia egli sottoposto per delitto a giudizio a piede libero, può, nelle forme indicate dai precedenti articoli, essere sospeso ed esonerato dal servizio.

Assoluzione o proscioglimento - Reintegrazione - Provvedimenti disciplinari.

Art. 57.

L'impiegato che sia stato assoluto o prosciolto cessa, di regola, di essere sospeso, e riacquista il diritto agli stipendi in tutto o in parte non percepiti.

Tuttavia l'impiegato può essere sottoposto a provvedimenti disciplinari colle norme stabilite dal presente regolamento, nonostante che sia intervenuta sentenza di assoluzione, od ordinanza di non farsi luogo a procedimento per insufficienza d'indizi, o sentenza od ordinanza che giudichi il fatto non costituire reato ai termini di legge, dichiari o prescritta o altrimenti estinta l'azione penale, ovvero non siasi potuto procedere o siasi arrestata l'azione per difetto o desistenza d'istanza privata.

Quando l'impiegato, nonostante l'avvenuta assoluzione, sia riconosciuto meritevole di sospensione, non riacquista il diritto agli stipendi in tutto o in parte perduti.

Condanna penale e suoi effetti.

Art. 58.

L'impiegato condanna con sentenza passata in giudicato, a pena restrittiva della libertà personale, quando non sia il caso di applicare la dispensa dal servizio o la destituzione, è sospeso finchè non abbia scontata la pena, con perdita dell'anzianità e dell'intiero stipendio o di parte di esso.

Effetti della sospensione nell'anzianità.

Art. 59.

In qualsiasi caso di revoca della sospensione, che abbia prodotto perdita dell'anzianità, si stabilisce nel relativo decreto se e per quali motivi l'impiegato abbia diritto a riacquistare l'anzianità perduta.

Riconosciuto tale diritto, se durante la sospensione siano avvenute promozioni di funzionari che lo seguivano nel ruolo, i promossi rimangono al loro posto, ma il primo posto vacante nel grado o nella classe deve essere conferito all'impiegato già sospeso, il quale riprende, a tutti gli effetti, il posto di anzianità che aveva nel giorno della sospensione.

Dispensa dal servizio e suoi effetti.

Art. 60.

La dispensa dal servizio è ordinata con decreto Reale, e produce

la perdita del grado o dello impiego, salvo il diritto alla pensione od alla indennità ai termini di legge.

Dispensa dal servizio e sue cause.

Art. 61.

S'incorre nella dispensa dal servizio, indipendentemente da ogni azione penale:

1° per recidiva nelle mancanze che diedero motivo a precedente sospensione di secondo grado, o per una maggiore gravità delle cause indicate nei precedenti articoli;

2° per grave abuso d'autorità;

3° per grave abuso di fiducia;

4° per inosservanza del segreto d'ufficio con pregiudizio dello Stato o dei privati;

5° per mancanza contro l'onore, la quale abbia destato grave scandalo nel luogo dove l'impiegato esercita le proprie funzioni, e per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso morale;

6° per offese alla persona del Re, alla Famiglia Reale, alle camere legislative;

7° per pubblica manifestazione di opinioni ostili alle vigenti istituzioni;

8° per gravi atti d'insubordinazione contro l'amministrazione in genere e i superiori in ispecie, commessi pubblicamente con evidente scandalo od offesa del principio di disciplina e di autorità.

Destituzione e suoi effetti.

Art. 62.

La destituzione è pronunciata per decreto Reale e produce la perdita del grado e dell'impiego, e gli altri effetti portati dalle norme generali vigenti.

Cause che determinano la destituzione.

Art. 63.

S'incorre nella destituzione, indipendentemente da ogni azione penale:

1° per recidiva nelle mancanze previste nei precedenti articoli, o per una maggiore gravità di esse;

2° per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito, o per connivente tolleranza di tali abusi commessi da impiegati dipendenti;

3° per l'accettazione di qualsiasi compenso, o per qualunque partecipazione a benefizi ottenuti o sperati, dipendenti da affari trattati dall'impiegato stesso per ragioni d'ufficio;

4° per violazione dolosa dei segreti d'ufficio con pregiudizio dello Stato o dei privati, o con pericolo di perturbazione della pubblica sicurezza.

Altre cause della destituzione.

Art. 64.

S'incorre inoltre nella destituzione:

1° per qualsiasi condanna passata in giudicato, riportata per delitti contro la patria, o contro i poteri dello Stato o contro il buon costume, ovvero per delitto di peculato, concussione, corruzione, falsità, furto, truffa, appropriazione indebita, o per altro delitto che costituisca mancanza contro l'onore;

2° per qualsiasi condanna che porti seco l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza.

Disciplina dei funzionari aggregati.

Art. 65.

Ai funzionari del personale aggregato (medici, farmacisti, cappellani, maestri, agronomi) si applicano le norme disciplinari stabilite per gli impiegati amministrativi, fatta eccezione pei medici e pei maestri di ciò che si riferirce all'obbligo imposto dall'art. 4.

Disciplina del personale tecnico.

Art. 66.

Incorrono in punizioni disciplinari gli assistenti agricoli, i capi e maestri d'arte, e i sotto maestri d'arte che, tanto nella vita privata quanto nell'esercizio del loro ufficio, non tengono buona condotta, o contravvengono in qualunque modo alle prescrizioni del regolamento e agli ordini della direzione.

Possono perciò infliggersi ad essi le punizioni seguenti:

1° rimprovero del direttore;

2° ammonizione fatta dal direttore alla presenza della Commissione locale di disciplina;

3° sospensione dallo stipendio o da una parte di esso per non più di quindici giorni e con l'obbligo di prestare servizio, da infliggersi dalla Commissione suddetta;

4° sospensione dall'ufficio e dallo stipendio o da una parte soltanto di questo e allontanamento dalla casa penale per un periodo di tempo dai 15 ai 60 giorni, da infliggersi dal Ministero su proposta della Commissione suddetta;

5° destituzione per disposizione del Ministero, sempre su proposta della Commissione.

I contravventori sono sempre ascoltati nelle loro discolpe prima della inflizione del gastigo; e contro quello comminato col n. 3 è ammesso il ricorso in via gerarchica al Ministero.

La Commissione locale di disciplina è quella medesima stabilita per il personale di custodia.

Se la gravità della mancanza sia tale da reclamare, anche per ragioni di disciplina della casa, l'immediato allontanamento del dirigente, assistente tecnico o capo d'arte, il direttore ha facoltà di disporlo, sotto la propria responsabilità, salve le proposte da sottoporsi al Ministero dalla summentovata Commissione.

Punizioni degli inservienti e degl'infermieri.

Art. 67.

Il personale di basso servizio e gl'infermieri addetti agli stabilimenti carcerari, che contravvengono ai loro doveri, vanno soggetti, secondo la entità delle loro mancanze, alle seguenti punizioni:

1° ammonizione del direttore;

2° ritenuta di un quarto della paga da uno a dieci giorni, con l'obbligo di prestare servizio, a disporsi dal direttore;

3° sospensione dalla intera paga e dalle funzioni per un periodo di tempo da dieci giorni a due mesi, da infliggersi dalla Commissione locale di disciplina;

4° licenziamento, a cui provvede il Ministero, su proposta della Commissione suddetta.

La Commissione locale di disciplina è quella medesima stabilita per il personale di custodia.

Nessuna punizione è inflitta senza aver prima ascoltato le discolpe dell'accusato.

I colpiti dal gastigo della ritenuta sulla paga e della sospensione possono ricorrere per via gerarchica al Ministero.

È in facoltà del direttore di disporre in casi gravi l'immediato allontanamento del colpevole dallo stabilimento, salve le decisioni superiori.

Procedimenti e condanne penali a carico degli appartenenti al personale tecnico, di basso servizio e degli infermieri.

Art. 68.

A carico degli appartenenti al personale tecnico, di basso servizio e degli infermieri, contro cui sia stato spiccato mandato di cattura o di comparizione, oppure iniziato procedimento penale, o che siano stati condannati a pena restrittiva della libertà personale, si applicano le disposizioni stabilite negli articoli 56, 57, e 58.

CAPITOLO VIII.

Disposizioni speciali e transitorie

Gerarchia - Sostituzioni - Reggenze.
Art. 69.

Nelle direzioni degli stabilimenti carcerari, il direttore, in caso di assenza, è sostituito dal vice direttore: mancando anche il vice direttore, la temporanea reggenza dell'ufficio compete al segretario, e dopo di lui al contabile, a cui succedono in quest'ordine gerarchico di precedenza gli altri funzionari inferiori per categoria o per stipendio.

Nelle direzioni delle carceri giudiziarie, alle quali non è, d'ordinario, addetto un contabile, la temporanea reggenza dell'ufficio, in mancanza del direttore e degli altri funzionari della prima categoria, può venire affidata agli impiegati inferiori per ordine di categorie e di stipendio, purchè ne siano ritenuti capaci e ne assumano la responsabilità.

Tutte le volte che le necessità del servizio lo richiedano, possono i vice direttori essere incaricati di reggere le direzioni di stabilimenti di minore importanza.

Reggenza del contabile - Cumulo di attribuzioni.
Art. 70.

Quando la temporanea reggenza di uno stabilimento resta per forza di circostanze affidata al contabile, ai sensi del precedente articolo, la firma dei relativi ordini viene assunta da un altro impiegato da designarsi dal Ministero.

Direttore - Estensione di funzioni - Aiuti.
Art. 71.

Negli stabilimenti penali in cui non è destinato il vice direttore, i doveri e le attribuzioni di questo fanno carico al direttore su cui gravano le inerenti responsabilità. Egli è perciò obbligato a tenere di sua mano specialmente i registri di controllo alla cassa e di compilare gli ordini di riscossione e di pagamento e gli ordini di carico e di scarico del materiale. Quando però le esigenze del servizio siano tali da metterlo nella impossibilità di attendervi personalmente, il direttore, per la esecuzione materiale di siffatte scritturazioni, è in facoltà di valersi dell'aiuto di impiegati dipendenti, esclusi però sempre i contabili.

Rifiuto o ritardo a raggiungere la destinazione.
Art. 72.

Il funzionario dell'amministrazione delle carceri, qualunque sia il suo grado, che si ricusi di raggiungere la destinazione datagli o non la raggiunga di fatto nel termine stabilito, è dichiarato dimissionario.

Cauzione dei contabili.
Art. 73.

I contabili prestano una cauzione di tremila lire mediante deposito di tale somma nelle casse dello Stato, o vincolando titoli del debito pubblico la cui rendita, ragguagliata al corso medio dell'ultimo semestre, rappresenti il capitale suddetto.

La cauzione può essere costituita, per una parte non superiore ai due terzi, mediante la trattenuta dell'aumento di stipendio conseguito dall'impiegato colla promozione al grado di contabile, senza tener conto degli eventuali aumenti sessennali già ottenuti per ragione di anzianità di servizio.

Funzioni di contabile ai computisti.
Art. 74.

Ai computisti di 1ª classe possono essere affidate le funzioni di contabile negli stabilimenti di minore importanza, per sopperire a deficienze di personale e a necessità di servizio.

In tal caso costoro sono tenuti a prestare una cauzione di millecinquecento lire nei modi indicati dall'articolo precedente. Fino a che conservano tale ufficio, compete ad essi una gratificazione annua di duecentocinquanta lire, la quale può essere loro trattenuta per la costituzione della cauzione, a norma dell'articolo medesimo.

Missioni - Destinazioni temporanee al Ministero.
Art. 75.

È in facoltà del Ministero di valersi dell'opera di funzionari dell'amministrazione per missioni straordinarie; e specialmente di quella dei direttori, ritenuti all'uopo più adatti, per visite ed ispezioni a stabilimenti carcerari.

Per l'adempimento di particolari incarichi, e principalmente per la revisione delle contabilità degli stabilimenti carcerari, possono essere destinati in servizio temporaneo al Ministero, senza diritto ad alcuna indennità speciale, funzionari di ogni categoria dell'amministrazione delle carceri, purchè non abbiano grado superiore a quello di vice direttore.

La scelta di questo personale è fatta, volta per volta, dalla Commissione centrale permanente tra coloro che siano qualificati ottimi dalle rispettive autorità dirigenti ed abbiano inoltre provata e notoria attitudine all'ufficio cui vengono chiamati.

Ciò non di meno se, dopo un esperimento di sei mesi, tali impiegati saranno ritenuti disadatti alle attribuzioni loro affidate, verranno, previo il parere della suddetta Commissione, rimandati agli stabilimenti in provincia.

A tali disposizioni si fa eccezione per gli impiegati da chiamarsi ai gabinetti con incarichi speciali e fiduciari, non potendo la scelta di essi andar soggetta ad alcuna restrizione.

Alloggio gratuito e a pagamento.
Art. 76.

Hanno diritto all'alloggio gratuito nei fabbricati degli stabilimenti, o, in mancanza, a spese dell'amministrazione, gli ispettori generali di 2ª classe e i direttori, nella misura indicata dalla tabella *C* annessa al presente regolamento. Quando sono incaricati della direzione di uno stabilimento, l'alloggio o l'indennità relativa spettano pure ai vice direttori.

Hanno egualmente diritto all'alloggio gratuito nei fabbricati dello stabilimento tutti gli impiegati amministrativi e il personale aggregato nelle località indicate nella tabella *D*.

Tutti gli altri impiegati che occupano alloggi negli stabilimenti devono corrisponderne l'affitto nella somma determinata dal Ministero.

Indennità di residenza disagiata.
Art. 77.

A tutto il personale amministrativo ed aggregato addetto a stabilimenti posti in località assolutamente isolate o malsane, è assegnata una indennità, giusta la tabella *E*.

Onorari al personale aggregato e assegni a quello di basso servizio.
Art. 78.

Il personale aggregato e quello di basso servizio hanno diritto agli onorari ed assegni stabiliti dalla tabella *B* annessa al presente regolamento.

Per i medici-chirurghi si attuerà subito una nuova repartizione di onorari in dipendenza dello aumento portato al relativo capitolo del bilancio dalla legge 30 dicembre 1906, n. 649, ed in rapporto alla effettiva importanza degli stabilimenti cui sono addetti e al numero dei sanitari medesimi che vi prestano attualmente servizio.

Abrogazione delle disposizioni precedenti.
Art. 79.

Tutte le disposizioni precedenti, contrarie a quelle del presente regolamento, sono abrogate.

Roma, addì 24 marzo 1907.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

Tabella A.
Art. 2 del regolamento

—

Ruolo organico del personale amministrativo degli stabilimenti carcerari e dei riformatori governativi.

GRADI	Classi	Posti per grado	Posti per classe	Stipendio annuo individuale	Stipendio annuo per classe	Spesa per categoria
Carriera amministrativa						
Ispettori generali	1ª	4	2	7000	14000	
	2ª		2	6000	12000	
Direttori	1ª	100	10	6000	60000	
	2ª		25	5000	125000	
	3ª		30	4500	135000	
	4ª		35	4000	140000	753500
Vice direttori	1ª	50	15	3500	52500	
	2ª		35	3000	105000	
Segretari	1ª	50	20	2500	50000	
	2ª		30	2000	60000	
Alunni	—	8	—	—	—	
Carriera di ragioneria						
Contabili	1ª	90	40	3000	120000	
	2ª		50	2500	125000	
Computisti	1ª	60	35	2000	70000	352500
	2ª		25	1500	37500	
Alunni	—	8	—	—	—	
Carriera d'ordine						
Ufficiali d'ordine	1ª	90	20	2500	50000	
	2ª		30	2000	60000	
	3ª		40	1500	60000	170000
Alunni	—	5	—	—	—	
Totali		465				1276000

Roma, 24 marzo 1907.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

Tabella B
Art. 43 del regolamento.

Onorari ed assegni al personale aggregato.

	Assegni annui minimi	Assegni annui massimi
Funzionari		
Medici-chirurghi (1)	400	2500
Farmacisti	200	1800
Cappellani	200	1800
Maestri di scuola	200	1500
Insegnanti diversi	200	600
Suore	200	600
Agronomi	1800	3800
Assistenti agricoli	700	1500
Capi e maestri d'arte	1200	3000
Sotto maestri d'arte	700	1000
Personale di basso servizio		
Inservienti	300	1000 (oltre il vitto)
Infermieri	500	1000 (oltre il vitto)

(1) Per gli stabilimenti qui sotto indicati l'assegno è il seguente:

	Minimo	Massimo
Castiadas	2500	3500
Pianosa	2500	3200
S. Stefano	2000	2600

Roma, 24 marzo 1907.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

Tabella C.
Articolo 76 del regolamento.

Elenco delle località nelle quali è dovuta ai funzionari indicati nell'art. 76 del regolamento, in mancanza dell'alloggio, una corrispondente indennità.

Categoria	LOCALITA	STATO DI FAMIGLIA: Celibi o vedovi senza prole	Ammogliati senza prole od ammogliati o vedovi con non più di un figlio, di età inferiore ai 7 anni	Ammogliati o vedovi con prole di età superiore ai 7 anni
1	Civitavecchia - Roma	500	700	1000
2	Bari - Lecce - Taranto	400	650	800
3	Caltanissetta - Campobasso - Reggio Calabria	375	600	750
4	Aquila - Forlì - Santa Maria Capua Vetere	350	550	700
5	Aversa - Bologna - Pesaro - Potenza - Brescia	325	500	650
6	Catania - Foggia - Gerace-Livorno-Lucera - Siracusa - Termini Imerese - Trapani	300	450	600
7	Cassino - Modica	250	400	500
8	Favignana - Nicastro - Saluzzo - Volterra	225	350	450
9	Finalborgo - Milazzo - Portoferraio - Sarzana - Soriano nel Cimino - Nuoro - Monteleone di Calabria	200	300	400

Roma, 24 marzo 1907.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

Tabella D
Articolo 76 del regolamento

Elenco degli stabilimenti nei quali il personale amministrativo od aggregato ha diritto all'alloggio gratuito.

1. Asinara . . . . Casa penale
2. Bitti . . . . id.
3. Cagliari . . . . id.
4. Capraia . . . . id.
5. Castelfranco Emilia. . id.
6. Castiadas . . . . id.
7. Favignana . . . . id.
8. Gorgona . . . . Casa penale
9. Isili . . . . id.
10. Maddalena . . . . id.
11. Montelupo Fiorentino. Man. giud.
12. Nisida . . . . Casa penale
13. Pianosa . . . . id.
14. Portolongone . . . . . . id.
15. Procida . . . . Casa penale
16. Saliceta San Giuliano. . id.
17. San Lazzaro Parmense. Riformatorio
18. Santo Stefano . . . . . . Ergastolo
19. Sulmona . . . . . . Casa penale
20. Torino (Generala). . . Riformatorio

Roma, 24 maggio 1907

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

Tabella E.
Art. 77 del regolamento

Indennità annuali assegnate al personale addetto a stabilimenti posti in alcune località isolate.

QUALITÀ	STATO DI FAMIGLIA	A Castiadas - Isili		B Bitti - Pianosa		C Asinara - Capraia Gorgona - Santo Stefano	
		Pei primi due anni	Dopo i primi due anni	Pei primi due anni	Dopo i primi due anni	Pei primi due anni	Dopo i primi due anni
Direttori	Celibi o vedovi senza prole	600	800	400	600	200	400
	Ammogliati senza prole	800	1000	500	700	300	500
	Ammogliati o vedovi con prole	1000	1200	600	800	400	600
Vice direttori	Celibi o vedovi senza prole	400	600	300	400	180	250
	Ammogliati senza prole	500	700	350	450	250	320
	Ammogliati o vedovi con prole	600	800	400	500	320	400
Segretari e contabili	Celibi o vedovi senza prole	300	500	250	300	150	200
	Ammogliati senza prole	400	600	300	350	200	250
	Ammogliati o vedovi con prole	500	700	350	400	250	300
Computisti e uff. d'ordine	Celibi o vedovi senza prole	250	350	150	200	120	150
	Ammogliati senza prole	300	400	200	250	150	180
	Ammogliati o vedovi con prole	350	450	250	300	180	220
Alunni	Celibi o vedovi senza prole	200	300	140	180	110	130
	Ammogliati senza prole	250	350	160	220	140	160
	Ammogliati o vedovi con prole	300	400	230	280	170	200
Medici - farmacisti - agronomi	Celibi o vedovi senza prole	300	500	250	300	150	200
	Ammogliati senza prole	400	600	300	350	175	250
	Ammogliati o vedovi con prole	500	700	350	400	200	300
Cappellani	. . . .	300	500	250	300	150	200

Roma, 24 marzo 1907.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

PROGRAMMI

per gli esami di ammissione ai posti di alunno

(Art. 10 del regolamento)

PRIMA CATEGORIA

—

Carriera amministrativa

—

Esame scritto.

I. — Diritto penale.
II. — Diritto amministrativo.
III. — Economia politica e scienza delle finanze.
IV. — Lingua francese: traduzione dall'italiano in francese.

Esame orale.

I. — Diritto civile: Della proprietà - Delle obbligazioni - Dei contratti - Dei quasi contratti e delle prove - Dei privilegi - Delle ipoteche.

II. — Diritto costituzionale: Del Governo monarchico rappresentativo - Della divisione dei poteri - Prerogative della Corona secondo lo Statuto italiano - Istituzione e composizione del Senato - Attribuzione del Parlamento - Privilegi parlamentari - Dei ministri e della responsabilità parlamentare - Dell'ordine giudiziario e dei giurati - Dei diritti guarentiti ai cittadini dallo Statuto.

III. — Diritto amministrativo: Degli uffici dello Stato necessari e contingenti - Dello Stato, della Provincia, del Comune, delle Associazioni o dei Corpi morali - Del Demanio pubblico - Dell'opera e dei beni dei privati che si richieggono per ragioni di pubblica utilità - Della forza pubblica - Delle funzioni elettive e dei servizi retribuiti.

— Dei Collegi consultivi nella pubblica amministrazione - Delle obbligazioni dello Stato e del Comune come persone private - Dell'esercizio dell'autorità pubblica, dei rappresentanti dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.

IV. — Diritto penale: Delle teorie di diritto penale - Beccaria - Romagnosi - Rossi - Scuola moderna - Definizioni, distinzione e genesi del reato - Classificazione dei reati - Nozioni razionali e storiche della pena e teoria della sua applicazione - Dei sistemi penitenziari.

V. — Economia politica: Del concetto della ricchezza e della scienza economica - Della produzione della ricchezza e del capitale - Delle forze naturali, degli scambi, della moneta e del credito - Della legge dell'offerta e della domanda, del salario, dell'interesse e del profitto.

VI. — Storia e geografia: Avvenimenti dal 1796 al 1815 - Trattato di Vienna - Fatti che condussero alla costituzione del Regno d'Italia - Divisioni generali della superficie terrestre - Confini dei vari Stati d'Europa - Geografia speciale dell'Italia - Linee principali di comunicazione - Divisioni amministrative - Prodotti.

VII. - 1. — Ordinamento giudiziario e giurisdizioni speciali, nelle loro linee generali;
2. — Legge sul Consiglio di Stato e relativi regolamenti;
3. — Legge sulla Corte dei conti;
4. — Legge sul contenzioso amministrativo;
5. — Legge sui conflitti di attribuzione;
6. — Legge e regolamento sull'ordinamento della giustizia amministrativa;
7. — Legge e regolamento di pubblica sicurezza;
8. — Legge e regolamento sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica;
9. — Legge sulle opere pubbliche;
10. — Legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato e regolamento relativo.

SECONDA CATEGORIA

—

Carriera di ragioneria

—

Esame scritto.

I. — Nozioni elementri di diritto costituzionale ed amministrativo italiano:

1. — Statuto fondamentale del Regno - Forma del Governo - Il Re - La Famiglia Reale - I poteri dello Stato - Diritti e doveri dei cittadini - Il Senato - La Camera dei deputati - I ministri - L'ordine giudiziario - Le istituzioni provinciali e comunali.

2. — Circoscrizione territoriale ed amministrativa del Regno - Ordinamento ed attribuzioni delle varie amministrazioni centrali - Consiglio di Stato - Corte dei conti - Avvocatura erariale - Amministrazioni provinciali, specialmente quelle dipendenti dai Ministeri dell'interno, delle finanze e del tesoro.

II. Nozioni elementari di economia politica e di scienza delle finanze:

1. — Ricchezza e suoi fattori - Scambio - Valore - Moneta - Credito - Banche - Proprietà - Rendita - Salario - Interesse - Profitto - Consumo della ricchezza - Varie specie di consumi

2. — Demanio e beni pubblici - Redditi patrimoniali degli enti pubblici - Tributi e loro classificazione - Debito pubblico - Credito comunale e provinciale - Monopolî e servizi pubblici - Bilanci pubblici - Spese pubbliche.

III. — Ragioneria e aritmetica applicata:

1. — Azienda ed amministrazione economica e loro classificazione - Il patrimonio - Funzioni ed organi dell'amministrazione economica - Valutazione dei singoli elementi patrimoniali - L'inventario - Il preventivo - L'esercizio - Le scritture - Il rendiconto - Azienda dello Stato - Aziende pubbliche minori - Controllo interno ed esterno su queste aziende.

2. — Interessi semplici e composti - Annualità ed ammortamenti - Fondi pubblici e privati e computi ad essi relativi - Conti correnti nei vari casi e nei vari metodi - Riparti e loro applicazioni - Miscugli e alligazioni - Adeguati.

Esame orale.

I. — Le materie delle prove scritte.

II. — Nozioni di diritto civile e commerciale:

1. — Proprietà - Obbligazioni - Contratti - Quasi contratti - Prove.

2. — Libri di commercio - Società commerciali - Lettere di cambio - Effetti di cambio.

III. — Statistica: Concetto generale della statistica - Sue divisioni principali - Raccolta dei dati - Medie statistiche - Strumenti della statistica - Operazioni principali della statistica ufficiale - Ordinamento degli uffici di statistica - Importanza pratica delle statistiche ufficiali - Statistica finanziaria.

IV. — Storia e geografia: Nozioni sommarie di storia d'Italia dalla rivoluzione francese al 1815 - Trattato di Vienna - Fatti che condussero alla costituzione del Regno d'Italia - Nozioni sommarie sulle origini e sulla storia della Casa Savoia - Geografia speciale d'Italia - Linee principali di comunicazione - Divisioni amministrative - Prodotti.

V. — Traduzione dall'italiano in francese.

TERZA CATEGORIA

—

Carriera d'ordine.

Esame scritto.

I. — Svolgimento di un tema sopra una delle materie dell'esame orale.

II. — Quesito di aritmetica - Saggio di calligrafia (desunto dai lavori scritti).

Esame orale.

Nozioni di storia d'Italia contemporanea - Cenni sulla geografia d'Italia.

Nozioni sull'ordinamento politico ed amministrativo del Regno.

PROGRAMMI
per gli esami di promozione

PRIMA CATEGORIA

Carriera amministrativa.

Esame di promozione a vice direttore.

Prove scritte.

1. Diritto penale e procedura penale.
2. Diritto civile.
3. Economia politica e statistica.
4. Ordinamento delle carceri e dei riformatori (Prova pratica).

Prove orali.

1. Codici penale e di procedura penale.
2. Codice civile.
3. Disposizioni positive di diritto amministrativo e commerciale
4. Leggi, regolamenti e capitolati sul servizio carcerario e sui riformatori.

SECONDA CATEGORIA

Carriera di ragioneria.

Esame di promozione a contabile.

Prove scritte.

1. Ordinamenti delle carceri e dei riformatori - Capitolati relativi.
2. Economia politica.
3. Contabilità carceraria (prova pratica).

Prove orali.

1. Materie delle prove scritte.
2. Disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sulla Corte dei conti, sulle tasse di registro e bollo.
3. Disposizioni sugli stipendi, sull'aspettativa e disponibilità e sulle pensioni degli impiegati civili dello Stato.
4. Aritmetica bancaria e commerciale.

Roma, addì 24 marzo 1907.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

Il numero 218 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 8 aprile 1906, n. 141, sullo stato giuridico degli insegnanti delle scuole medie;

Veduta la legge 8 aprile 1906, n. 142, sullo stato economico degli insegnanti stessi;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1906, n. 723;

Sentito il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le annesse disposizioni regolamentari per l'applicazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 6 della legge 8 aprile 1906, n. 141, che saranno firmate, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
RAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

NORME regolamentari in applicazione degli articoli 1 2, 3, 4, 6 della legge 8 aprile 1906, n. 141.

Concorsi

Art. 1.

I concorsi alle cattedre delle scuole medie governative (ginnasi, licei, scuole tecniche, istituti tecnici e nautici, scuole complementari e normali) e degli istituti pubblici di educazione femminile, hanno luogo per titoli e per esame.

Gli istituti pubblici di educazione femminile, cui sono estesi gli effetti del comma precedente, sono quegli istituti, educandati, conservatori o collegi, dipendenti dal Ministero dell'istruzione, nei quali si fanno studi secondari secondo i programmi delle scuole medie o secondo programmi che dal ministro siano giudicati equivalenti.

Art. 2.

Ogni concorso generale sarà bandito per un numero determinato di posti di ruolo, o per un numero determinato di posti d'incarico per quelle discipline speciali, per le quali la legge non ammette che incarichi.

Tale numero sarà fissato tenendo conto dei posti che presumibilmente si renderanno vacanti nel biennio successivo all'avviso di concorso.

Art. 3.

Coloro che intendono di prendere parte ai concorsi generali debbono inviare al Ministero, entro il tempo che sarà indicato dal relativo bando e che non potrà essere minore di un mese dalla data del bando stesso, la domanda in carta bollata da L. 1.20, corredata dei seguenti documenti:

1° attestato di nascita, dal quale risulti che l'aspirante non abbia oltrepassato il 35° anno d'età, tranne che si tratti di persona in servizio governativo, ovvero che abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della sua età rispetto al limite dei 35 anni, e salve le disposizioni del 2° capoverso dell'art. 39 della legge 8 aprile 1906, n. 142, del 2° capoverso dell'art. 14 della legge 8 aprile 1906, n. 141, e dell'art. 57 del regolamento approvato col R. decreto 29 luglio 1906, n. 469;

2° certificato di un medico provinciale, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei suoi doveri;

3° fede penale, di data non anteriore agli ultimi tre mesi;

4° certificato di moralità di data recente, rilasciato nelle forme prescritte dall'art. 5;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° laurea universitaria, o diploma che abiliti all'insegnamento per cui è bandito il concorso, o certificato rilasciato dal Ministero dell'istruzione a' termini dell'art. 2, comma 1°, della legge 8 aprile 1906, n. 141, e altri diplomi eventualmente richiesti e specificati nell'avviso di concorso in conformità delle disposizioni riguardanti la riunione degli insegnamenti;

7° specchietto dei punti riportati negli esami speciali sostenuti nelle Università o negli Istituti superiori e negli esami pel conseguimento della laurea o del diploma;

8° cenno riassuntivo degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco in carta semplice di tutti i documenti, con esatta indicazione del luogo dove dovranno essere restituiti.

Ai documenti predetti i concorrenti potranno aggiungere tutti gli altri titoli, che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse, o le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

I documenti dovranno essere presentati in originale o in copia legalmente autenticata.

Saranno dispensati dal presentare il documento n. 5 i cittadini delle provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato quand'anche manchino della naturalità, e dal presentare i documenti 1, 2, 3, 4, 5 i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative.

I concorrenti a più cattedre dovranno presentare tante domande quante sono le cattedre alle quali aspirano e unire a ciascuna domanda copia autentica dei documenti.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice giudicherà della regolarità formale dei documenti col concorso dell'Amministrazione centrale.

La validità dei titoli d'ammissione ai concorsi per ciascuna cattedra dei diversi gradi e ordini di scuole, quando non è stabilita per legge, è quella riconosciuta dal Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 5.

L'attestato di moralità sarà rilasciato dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto, e sentito l'avviso della Giunta comunale, dal sindaco del Comune in cui il candidato dimora. Nel caso in cui questi non abiti nel Comune da oltre un biennio, dovrà presentare anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dal sindaco del Comune dove avrà abitato precedentemente.

Art. 6.

Per le materie indicate nell'art. 11 la maggioranza della Commissione giudicatrice del concorso sarà composta di membri scelti dal ministro fra quei professori o liberi docenti di Università e di Istituti superiori, che verranno designati, con votazione individuale e segreta, dagli insegnanti delle Facoltà e degli Istituti superiori.

La votazione avrà luogo presso ciascuna Facoltà e presso ciascun Istituto superiore, cui spetti tale designazione a norma del citato art. 11, nel giorno e nell'ora che saranno indicati con ordinanza ministeriale. Avranno diritto di parteciparvi tutti i professori e i liberi docenti della Facoltà o dell'Istituto superiore, designando ciascuno cinque nomi. Presenzierà il rettore o capo dell'Istituto, o chi ne fa le veci, il quale, raccolte le schede, le invierà subito, in piego suggellato su cui apporrà la sua firma, al Ministero, che, con l'intervento del presidente o del vice presidente della sezione della Giunta del Consiglio superiore per l'istruzione media, procederà allo spoglio delle schede formando l'elenco dei designati. Il Ministro farà la sua scelta fra i dieci, che avranno riportato il maggior numero di voti.

Art. 7.

I membri delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per le materie indicate nell'art. 11, che devono essere nominati direttamente dal ministro, saranno scelti fra i capi di Istituto e i professori ordinari delle scuole medie di grado superiore, comprendendosi fra questi anche coloro, che, per ragione d'organico o per riunione d'insegnamenti obbligatoria per legge, insegnino contemporaneamente in Istituti di primo o di secondo grado.

Art. 8.

I membri della sezione della Giunta del Consiglio superiore per l'istruzione media non potranno far parte delle Commissioni giudicatrici dei concorsi.

Nessuna Commissione potrà avere due membri appartenenti allo stesso Istituto secondario.

Art. 9.

Nessuno potrà far parte di una Commissione giudicatrice per la stessa materia più di due volte consecutive.

Art. 10.

Per ogni concorso la Commissione giudicatrice sarà formata entro un mese dalla chiusura del concorso.

Art. 11.

I membri della maggioranza delle Commissioni giudicatrici dei concorsi, con le norme dell'art. 6, saranno designati:

dalle Facoltà di lettere e filosofia delle RR. Università e della R. Accademia scientifico-letteraria di Milano e dalla sezione di filologia e filosofia del R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze, per le cattedre di

lettere italiane e lingua italiana, storia e geografia . . . . } in tutte le scuole medie;

lettere latine e greche . . . . ., filosofia . . . . } nei licei;

pedagogia . . . . — nelle scuole normali;

materie letterarie . . . . — nei ginnasi (classi superiori e inferiori);

dalle Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali delle RR. Università e dalla sezione di scienze fisiche e naturali del R. Istituto di studi superiori in Firenze per le cattedre di

fisica . . . ., chimica . . . ., storia naturale . . . . } in tutte le scuole medie;

dalle Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali delle RR. Università, dalle scuole di applicazione per gl'ingegneri, dall'Istituto tecnico superiore di Milano, dalla scuola superiore politecnica di Napoli, dal R. Politecnico di Torino per le cattedre di

matematica . . . . — in tutte le scuole medie;

costruzione, disegno relativo e geometria descrittiva . . ., topografia e disegno topografico, meccanica e disegno di macchine } negli Istituti tecnici;

geografia astronomica, astronomia nautica e trigonometria sferica } negli Istituti nautici;

dalle Facoltà di giurisprudenza delle RR. Università per le cattedre di

diritto e legislazione rurale . . ., economia, statistica, scienza della finanza . . . ., economia e legislazione industriale . . . ., legislazione doganale . . . . . } negli Istituti tecnici;

diritto . . . . — negli Istituti nautici.

Art. 12.

La Commissione giudicatrice sarà eletta direttamente dal ministro per i concorsi alle cattedre di

Materie	Scuole
lingue straniere moderne . . . . disegno . . . . calligrafia	in tutte le scuole medie in cui l'insegnamento viene impartito;
ragioneria e computisteria . . . agraria ed estimo . . . . tessitura e materie affini	negli istituti tecnici;
navigazione . . . . attrezzatura, manovra navale, telegrafia marittima. . . . . . costruzione navale, disegno relativo, storia della nave . . . macchine a vapore e disegno relativo, materiali e doveri del macchinista . . . . contabilità di bordo	negli istituti nautici;
computisteria	nelle scuole tecniche;
lavori donneschi. . . . . canto . . . . ginnastica. . . . . giardino d'infanzia	nelle scuole normali e complementari;

e per i concorsi alle cattedre delle altre materie speciali delle scuole normali e complementari, degli istituti tecnici e nautici e delle scuole tecniche a tipo agrario, commerciale, industriale.

Art. 13.

Gli esami constano di una prova scritta e di prove orali.

Art. 14.

La prova scritta riguarderà qualche parte fondamentale della materia che deve essere insegnata dalla cattedra posta a concorso.

Tale prova di cultura speciale, se si tratti di discipline il cui insegnamento si svolga prevalentemente in esercitazioni grafiche o pratiche, consisterà in una prova grafica o pratica.

Nei concorsi alle cattedre di materie letterarie nei ginnasi e di latino e greco nei licei la Commissione esaminatrice potrà prescrivere che i candidati svolgano in latino, interamente od in parte, il tema della prova di cultura speciale.

In quelli a cattedre di lingue e letterature moderne il tema della prova di cultura speciale sarà svolto interamente nella lingua per il cui insegnamento è aperto il concorso.

Art. 15.

Alla prova scritta sono ammessi i concorrenti, che, nelle forme e nei termini stabiliti, abbiano inviata regolare domanda corredata dei titoli e documenti richiesti dalle disposizioni degli articoli 2 della legge 8 aprile 1906 n. 141 e 3 del presente regolamento.

Art. 16.

Le prove orali consistono in una discussione sopra una o più parti della disciplina o delle discipline per cui fu aperto il concorso, e in un esperimento di lezione, nonchè per i concorrenti alle cattedre delle materie indicate nell'art. 12 in una prova di cultura generale, la quale serva a dimostrare che il candidato possiede, anche fuori del campo speciale della cattedra posta a concorso, quel grado di cultura, che è necessario per poter esercitare utilmente l'ufficio cui aspira.

Così la discussione come l'esperimento di lezione dovranno essere contenuti nei limiti del programma stabilito per la cattedra messa a concorso.

Art. 17.

La prova scritta avrà luogo sopra tema scelto dalla Commissione esaminatrice e spedito a cura del Ministero alle sedi, che di volta in volta saranno fissate nell'avviso di concorso.

Il tema sarà lo stesso per tutte le sedi, e in tutte le sedi la prova avrà luogo contemporaneamente.

Art. 18.

Ogni concorrente dovrà indicare nella domanda il proprio domicilio e la sede presso la quale intende sostenere la prova scritta.

Il Ministero manderà in tempo utile a ciascuna delle sedi fissate per la prova scritta l'elenco dei concorrenti ammessi a sostenerla

Art. 19.

La vigilanza per la prova scritta sarà affidata, per ogni sede di esame, ad una Commissione composta del provveditore agli studi della Provincia, presidente, e di due capi o insegnanti ordinari d'istituti secondari di 2° grado della sede ove ha luogo l'esame.

Il tema trasmesso dal Ministero sarà dal presidente della Commissione dissuggellato alla presenza dei candidati dopo fatta constatare l'integrità dei suggelli.

Art. 20.

Per la prova scritta saranno assegnate otto ore dalla dettatura del tema.

Tanto la minuta del lavoro quanto la buona copia devono essere scritte su fogli di carta firmati dal presidente della Commissione, cui è affidata la vigilanza dell'esame.

I candidati non potranno fare uso di appunti manoscritti, nè di libri quando questi non siano vocabolari o codici o tavole logaritmiche, salve disposizioni speciali date dalla Commissione giudicatrice del concorso. Essi non potranno comunicare fra di loro nè con estranei. Chi contravverrà ad alcuna di queste o delle altre disposizioni, che da chi invigila l'esame potranno essere date per assicurarne la sincerità, sarà escluso dal concorso.

Art. 21.

Compiuto il proprio lavoro, ciascun concorrente, senza apporvi la firma nè altro contrassegno, lo chiude entro una busta unitamente ad un'altra di minor formato, debitamente chiusa, contenente una scheda con l'indicazione del suo nome e cognome e del suo domicilio. Il provveditore, o chi lo assiste nella vigilanza, appone immediatamente sulla busta maggiore l'indicazione del giorno e dell'ora della consegna. Tutte le buste sono poi raccolte in un piego, che, suggellato e firmato dal provveditore e da un altro membro della Commissione che invigila la prova, è subito inviato al Ministero.

La Commissione esaminatrice, nel giorno in cui si aduna per la revisione dei lavori dei concorrenti, verificata l'integrità di ciascun piego e delle singole buste contenenti i lavori, le apre, segnando accuratamente in testa ad ogni lavoro e sulla busta che racchiude il nome del rispettivo autore uno stesso numero di riconoscimento.

Compiuto l'esame di tutti i lavori, e notati su ciascuno i voti rispettivamente assegnati, si aprono le buste contenenti il nome dei concorrenti.

Art. 22.

La durata di ciascuna delle prove orali di cui all'art. 16 sarà non minore di mezz'ora e non maggiore di un'ora.

Per l'esperimento di lezione, l'argomento di questa sarà dalla Commissione comunicato al candidato quattro ore prima di quella fissata per la prova.

I concorrenti saranno chiamati alle prove orali per turno, seguendo l'ordine alfabetico. Chi senza motivo pienamente giustifi-

cato e indipendente dalla sua volontà non si troverà presente quando giunga il suo turno, lo perderà, e mancando per qualsiasi causa anche al secondo turno perderà senz'altro il diritto alla prova d'esame.

Art. 23.

Le Commissioni giudicatrici disporranno di 300 punti nei concorsi alle cattedre delle materie indicate nell'art. 12 e di 270 punti nei concorsi alle cattedre indicate nell'art. 11, da ripartirsi nel modo che segue.

Sarà fatta una prima graduatoria per titoli di tutti i concorrenti, senza distinzione di sesso, quando al concorso siano ammesse anche donne, tenendo conto distintamente dei seguenti gruppi di documenti:

1° titoli di studio;
2° titoli didattici;
3° anzianità di servizio;
4° pubblicazioni.

Per questa prima graduatoria la Commissione disporrà di 180 punti, dei quali 90 pel 1° gruppo, 30 pel 2°, 30 pel 3°, 30 pel 4°.

Nell'assegnazione dei 90 punti per il primo gruppo, partendo da un minimo di 54, cioè di 6[10, per coloro che hanno presentato titoli appena sufficienti per l'ammissione al concorso, sarà tenuto conto delle lauree o dei diplomi equipollenti, dei diplomi rilasciati dagli Istituti di magistero femminile, dei diplomi di abilitazione, dei punti riportati negli esami speciali sostenuti nelle Università o negli Istituti superiori e negli esami pel conseguimento della laurea o del diploma, nonchè di quanto altro nei titoli presentati dal concorrente dimostri gli studi da lui fatti.

Nell'assegnazione dei punti pel secondo gruppo sarà tenuto particolare conto dei diplomi delle scuole universitarie di magistero, dei certificati di tirocinio, delle relazioni degli ispettori e delle autorità scolastiche, nonchè dei risultati di precedenti concorsi.

Nell'assegnazione dei punti per il terzo gruppo si terrà conto anche del servizio prestato in pubbliche scuole non governative, dando particolare importanza al servizio di ruolo prestato in iscuole governative o pareggiate di pari grado, se si tratti di concorsi generali, e dello stesso ordine e di pari grado se si tratti di concorsi speciali.

Nell'assegnazione dei punti per il quarto gruppo si terrà conto particolare delle pubblicazioni che riguardino la materia o le materie che si insegnano dalla cattedra messa a concorso.

Fatta la prima graduatoria per titoli, la Commissione comunicherà a ciascun concorrente:

a) il numero complessivo dei punti assegnatigli;
b) il posto ottenuto nella graduatoria;
c) il giorno fissato per la prova scritta.

Per la prova scritta (o grafica, o pratica) di coltura speciale, la Commissione disporrà di 30 punti.

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che nella prova scritta avranno riportato una classificazione non inferiore a 6[10.

Per la classificazione delle prove orali la Commissione disporrà di 30 punti per ciascuna prova.

Nei concorsi generali non potranno essere compresi tra i vincitori del numero di posti per cui il concorso fu bandito i concorrenti che non abbiano meritata una votazione complessiva equivalente almeno a 7[10, nè fra gli idonei coloro che non abbiano meritata una votazione complessiva equivalente almeno a 6[10.

I candidati che avessero riportato il medesimo numero di punti saranno disposti in ordine di merito relativo, tenendo conto dell'anzianità di servizio, e, in mancanza o a parità pure d'anzianità, tenendo conto dei punti di merito riportati per il secondo gruppo di titoli.

Nei concorsi a cattedre comprendenti più materie, o per le quali vi sia obbligo dell'integramento dell'orario con l'insegnamento anche d'altre discipline, a parità di merito avrà la preferenza chi possegga l'abilitazione all'insegnamento per le varie materie che dovrebbe insegnare.

Art. 24.

Gli atti del concorso, insieme con la relazione della Commissione giudicatrice dalla sezione della Giunta del Consiglio superiore per l'istruzione media saranno trasmessi, col suo parere, al Ministro, cui spetta la decisione definitiva.

Art. 25.

L'accettazione o il rifiuto della residenza offerta al vincitore di un concorso risulterà da apposita dichiarazione scritta, ma sarà considerato nella stessa condizione di chi faccia espressa dichiarazione di rifiuto anche il vincitore di un concorso che risulti irreperibile, o che, ricevuta l'offerta, lasci passare otto giorni senza dichiarare all'Amministrazione che la accetta.

Agli effetti del presente articolo si intenderà che si tratti di prima nomina anche quando il vincitore appartenga già all'insegnamento e aspiri a passare, in virtù del concorso superato, ad altro ordine e grado d'istituti.

Art. 26.

Ferme restando le disposizioni dell'art. 4 della legge 8 aprile 1906, n. 141, ai vincitori dei concorsi, i quali già appartengano all'insegnamento governativo, saranno offerte le sedi disponibili secondo l'ordine della graduatoria, indipendentemente dall'importanza delle sedi da essi già occupate.

Art. 27.

Chi sia riuscito vincitore in più concorsi generali banditi nello stesso anno di materie diverse o della stessa materia in istituti di pari grado, quando per effetto di uno di tali concorsi avrà accettato un posto di ruolo, non avrà offerte di posti per effetto degli altri concorsi di quello stesso anno, cui aveva partecipato.

Art. 28.

Agli effetti dell'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 141, sono considerate come sedi più importanti le seguenti:

Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Livorno, Macerata, Messina, Milano, Modena, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pisa, Roma, Sassari, Siena, Torino, Venezia e per gli istituti tecnici anche Bergamo ed Udine.

Art. 29.

Per provvedere alle cattedre vacanti nelle sedi indicate nell'articolo precedente, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 141, e quando la cattedra non spetti al capo dell'istituto, dovranno bandirsi speciali concorsi, ai quali saranno ammessi tutti coloro che posseggono la laurea o il diploma o il certificato di abilitazione di cui all'art. 2 della legge 8 aprile 1906, n. 141, concernente la materia o le materie delle cattedre messe a concorso, anche se non siano in servizio quali insegnanti.

Qualora siano vacanti più cattedre della stessa disciplina in una o in più sedi indicate nell'articolo precedente, potrà essere bandito un solo concorso speciale per tutte le cattedre vacanti, ma i concorrenti dovranno dichiarare per quali istituti, se si tratti di più cattedre di altrettanti istituti d'una stessa sede, o per quali sedi intendano di concorrere.

La Commissione giudicatrice, nel formare le graduatorie, nel caso previsto dal precedente capoverso, terrà conto delle dichiarazioni dei singoli concorrenti e in base ad esse formerà una graduatoria distinta per ciascuna delle cattedre poste a concorso.

Art. 30.

Per ciascuna cattedra sarà formata una graduatoria comprendente al massimo tre nomi. Quei concorrenti che abbiano meritato una votazione complessiva inferiore a 8[10 non potranno esservi inclusi.

Art. 31.

Della graduatoria l'Amministrazione potrà valersi soltanto per la corrispondente cattedra o ne saranno esauriti gli effetti quando in base ad essa sia stata fatta la nomina a quella cattedra.

Art. 32.

Le norme stabilite nei precedenti articoli pei concorsi generali si applicano anche ai concorsi speciali.

Disposizione transitoria.

Art. 33.

Per i concorsi che saranno banditi nell'anno scolastico 1906-907 è valida la designazione dei membri delle Commissioni giudicatrici indetta con la circolare 10 giugno 1906 e fatta dalle Facoltà e dagli Istituti superiori con le norme in vigore per la designazione dei membri delle Commissioni giudicatrici dei concorsi universitari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
RAVA.

GOVERNO DELL'ERITREA

NOI

marchese GIUSEPPE SALVAGO RAGGI
governatore civile della Colonia Eritrea

Visto il R. decreto 18 aprile 1902, n. 131, con cui fu data facoltà al governatore della Colonia di emanare le disposizioni opportune anche dal punto di vista fiscale, per disciplinare l'esercizio della caccia degli animali selvatici nel territorio della Colonia Eritrea;

Veduti gli atti della conferenza internazionale di Londra, alla quale intervenne anche l'Italia, tenuta allo scopo di proteggere gli animali selvatici in Africa;

Decretiamo:

Art. 1.

I territori sottoindicati sono dichiarati riserva di caccia: 1°) Zona compresa fra il Gaso ed il Setit; 2°) Regione Scetoleghedè o Asfatì a nord di Arafali; 3°) Piana di Samote a sud-est di monte Alit; 4°) Piana di Hazamò a sud della linea segnata dai monti Dighim, Gamà, Addì Bussò e dal Mai Zabarit; 5°) Monti Aighet nel Sahel.

Con successivi decreti altri territori potranno essere dichiarati riserva di caccia.

Art. 2.

È proibito l'esercizio della caccia degli animali selvatici anche nel rimanente del territorio eritreo, a coloro che non siano muniti di speciale licenza del governatore sempre quando a suo giudizio insindacabile egli creda opportuno di accordarla.

Art. 3.

È vietato, salvo casi eccezionali, di cacciare e di uccidere gli animali compresi dalla tabella I^{a} annessa agli atti della convenzione di Londra e di quegli altri che saranno indicati in successive notificazioni o nelle licenze di caccia.

Art. 4.

È in ogni caso vietato di cacciare e di uccidere allo stato non adulto gli animali compresi nella tabella II^{a} annessa agli atti della convenzione di Londra.

Art. 5.

È egualmente vietato di cacciare e di uccidere le femmine quando sono accompagnate dai propri nati, degli animali compresi nella tabella III^{a} annessa agli atti della convenzione di Londra.

Art. 6.

Non potrà essere consentita che in numero ristretto l'uccisione degli animali compresi nella tabella IV^{a} annessa agli atti della convenzione di Londra.

Art. 7.

Ai detentori di licenza è permesso di cacciare ed a chiunque occasionalmente di uccidere senza alcuna limitazione li animali compresi nella tabella V^{a} annessa agli atti della convenzione di Londra.

Art. 8.

Il rilascio della licenza di caccia è subordinato all'accettazione delle condizioni che il governatore crederà di stabilire volta per volta intorno al tempo, alle modalità della caccia, alla specie ed al numero degli animali da cacciarsi, al diritto proporzionale da corrispondersi, alle penalità pecuniarie in caso di trasgressione e al loro modo di applicazione ed alle eventuali cauzioni da presentarsi dal richiedente.

Per gli animali catturati vivi si farà luogo alla restituzione della tassa proporzionale all'atto del pagamento del diritto di esportazione stabilito col decreto governatoriale 10 maggio 1902, n. 83.

Art. 9.

La licenza di caccia dà di per sè sola di cacciare la piccola selvaggina non prevista nei precedenti articoli nelle località, nelle stagioni e nei modi che verranno indicati nella licenza stessa.

Art. 10.

La licenza di caccia è personale, e non può essere ceduta. Si estende però a tutti coloro che facciano parte della stessa comitiva di caccia alla dipendenza del detentore della licenza.

È dovuto per ogni licenza, oltre il diritto proporzionale di cui all'articolo precedente, da stabilirsi caso per caso, ed oltre la prescritta tassa di porto d'armi, un diritto fisso di:

L. 80 per gli stranieri alla colonia;
L. 40 per i residenti in colonia da oltre un anno;
L. 30 per i funzionari civili o militari.

Art. 11.

Chiunque eserciti la caccia senza la prescritta licenza o fuori dei limiti di tempo e di luogo in essa stabiliti è, per ciò solo, punibile con una ammenda di L. 100.00, e con la confisca delle armi e munizioni e del prodotto della caccia.

Detta penalità è raddoppiata quando il contravventore sia un funzionario civile o militare o comunque agli stipendi dell'amministrazione pubblica.

Art. 12.

Chiunque in contravvenzione al disposto dei precedenti articoli ed alle condizioni stabilite nella licenza sia convinto di aver ucciso o tentato di uccidere uno degli animali sottoindicati sarà punito, oltre alla confisca delle armi e munizioni e del prodotto della caccia, con una multa di:

L. 1500 per ogni elefante
» 1000 » giraffa
» 1000 » rinoceronte
» 750 » ippopotamo
» 750 » bufalo
» 750 » asino selvatico
» 750 » zebra
» 500 a 100 antilopi e gazzelle comprese nelle tabelle II^{a}, III^{a} e IV^{a} annesse agli atti della convenzione di Londra.
L. 200 per ogni struzzo
» 100 » cinghiale
» 100 » orycteropus aethiopicus.

Per gli altri animali contemplati nelle tabelle I^{a}, II^{a}, III^{a} e IV^{a} annesse agli atti della convenzione di Londra, e non previsti nel precedente capoverso la multa sarà da L. 20 a 200.

Art. 13.

Tutte le penalità stabilite nei precedenti articoli saranno raddoppiate sino ad un massimo di L. 2000 per ciascuna infrazione, quando la medesima venga commessa in una delle zone previste dall'articolo 1°.

Art. 14.

Nonostante qualunque disposizione di questo decreto il proprietario od occupante di un fondo coltivato od ogni altra persona da esso autorizzata, può catturare, ferire od uccidere qualsiasi animale selvatico od uccello che sia per cagionare gravi danni alla sua proprietà, quando tale danno non possa essere impedito altrimenti.

Parimente non sarà passibile di contravvenzione contro il presente decreto chi abbia ucciso o ferito qualche animale selvatico in difesa di sè stesso o di qualsiasi altra persona.

Art. 15.

I permessi sino ad ora accordati senza limitazione di tempo resteranno decaduti dopo un mese dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 16.

Il presente decreto sarà portato a conoscenza delle popolazioni indigene a mezzo di bando da pubblicarsi in tre udienze consecutive del tribunale indigeno di ogni ufficio regionale.

Art. 17.

Le autorità regionali, quelle militari e quelle di pubblica sicurezza, sono incaricate di vigilare per l'osservanza del presente decreto.

Asmara, addì 21 aprile 1907.

SALVAGO RAGGI.

Annessi agli atti della conferenza internazionale di Londra, 19 maggio 1900, per la protezione degli animali in Africa.

Tableau I.

Animaux visés au paragraphe I de l'art. II et dont on veut assurer la conservation :

(Série *A*) — A cause de leur utilité :

1. Les vautours.
2. L'oiseau secrétaire.
3. Les hiboux.
4. Les piques-bœufs (*Buphaga*).

(Série *B*) — A cause de leur rareté et du danger de leur disparition :

1. La girafe.
2. Le gorille.
3. Le chimpanzè.
4. Le zèbre des montagnes.
5. Les ânes sauvages.
6. Le gnou à queue blanche (*Conochoetes gnu*).
7. Les élans (*Taurotragus*).
8. Le petit hippopotame de Libéria.

Tableau II.

Animaux visés au paragraphe 2 de l'art. II et dont on veut interdire la destruction à l'état non adulte :

1. L'éléphant.
2. Les rhinocéros.
3. L'ippopotame.
4. Les zèbres des espèces non visés au tableau I.
5. Les buffles.
6. Les antilopes et gazelles, notamment les espéces des genres Bubalis, Damaliscus, Connochoetes, Cephalophus, Oreotragus, Oribia, Rhaphiceros, Nesotragus, Madoqua, Cobus, Cervicapra, Pelea, Æpyceros, Antidorcas, Gazella, Ammodorcas, Lithocranius, Dorcotragus, Oryx, Addax, Hippotragus, Taurotragus, Strepsiceros, Tragelaphus.
7. Les ibex.
8. Les chevrotains (*Tragulus*).

Tableau III.

Animaux visés au paragraphe 3 de l'art. II et dont il est défendu de tuer les femelles quand elles sont accompagnées de leurs petits :

1. L'éléphant.
2. Les rhinocéros.
3. L'hippopotame.
4. Les zèbres des espèces non visées au tableau I
5. Les buffles.
6. Les antilopes et gazelles, notamment les espèces des genres Bubalis, Damaliscus, Connochoetes, Cephalophus, Oreotragus, Oribia, Rhaphiceros, Nesotragus, Madoqua, Cobus, Cervicapra, Pelea, Æpyceros, Antidorcas, Gazella, Ammodorcas, Lithocranius, Dorcotragus, Oryx, Addax, Hippotragus, Taurotragus, Strepsiceros, Tragelaphus.
7. Les ibex.
8. Les chevrotains (*Tragulus*).

Tableau IV.

Animaux visés au paragraphe 3 de l'art. II, qui ne doivent être tués qu'en nombre restreint :

1. L'éléphant.
2. Les rhinocéros.
3. L'hippopotame.
4. Les zèbres des espèces non visées au tableau I.
5. Les buffles.
6. Les antilopes et gazelles, notamment les espèces des genres Bubalis, Damaliscus, Connochoetes, Cephalophus, Oreotragus, Oribia, Rhaphiceros, Nesotragus, Madoqua, Cobus, Cervicapra, Pelea, Æpyceros, Antidorcas, Gazella, Ammodorcas, Lithocranius, Dorcotragus, Oryx, Addax, Hippotragus, Taurotragus, Strepsiceros, Tragelaphus.
7. Les ibex.
8. Les chevrotains (*Tragulus*).
9. Les divers sangliers.
10. Les collobus et tous le singes à fourrure.
11. Les fourmiliers (genre *Orycteropus*).
12. Les dugongs (genre *Halicore*).
13. Les lamantins (genre *Manatus*).
14. Les petits félins.
15. Le serval.
16. Le guépard (*Cynaelurus*).
17. Les chacals.
18. Le faux-loup (*Proteles*).
19. Les petites singes.
20. Les autruches.
21. Les marabouts.
22. Les aigrettes.
23. Les outardes.
24. Les francolins pintades, et autres oiseaux « gibier ».
25. Les grands chéloniens.

Tableau V.

Animaux nuisibles visés aux paragraphes 3 et 14 de l'art II dont on désire reduire suffisamment le nombre :

1. Le lion.
2. Le léopard.
3. Les hyènes.
4. Le chien chasseur (*Lychon pictus*).
5. La loutre (*Lutra*).
6. Les cynocéphales (*Cynocephalus*) et autres singes nuisibles

7. Les grands oiseaux de proie sauf les vautours, l'oiseau secrétaire, et les hiboux.
8. Les crocodiles.
9. Les serpents venimeux.
10. Les pythons.

MINISTERO DELLA GUERRA

Passaggio alla milizia territoriale dei militari di 1ª e 2ª categoria.

Visti gli articoli 125, 127 e 135 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, questo Ministero determina che, col 15 giugno p. v. facciano passaggio alla milizia territoriale:

1° i militari in congedo illimitato di 1ª e 2ª categoria della classe 1874 a qualunque arma appartengano, meno i provenienti dalla Regia marina, i quali fecero di già passaggio alla detta milizia giusta le disposizioni impartite con la circolare n. 186 del 1° dicembre 1906;

2° i militari in congedo illimitato di 1ª categoria della classe 1877 appartenenti all'arma dei carabinieri Reali, ad eccezione dei sottufficiali;

3° i militari di 1ª categoria in congedo illimitato della classe 1877 che prestarono servizio con la ferma di anni quattro nell'arma di cavalleria, quali provenienti da classi anteriori in applicazione del disposto dell'art. 130 del testo unico delle leggi sul reclutamento, e che furono poi trasferiti ai reggimenti di artiglieria e genio.

I passaggi avranno luogo secondo le norme di cui al capo XXX del regolamento sul reclutamento del 2 luglio 1890, tenendo presenti le disposizioni contenute nel paragrafo 674 dell'istruzione complementare al regolamento stesso.

Il ministro
VIGANÒ.

Passaggio effettivo ai reggimenti d'artiglieria e genio della classe 1880 di cavalleria.

Questo Ministero determina che, col giorno 15 giugno p. v., i militari di truppa in congedo illimitato della classe 1880 dell'arma di cavalleria, siano trasferiti effettivi ai reggimenti di artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna e del genio, rispettivamente indicati, secondo i distretti a cui appartengono, nelle tabelle di reclutamento e di mobilitazione attualmente in vigore.

Nell'effettuare tali trasferimenti saranno tenute presenti le prescrizioni del capo XVII (art. 3) dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Il ministro
VIGANÒ.

MINISTERO DEL TESORO

Disposizioni nel personale dipendente:

Amministrazione centrale.

Con R. decreto del 31 marzo 1907:

Cagnetta cav. dott. Michele, capo sezione amministrativo di 2ª classe, è nominato, per esame, referendario di 2ª classe al Consiglio di Stato, con l'annuo stipendio di L. 6000, a decorrere dal 1° aprile 1907.

Con R. decreto del 25 aprile 1907:

Riccio grande uff. Gaetano, ragioniere generale dello Stato, è nominato consigliere della Corte dei conti, con l'annuo stipendio di L. 9000, a decorrere dal 1° maggio 1907.

Bernardi comm. Paolo, ispettore generale di ragioneria, è nominato ragioniere generale dello Stato, con l'annuo stipendio di L. 9000, a decorrere dal 1° maggio 1907.

Grasselli comm. Ennio, direttore capo di ragioneria di 1ª classe, è nominato ispettore generale di ragioneria, con l'annuo stipendio di L. 8000, a decorrere dal 1° maggio 1907.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Servizio della proprietà intellettuale

Trasferimento di privativa industriale N. 3719.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 223, n. 27 del registro attestati, n. 80,937 del registro generale, del 7 aprile 1906, col titolo « Motore a fluido ad azione rotativa diretta », originariamente rilasciato a Virgillito Agatino fu Giovanni e Laillet Charles di Ippolito, a Milano fu trasferito per intero a Virgillito Agatino fu Giovanni, a Milano in forza di cessione totale fatta con atto pubblico rogato dal notaro Ermenegildo Lainati di Milano, il 24 aprile 1906, debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Binasco il giorno 26 aprile 1906, al n. 154, vol. 26, atti pubblici e presentato pel visto alla prefettura di Milano, addì 19 marzo 1907, ore 10.30.

Roma, 10 maggio 1907.

Il direttore della divisione I
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale N. 3720.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 134, n. 55 del registro attestati, n. 57,634 del registro generale del 12 marzo 1901, col titolo: « Processo per la fabbricazione di un disinfettante fatto di aldeide formica e sapone », originariamente rilasciato alla Società Lysoform G. m. b. H. a Berlino, già trasferito per intero alla Ditta Achille Brioschi & Co, come da pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del 30 aprile 1904, n. 102, a Milano, fu da questa ceduto totalmente alla Società in accomandita per azioni Achille Brioschi & C.° a Milano, in forza di cessione totale fatta con atto pubblico ricevuto dal notaro Federico Guasti a Milano, il 19 febbraio 1907, debitamente registrato all'Ufficio demaniale di Milano, il giorno 20 febbraio 1907, al n. 5206, vol. 311, fogl. 154, atti pubblici e presentato pel visto in copia autentica all'Ufficio della proprietà industriale, addì 26 marzo 1907, ore 16.40.

Roma, addì 10 maggio 1907.

Il direttore della divisione I
S. OTTOLENGHI.

Trasferimento di privativa industriale N. 3721.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che l'attestato di privativa industriale: vol. 243, n. 218, del registro attestati, n. 86,552 del registro generale, del 23 aprile 1907, col titolo: « Cassetta tascabile per deposito di moneta metallica e cartacea », originariamente rilasciato a Kilduff Thomas, a Firenze, fu trasferito per intero a Burns Charles Owen, a New-York (S. U. d'America), in forza di cessione totale fatta a Firenze, con scrittura privata 16 febbraio e 8 marzo 1907, debitamente registrate all'Ufficio demaniale di Firenze nei giorni 17 febbraio e 9 marzo 1907, al n. 8613, vol. 324, fogl. 193, atti privati e presentati pel visto alla prefettura di Firenze, addì 10 marzo 1907, ore 11.

Roma, addì 10 maggio 1907.

Il direttore della divisione I
S. OTTOLENGHI.

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio

SERVIZIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

ELENCO numero 3 degli attestati di privativa per modelli e disegni di fabbrica rilasciati nel mese di aprile 1907.

Numero del registro gen.	Attestato Volume	Attestato Numero	COGNOME E NOME del richiedente	DATA della presentazione della domanda	TITOLO DEL TROVATO
1228	13	18	Stucchi & C. (Ditta), a Milano	2 agosto 1906	Ingranaggio speciale per uso di motociclette e biciclette
1272	13	19	G. Crosio & C. (Ditta), a Paderno Dugnano (Milano)	16 gennaio 1907	Tessuto di cotone denominato « Lucia »
1273	13	20	La stessa	16 id. »	Tessuto denominato « Cachemir Smyrne » specialmente per scialli
1274	13	21	La stessa	16 id. »	Tessuto denominato « Siviglia » specialmente per scialli
1275	13	22	La stessa	16 id. »	Tessuto denominato « Teheran » specialmente per scialli
1276	13	23	Manera Enrico, a Genova	8 febbraio »	Altalena chiudibile e trasportabile
1277	13	24	Villeroy & Boch (Ditta), a Mettlac (Germania)	15 id. »	Servizio da toletta in ceramica forma « Ganges »
1278	13	25	La stessa	15 id. »	Servizio da toletta in ceramica forma « Boris »
1279	13	26	La stessa	15 id. »	Servizio da toletta in ceramica forma « Aue »
1280	13	27	La stessa	15 id. »	Servizio da tavola in ceramica forma « Bremen »
1281	13	28	Dobbins Edward John, a Lond Westminster	28 id. »	Plaques de verres laminées pour fenêtres, etc. à nervures prismatiques sur une face et à nervures en forme de lentille double sur la face opposée
1282	13	29	Poulain Charles e Steer Alfred, a Parigi	25 id. »	Rinforzo metallico per mantenere rigidi i colletti e specialmente quelli formati con tessuti flosci, merletti, ecc.
1284	13	30	Pastori & Casanova (Ditta), a Monza (Milano)	16 marzo »	Stoffe per tappezzerie e mobili
1285	13	31	La stessa	16 id. »	Stoffe per tappezzerie e mobili
1286	13	32	La stessa	16 id. »	Stoffe per tappezzerie e mobili
1287	13	33	La stessa	16 id. »	Stoffe per tappezzerie e mobili
1288	13	34	La stessa	16 id. »	Stoffe per tappezzerie e mobili
1289	13	35	La stessa	16 id. »	Stoffe per tappezzerie e mobili
1290	13	36	La stessa	16 id. »	Stoffe per tappezzerie e mobili
1291	13	37	La stessa	16 id. »	Stoffe per tappezzerie e mobili
1292	13	38	La stessa	16 id. »	Stoffe per tappezzerie e mobili
1293	13	39	La stessa	16 id. »	Stoffe per tappezzerie e mobili
1294	13	40	La stessa	16 id. »	Stoffe per tappezzerie e mobili
1295	13	41	La stessa	16 id. »	Stoffe per tappezzerie e mobili
1296	13	42	Burchard August Friedrich, a Pietroburgo	20 id. »	Aiguille pour grammophones et autres machines parlantes
1283	13	43	Rigo Flaminio, a Trento (Austria)	4 id. »	Bottiglia composta di tre parti
1299	13	44	Pastori & Casanova (Ditta), a Monza (Milano)	8 aprile »	Stoffe per tappezzerie e mobili
1300	13	45	La stessa	8 id. »	Stoffe per tappezzerie e mobili
1301	13	46	La stessa	8 id. »	Stoffe per tappezzerie e mobili
1302	13	47	La stessa	16 id. »	Tappeto

Roma, 3 maggio 1907.

Il direttore capo della divisione 1
S. OTTOLENGHI.

MINISTERO DEL TESORO — Direzione Generale del Debito Pubblico

1ª PUBBLICAZIONE

Conformemente alle disposizioni degli articoli 31 della legge 10 luglio 1861, n. 94, e 136 del regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942:

Si notifica che ai termini dell'articolo 135 del citato regolamento, fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest' Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'articolo 139 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 3 %	13743	Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo a Tortigliano, diocesi di San Sepolcro, comune di Anghiari, rappresentata dal suo rettore *pro-tempore*. (Con avvertenza). .	*Lire*	27 —
Consolidato 5 %	47601 / 442901	Amaretti Irene, nata Duc, fu Francesco, domiciliata a Torino	»	45 —
»	1122075	Primo canonicato Petroni, eretto nella chiesa cattedrale di Civita Castellana (Roma). (Con avvertenza).	»	135 —
»	841899	Confraternita della SS. Trinità in Gualdo Tadino (Perugia)	»	5 —
»	842013 Solo certificato di proprietà	Polizzotti Ersilia di Giovanni, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Resuttano (Caltanissetta). (Vincolata)	»	130 —
»	490702	Comune di Pizzoni (Monteleone)	»	30 —
»	15268 / 410568	Torriani D. Pietro e di lui cugini Carlo e Raffaello, di Pievefosciana. (Con avvertenza).	»	100 —
	15272 / 410572	Torriani dottor Pietro, *quondam* Giuseppe, di Pievefosciana.	»	110 —
»	15273 / 410573	Torriani dottor Pietro del fu Giuseppe, di Pievefosciana in Garfagnana	»	10 —
»	15274 / 410574	Torriani dottor Pietro del fu Giuseppe, di Pievefosciana in Garfagnana	»	5 —
»	1197164 Solo certificato di usufrutto	Majolo Giuseppe fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Albertini Maddalena vedova Majolo, domiciliato a Borgosesia (Novara). (Vincolata)	»	190 —
»	1092420	Marsiglia Salvatore fu Giuseppe, domiciliato a Cefalù (Palermo). (Con annotazione).	»	65 —
Consolidato 3 50 %	905	Olivero Domenica di Vincenzo, domiciliata a Torino . . .	»	70 —
Consolidato 5 %	1334008 Solo certificato di proprietà	Boscacci Rosa Giovannina di Giuseppe, nubile, domiciliata a Bogliasco (Genova) (Vincolata)	»	100 —

CATEGORIA del debito	Numero delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 5 %	29641 Solo certificato di usufrutto	Ciulla Francesco di Nicolò, domiciliato in Partanna. (Vincolata)	*Lire*	105 —
»	32144 / 427444	Cappellania instituita dalli furono Giovanni, Agostino od Enrico Maria, padre e figlio Roncali di Genova	»	105 —
»	84193 / 479493	Intestata come sopra	»	5 —
»	567840	Zappulli Letizia fu Michele, moglie di Giliberti Francesco, domiciliata in Napoli. (Vincolata)	»	135 —
»	1181757	Mino Luigi di Giacomo, domiciliato a Torrazza, frazione del comune di Verolengo (Torino). (Con annotazione)	»	30 —
»	69229	Chiesa parrocchiale di San Nicolao in Curino (Novara)	»	100 —
»	85622	Oratorio di Sant'Antonio in Curino San Nicolao in Curino (Novara)	»	10 —
»	85625	Banco del Suffragio in Curino San Nicolao in Curino (Novara)	»	40 —
»	731361	Intestata come la precedente	»	5 —
»	731362	Oratorio di Sant'Antonio in Curino San Nicolao di Curino (Novara)	»	5 —
»	731363	Chiesa parrocchiale di San Nicolao in Curino (Novara)		5 —
	1242531	Parroco *pro tempore* della chiesa parrocchiale di San Nicola di Curino (Novara)	»	5 —
»	467508	Chiesa parrocchiale sotto il titolo di San Nicolao in Curino (Biella)	»	100 —
»	1154820	De Magistris Casimiro fu Edoardo, domiciliato a Cagliari. (Con annotazione)	»	90 —
»	1313818	Gianformaggio Iudica Annetta fu Antonino, nubile, domiciliata a Grammichele (Catania)	»	40 —
»	1313819	Gianformaggio Iudica Teresina fu Antonino, nubile, domiciliata a Grammichele (Catania)	»	40 —
»	1313820	Gianformaggio Iudica Concetta fu Antonino, nubile, domiciliata a Grammichele (Catania)	»	40 —
»	1313821	Gianformaggio Iudica Giovannina fu Antonino, nubile, domiciliata a Grammichele (Catania)	»	40 —
»	1313822	Gianformaggio Iudica Gaetano fu Antonino, domiciliato a Grammichele (Catania)	»	40 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 5 %	1271350	Gianformaggio, Iudica Concettina fu Antonino, nubile, domiciliata a Grammichele (Catania)	*Lire*	60 —
»	1271351	Gianformaggio Iudica Teresina fu Antonino, nubile, domiciliata a Grammichele (Catania)	»	60 —
»	1271352	Gianformaggio Iudica Gaetano fu Antonino, domiciliato a Grammichele (Catania)	»	60 —
»	1271353	Gianformaggio Iudica Giovannina fu Antonino, nubile, domiciliata a Grammichele (Catania)	»	60 —
»	1271354	Gianformaggio Iudica Annetta fu Antonino, nubile, domiliata a Grammichele (Catania)	»	60 —
»	1330882	Gianformaggio Iudica Giovannina fu Antonino, nubile, domiciliata a Grammichele (Catania).	»	45 —
»	1330883	Gianformaggio Iudica, Concettina fu Antonino, nubile, domiciliata a Grammichele (Catania)	»	45 —
»	1330884	Gianformaggio Iudica Teresina fu Antonino, nubile, domiciliata a Grammichele (Catania).	»	45 —
»	1330885	Gianformaggio Iudica Annetta fu Antonino, nubile, domicilata a Grammichele (Catania).	»	45 —
»	1330886	Gianformaggio Iudica Gaetano fu Antonino, domiciliato a Grammichele (Catania)	»	45 —
»	1373644	Gianformaggio Iudica Teresina fu Antonino, nubile, domiciliata a Grammichele (Catania).	»	40 —
»	1373645	Gianformaggio Iudica Gaetano fu Antonino, domicilato a Grammichele (Catania)	»	40 —
»	1373646	Gianformaggio Iudica Concettina fu Antonino, nubile, domiciliata a Grammichele (Catania)	»	40 —
»	1373647	Gianformaggio Iudica Giovannina fu Antonino, nubile domiciliata a Grammichele (Catania)	»	40 —
»	1373648	Gianformaggio Iudica Annetta fu Antonino, nubile, domiciliata a Grammichele (Catania).	»	40 —
»	554664	Cappellania di Sant'Adriano, succursale della parrocchiale di Mango (Alba). (Con avvertenza)	»	250 —
»	632434	Intestata come la precedente	»	50 —
»	1147998 Solo certificato di proprietà	Prato Giulio fu Domenico, domiciliato a Pisa. (Vincolata)	»	4335 —
Consoliato 4.50 %	6666 Assegno provv.	Ospizio Marino di Brescia	»	1 80

Roma, 30 aprile 1907.

Per il capo sezione
F. GAMBACCIANI.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Il direttore capo della 2ª divisione
S. PIETRACAPRINA.

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*)

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3,50 0[0, cioè: n. 010,668 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 3,290, intestata a Cambiaso *Stefania* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre *Tausha* Maria Giuseppa, vulgo Mirette, fu Giuseppe, vedova di Cambiaso Luigi e sotto la curatela testamentaria del signor Cabello Edoardo fu Cesare, domiciliato a Basaluzzo (Alessandria), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Cambiaso *Giuseppina-Elisabetta-Stefana* fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre *De Tanski* Maria-Giuseppa ecc., come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 23 maggio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (1ª *pubblicazione*).

Il signor Burrone Giuseppe fu Francesco ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 2214 ordinale, statagli rilasciata dalla sede della Banca d'Italia di Torino in data 7 febbraio 1907, in seguito alla presentazione per conversione di quattro certificati della rendita complessiva di L. 175 consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1907.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al signor Giuseppe Burrone fu Francesco i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetto ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 23 maggio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (1ª *pubblicazione*).

Il signor Pulciano Alessandro fu Giovanni, tesoriere dell'ospedale infermi dei Santi Bernardino e Caterina in Castellazzo Bormida ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 476 ordinale, statagli rilasciata dalla succursale della Banca d'Italia di Alessandria, in data 7 febbraio 1907, in seguito alla presentazione per conversione di 3 certificati intestati al detto ospedale, della rendita complessiva di L. 340, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1907.

Ai termini dell'art 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al signor Pulciano Alessandro fu Giacomo i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 23 maggio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (1ª *pubblicazione*).

Il signor Pezzau Bettino fu Angelo ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 4621 ordinale, statagli rilasciata dalla sede della Banca d'Italia di Roma in data 8 maggio 1907, in seguito alla presentazione per conversione di 4 cartelle della rendita complessiva di L. 250, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1907.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al signor Bettino Pezzau fu Angelo i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 23 maggio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *pubblicazione*).

Il signor Rossi Ettore fu Stanislao ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 52 ordinale, n. 301 di protocollo e numero 969 di posizione, stata rilasciata dalla intendenza di finanza di Benevento, in data 11 novembre 1906, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita complessiva di L. 600, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° luglio 1906.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al sig. Rossi Ettore fu Stanislao i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 23 maggio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Direzione Generale del Tesoro

AVVISO.

Dalla delegazione del tesoro di Venezia è pervenuta a questo Ministero la somma di L. 20 (lire venti) a mezzo del vaglia del tesoro n. 2277, relativa a restituzione di somma indebitamente riscossa dalle casse dello Stato da un contribuente di Venezia.

Detta somma è stata versata nella tesoreria centrale del Regno, che ne ha rilasciato la quietanza n. 2462 del 16 aprile decorso, con applicazione al cap. 87 art. 1, del bilancio d'entrata per l'esercizio 1906-907.

Roma, 20 maggio 1907.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 24 maggio, in lire 100.22.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d' accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

23 maggio 1907.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto* .	103 04 38	101.17 38	101.56 66
3 1/2 % *netto* .	102.11 67	100.36 67	100.73 57
3 % *lordo*	70.29 17	69.09 17	69.94 40

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso per la nomina dei professori titolari ed aggiunti presso la scuola d'applicazione di sanità militare.

In relazione alla circolare n. 118 del corrente anno si notifica che per l'anno scolastico 1907-908 i posti di professore aggiunto di microbiologia ed epidemiologia degli esercitì che si renderanno vacanti presso la scuola d'applicazione di sanità militare di Firenze, saranno due invece di uno.

Le condizioni del concorso e la data della presentazione delle domande rimangono invariate.

Il ministro
VIGANÒ.

Concorso ad assegni di studio per allievi di istituti militari, sulla fondazione Vittorio Emanuele II.

1. È aperto, per l'anno scolastico 1907-1908, il concorso per la concessione di assegni di studio sulla fondazione Vittorio Emanuele II, istituita dalla Commissione centrale di beneficenza amministratrice della Cassa di risparmio di Milano, a favore di giovani che aspirano ad entrare nel R. esercito percorrendo gli studi negli istituti militari del Regno.

2. Gli assegni, nel numero consentito dai fondi disponibili sono normalmente dell'ammontare di un quarto di pensione, o al massimo di mezza pensione (L. 400 nei collegi militari, L. 450 nell'accademia e nella scuola militare), hanno in genere la durata di un anno a cominciare dal 1° ottobre prossimo venturo, e sono riservati a giovani le cui famiglie appartengano, per nascita o per domicilio, alle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Novara, Pavia, Rovigo, Sondrio, Treviso, Verona e Vicenza.

È per altro in facoltà del Ministero di fissare diversamente, caso per caso, la misura e la durata degli assegni stessi.

3. Possono prender parte al concorso, sia coloro che aspirano ad essere ammessi negli istituti militari nell'anno scolastico 1907-1908, sia coloro che già vi si trovino allievi.

4. Le domande per essere ammessi al concorso debbono essere fatte in carta da bollo da lire una, dal padre o, in mancanza di questo, dalla madre o, in mancanza di entrambi, dal tutore se il giovine è minorenne; altrimenti dal giovine stesso; e debbono pervenire al Ministero della guerra (Segretariato generale) non più tardi del 30 settembre p. v.

A questo termine potrà farsi eccezione esclusivamente per coloro, che, soltanto dopo la data del 30 settembre fossero dal Ministero posti in condizione di poter concorrere alle ammissioni dell'anno scolastico 1907-1908.

5. Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato della competente autorità municipale, che provi appartenere la famiglia del concorrente, per nascita o per domicilio, ad una delle Provincie sunnominate;

b) atto di notorietà, rilasciato dal sindaco del luogo di domicilio, a senso della vigente legge comunale e provinciale, nel quale si dichiari che la famiglia dell'aspirante non è in condizioni di sopperire alle spese necessarie per gli studi negli istituti militari, specificando in modo preciso anche i mezzi economici di cui essa dispone, così da fornire tutti gli elementi necessari per un giudizio comparativo sulla situazione economica dei vari concorrenti;

c) certificato dell'agente delle imposte, attestante i redditi fondiari e mobiliari dei genitori e del giovane stesso pel quale vien chiesto l'assegno;

d) stato di famiglia, rilasciato dalla competente autorità comunale.

6. Le domande per ottenere la conferma dell'assegno agli allievi che già lo godono, non occorre siano corredate da alcun documento, a meno che non debbansi rappresentare circostanze nuove.

In tali domande dovrà però essere dichiarato che sono rimaste immutate le condizioni economiche della famiglia.

Si avverte che non pervenendo, nel termine prescritto, le domande per la conferma di assegni ora in corso, s'intenderà che le famiglie degli allievi, i quali ne sono provvisti, vi abbiano rinunciato, e perciò gli allievi stessi non verranno inscritti fra gli aspiranti alle concessioni da farsi pel venturo anno scolastico.

7. Nello stabilire la graduatoria dei concorrenti per la concessione degli assegni si avrà riguardo:

1° alla situazione economica ed alla composizione della famiglia dei concorrenti;

2° al risultato da questi ottenuto negli esami di ammissione o di promozione;

3° ai beneficî di cui i concorrenti siano già provvisti a carico dell'erario o di altri enti o fondazioni;

4° al periodo di studi che loro resta ancora a compiere.

8. La concessione degli assegni avrà luogo dopo deliberato lo ammissioni negli istituti militari, e l'esito delle domande sarà fatto conoscere ai concorrenti a mezzo dei comandanti degli istituti medesimi.

9. I comandanti degli istituti militari daranno alle famiglie degli allievi, che risultano attualmente in godimento di assegni, comunicazione delle disposizioni contenute nella presente circolare, e specialmente di quelle accennate ai numeri 4 e 6; la circolare stessa dovrà inoltre essere resa ostensibile a tutti gli altri allievi.

Il ministro
VIGANÒ.

Parte non Ufficiale

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì, 23 maggio 1907

Presidenza del vice-presidente GORIO.

La seduta comincia alle 14.

DE NOVELLIS, segretario, legge il processo verbale della tornata pomeridiana di ieri, che è approvato.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi i deputati: Emilio Bianchi, De Asarta, Alessio, Pompilj e Pavia.

(Sono conceduti).

Lettura di proposte di legge.

DE NOVELLIS, segretario, dà lettura di proposte di legge dei deputati:

Nicola Falconi ed altri, per una lotteria nazionale a favore degli ospedali di Campobasso, Isernia, Larino e Venafro, e degli asili infantili di Agnone, Boiano, Capracotta e Palata;

Camerini, per una tombola telegrafica a favore dell'ospedale di Monselice.

Dichiarazione di vacanza di collegio.

PRESIDENTE dichiara decaduto il deputato Nasi per non aver giurato nel termine di legge, e vacante il collegio di Trapani.

Giuramento.

MASONI giura.

Interrogazioni.

FACTA, sottosegretario di Stato per l'interno, non avendo potuto ieri, per i rumori della Camera, l'on. Pinchia udire la risposta data alla sua interrogazione, gli ripete oggi che l'estensione ai segretari comunali di alcuni vantaggi dei quali godono i maestri, sarà oggetto di studio da parte del Governo.

PINCHIA ringrazia dimostrando la giustizia di costituire una Cassa pensioni per i segretari comunali e di accordare pure ad essi le riduzioni ferroviarie.

POZZO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, risponde al deputato Daneo che, sebbene le preture di Torino non siano gravate di un lavoro superiore a quello delle preture delle altre città maggiori, non ha difficoltà di secondare la domanda che venga fatta dalle autorità locali di una modificazione delle circoscrizioni mandamentali di Torino, per perequare il lavoro delle varie preture, come non ha difficoltà di aumentarvi il numero dei vice pretori di carriera; salvi provvedimenti maggiori da adottarsi quando si discuterà la nuova legge sull'ordinamento giudiziario.

DANEO assicura che ripetute volte il municipio di Torino chiese una riforma delle circoscrizioni e quindi confida che la domanda verrà accolta affinchè sia posto termine ad uno stato di cose deplorevole; e che frattanto verrà aumentato il personale giudicante nelle preture di Torino.

POZZO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, avverte che tocca al municipio presentare un progetto concreto di riforma delle circoscrizioni mandamentali.

VALLERIS, sottosegretario di Stato per la guerra, rispondendo al deputato Compans, informa che un ufficiale della guarnigione di Milano venne punito per aver usato modi troppo aspri, rimproverando un soldato che si trovava di sentinella.

COMPANS deplora che un ufficiale dell'esercito si sia permesso perfino di strappare i capelli ad una sentinella che è inviolabile nell'esercizio delle sue funzioni (Commenti) avvertendo che tale violenza costituisce un reato (Interruzioni — Commenti) e che è inadeguata la punizione di dieci giorni d'arresto inflitta a quell'ufficiale.

VALLERIS, sottosegretario di Stato per la guerra, osserva che non si tratta nè di sopraffazione di sentinella, nè di violazione di consegna, ma di semplice eccesso di correzione; e che la punizione deve essere commisurata secondo le peculiari circostanze.

Svolgimento di una proposta di legge.

MARGHIERI, anche a nome di altri deputati, svolge una proposta di legge per la concessione di una pensione di annue lire duemila alla vedova ed agli orfani del professore Giovanni Rossi ucciso in Napoli il 17 novembre dello scorso anno per avere degnamente ed energicamente compiuto il proprio dovere (Vive approvazioni).

CARCANO, ministro del tesoro, con le consuete riserve, consente che la proposta sia presa in considerazione.

(È presa in considerazione).

Approvazione di un disegno di legge per maggiori assegnazioni sul bilancio della marina.

DE NOVELLIS, segretario, ne dà lettura.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge per le spese della spedizione in Cina.

CHIESA non approva questa nuova spesa di L. 1,700,000 lire alla quale non corrisponde nessuna utilità per il paese.

SANTINI non crede si possa negare il voto ad un disegno di legge che è la conseguenza di accordi internazionali e che contribuisce a mantenere il decoro e l'onore della bandiera italiana.

ARLOTTA, relatore, osserva che il presente disegno di legge riproduce la spesa fatta nello scorso anno, la quale non può venire maggiormente ridotta; che è indispensabile che l'Italia mantenga la sua rappresentanza in Cina, insieme con gli altri Stati d'Europa e d'America, per non disinteressarsi degli affari d'Oriente; e che d'altronde la spesa è compensata dall'indennità corrisposta dalla Cina (Bene!).

MIRABELLO, ministro della marina, si associa all'onorevole relatore, aggiungendo che i comandanti e gli ufficiali della marina distaccati in Cina s'interessano grandemente alla diffusione ed applicazione delle scoperte scientifiche italiane ed allo sviluppo dei commerci nazionali, che possono trarre gran partito dal *settlement* di Tientsin; e che la presenza delle nostre navi in Cina ha veramente contribuito a tenere alto il nome dell'Italia nel lontano Oriente (Benissimo).

(Il disegno di legge è approvato).

Approvazione di una proposta di legge per una tombola a favore di istituti pii di Avigliano.

DE NOVELLIS, segretario, ne dà lettura.

(È approvato).

Presidenza del presidente MARCORA.

Seguito della discussione del disegno di legge sulla risicoltura.

MAURI si compiace delle dichiarazioni fatte ieri dall'on. Turati per limitare l'esercizio del diritto di sciopero; ma pure concordando con l'on. Turati per la maggior parte delle sue considerazioni, dissente da lui nelle conclusioni; e perciò voterà il disegno di legge come un avviamento ad altre leggi più complete.

Desidera l'orario unico di nove ore come durata massima di una giornata di lavoro: e accetta, sempre considerandole come un primo passo, le disposizioni della legge relative all'arbitrato e alla conciliazione che già in qualche regione esistono e che hanno dato buoni risultati. (Approvazioni).

Accenna anche ai paesi stranieri nei quali gli Istituti della conciliazione e dell'arbitrato sono in vigore, dichiarando che gioverà introdurli anche in questa legge, almeno come una dimostrazione del buon volere del Parlamento per tutelare i legittimi interessi dei padroni e dei lavoratori. (Bene).

Combatte, invece, come un altro e pericoloso attentato alla compagine della famiglia, l'articolo della legge che autorizza i giovanetti e le fanciulle a firmare contratti e a riscuotere le mercedi.

Conclude invitando la Camera ad approvare un disegno di legge che applica praticamente desiderati principii di pace sociale. (Vivissime approvazioni — Congratulazioni).

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, (Segni di attenzione) rileva che il disegno di legge mira, per la prima volta, a risolvere problemi sociali di suprema importanza; e che nessuno, nemmeno gli oppositori decisi, han potuto negare che il disegno di legge contiene disposizioni grandemente giovevoli ai lavoratori.

Dimostra come la scienza moderna abbia condannati antichi pregiudizi intorno alle risaie e alla malaria, e come le prescrizioni igieniche sancite nel disegno di legge tutelino, assai più che oggi non avvenga, la salute pubblica e quella individuale degli operai (Approvazioni).

Quanto al contratto di lavoro, osserva che il disegno di legge garantisce efficacemente i lavoratori contro ogni tentativo di sfruttamento, e che se l'esperimento farà, come confida, buona prova, si potrà applicare il principio in più larga misura. Osserva poi che le disposizioni per la cauzione sono facoltative, e che in ogni modo non si può rifiutare un principio che mira ad assicurare l'onestà dei contratti.

Accennando all'orario, nota che la legge, determinando il massimo della durata del lavoro, può giovare agli operai; ma non può mai, in alcun caso, tornar loro di danno; che giovano agli operai anche le disposizioni concernenti il riposo festivo e le interruzioni di lavoro durante la giornata, e che non è mai impedita, anche per l'orario, la libertà di contrattazione.

Quanto infine alle Commissioni di conciliazione e di arbitrato, dichiara che accetta la formula proposta dalla Giunta, dimostrando che quegli istituti varranno a preparare più civili mezzi per risolvere le controversie fra capitale e lavoro. Soggiunge che presenterà presto un disegno di legge per estendere l'istituto dei probi-viri all'agricoltura.

Rileva le enormi difficoltà di congegnare una legge generale per i contratti di lavoro, e che meglio è procedere gradatamente all'applicazione di un principio che non è controverso nella massima ma che deve avere varia estrinsecazione.

Confida che la Camera approverà il disegno di legge, considerandolo come un beneficio alle classi lavoratrici, la cui tutela e il cui benessere sono nei voti comuni del Governo e del Parlamento (Vivissime approvazioni).

CALISSANO, relatore, di fronte ad una domanda di rinvio della legge, non uscirà dai limiti della discussione generale, rispondendo alle osservazioni che furono fatte sul concetto politico della legge, sui suoi effetti igienici, economici e sociali, sulla sua struttura tecnica generale e sui nuovi istituti che si vogliono creare.

Ricorda che la legge presente, frutto di lunghi e pazienti studi, è nata in mezzo alle agitazioni dolorose, che turbarono le popolazioni risicole, e si è maturata, durante le medesime, col concorso di uomini volenterosi d'ogni condizione sociale e di varie tendenze.

Lo scopo della legge è triplice: la migliore tutela igienica del lavoro e dei lavoratori in risaia; la regolarizzazione dei contratti di lavoro nella loro funzione e nella loro esecuzione, mediante più efficaci garanzie per i conduttori d'opera e per i lavoratori, affine di prevenire, per quanto possibile, i conflitti individuali o generali, e l'avviamento alle desiderate conciliazioni nel caso che i conflitti sorgano.

Al primo scopo intende il capo primo della legge, il cui contenuto è tale da poter da solo bastare a respingere due delle accuse più gravi mosse al disegno di legge; quella dell'on. Turati che si tratti di una legge di difesa proprietaria, senza nessun vero beneficio per i lavoratori; e quella dell'on. Berenini, che la legge sia inopportuna, se non inutile e pericolosa. Illustra i molteplici provvedimenti contenuti in questa prima parte del disegno di legge e diretti ad assicurare i lavori contro i pericoli della trascuranza igienica nei lavori in risaia; e gli aggravi che ne risentiranno necessariamente i proprietari ed affittuari, costretti a sottostare alla spesa del nuovo servizio di assistenza medica e farmaceutica, a provvedere acqua potabile sufficiente, a fornire abitazioni sane ed infermerie.

Giustifica la procedura introdotta dalla Commissione per l'apertura di nuove risaie e per l'estensione di quelle già esistenti, prevenendo ogni pericolo a danno della igiene negli abitati; spiega l'utilità manifesta della disposizione relativa all'alimentazione ineccepibile da darsi ai lavoratori, quando l'alimentazione è parte del compenso di lavoro.

Osserva che, quando speciali condizioni lo richiedano, altri provvedimenti igienici, preventivi o curativi, a favore dei lavoratori potranno essere presi.

Della necessità dei regolamenti provinciali, che l'on. Turati vorrebbe soppressi, furono sempre convinti tutti i corpi competenti, essendo evidente la varietà delle condizioni di coltura. Richiama a proposito le disposizioni introdotte dalla Commissione circa le iniziative dei Consigli provinciali di sanità.

Dimostra infondato il timore di inutili lungaggini nella preparazione dei regolamenti provinciali, perchè le norme fondamentali saranno inserite nel regolamento per l'esecuzione della presente legge e perchè i regolamenti provinciali ora esistenti rimarranno in vigore.

Rileva l'errore dell'on. Tanari nell'avere supposto che ai Consigli provinciali siano affidate le regole sulla durata del lavoro. La legge invece all'art. 13 ha voluto che sempre la giornata di lavoro abbia periodi di riposo; ma credette dare una regola generale, e ne deferì la disciplina ai regolamenti provinciali, coll'obbligo di tener conto delle condizioni e degli usi locali.

Riconosce infine opportune e fondate le osservazioni dell'on. Ottavi, specialmente per quanto riguarda le condizioni delle provincie del Veneto, dove è praticata la coltivazione del riso, e dove può essere troppo ristretto il termine di tre anni imposto per la costruzione di nuovi fabbricati, e dall'argomento trae ragione per confermare il dovere di usare ogni possibile riguardo alle condizioni di ciascuna regione.

Di fronte alla concorrenza, che sui mercati europei e transoceanici sostiene la nostra produzione, finora vittoriosa per le sue eccellenti qualità, non può non essere accolta con viva simpatia la iniziativa d'una scuola di risicoltura, vagheggiata dall'onorevole Ottavi, al quale si unisce la Commissione; si augura che tale iniziativa venga maturata dall'onorevole Cocco-Ortu, che ha mostrato sempre un singolare amore per questi istituti sperimentali agrari.

Venendo alle disposizioni sul contratto di lavoro esamina le varie questioni, e cioè, se debba lo Stato intervenire nei contratti per la limitazione legale della giornata di lavoro; a quali persone possa essere applicata la limitazione; infine in quali limiti d'orario debba essere ristretta la giornata di lavoro.

Afferma che, secondo le risultanze degli studi fatti, i lavori di monda non sono per sè stessi insalubri, ma neanche sono sinonimo di buona salute. Respinge però le esagerazioni dell'onorevole Masini osservandogli che se ha dati così gravi come quelli che ha enunciato, deve portarli ai Congressi medici e non alla Camera (Approvazioni).

Spiega le grandi varietà di giudizi per la loro unilateralità. È convinto che lo Stato non può rompere la tradizione fin qui seguita, e deve continuare al intervenire a tutela dei deboli. Spiega che l'intervento dello Stato, si legittima per ragioni igieniche, non per considerazioni economiche.

Dimostra che è una necessità nei lavori di monda l'estensione agli adulti dell'orario legale che in massima dovrebbe essere solo applicato ai minori.

Passando ai limiti dell'orario risponde anzitutto all'on. Turati che le nove ore non sono una lustra e che il disegno di legge viene appunto a favorire e consolidare uno stato di fatto, quale è e quale egli appunto teoricamente lo vorrebbe.

Confronta i suoi dati con quelli raccolti dalla Società umanitaria e cogli altri forniti dalle due inchieste, quella del Consiglio superiore del lavoro e quella governativa; e ne deduce che presentemente il cinquanta per cento degli emigrati lavora non meno di undici ore e il cinquantatre per cento dei locali lavora nove ore almeno, mentre fra questi v'è il quindici per cento che lavora dieci ore. Lo stato di fatto è tale, e la legge non retrocede, come afferma l'on. Turati, ma neanche eccede nella tutela dei lavoratori e della proprietà.

Dimostra vana la obiezione che molte squadre abbiano già ottenuto le otto ore nei loro contratti. Ciò sarà ostacolato dalla legge se è naturale evoluzione di leggi economiche; cadrà se è frutto di imposizioni di necessità momentanee, di gare fra gli stessi conduttori d'opera, e cadrà sotto la pressione di altre necessità economiche.

Chiarisce come la regola delle nove ore per i lavoratori locali, che non pernottano nel fondo, sia a loro favore non a loro danno; sia perchè è impossibile non tener conto del tempo e della fatica necessaria per andare o venire alla risaia, sia perchè i locali abbiano agio di attendere in qualche modo alle loro ordinarie occupazioni.

Richiama, a proposito degl'immigrati, quanto si legge nelle relazioni d'inchiesta: non solo essi resistono a queste limitazioni di orario, come a quelle relative all'ammissione al lavoro, ma si, affrettano a compiere il lavoro per la necessità di tornare alle case loro.

Venendo alla parte che concerne gli istituti di conciliazione dimostra che la legge, com'era presentata, aveva soltanto le apparenze della violenza e della coazione; ma bastarono queste a dar pretesto agli agitatori per commuovere le turbe dei lavoratori; da ciò la necessità di cancellare dal testo della legge le vane sembianze (Bene).

Chiarisce che la creazione delle Commissioni di conciliazione non ha per scopo d'impedire gli scioperi, ma bensì di eliminare le prime cause e le prime manifestazioni, resistendo agli scioperi impulsivi. (Bene! Bravo!) Ricorda il compito assegnato dalla legge vigente al Consiglio superiore del lavoro, col quale saranno ora in contatto le Commissioni conciliatrici.

Concludendo ricorda quanto fu ieri proclamato dall'on. Turati circa il suo odio alla violenza, ed esorta lui ed i compagni suoi a sconsigliare anche il linguaggio violento. (Bene! Bravo! — Commenti). All fede dell'on. Turati contrappone il suo profondo convincimento che l'avvenire della giustizia sociale non può dipendere dal trionfo di un partito e d'una classe, ma dall'elevazione degli animi tutti verso l'umana solidarietà. (Vivissime approvazioni — Applausi — Molti deputati si congratulano con l'oratore).

MASINI poichè l'onorevole relatore ha posto in dubbio quanto egli, l'oratore, ebbe ad esporre circa le alterazioni morbose cagionate dal lavoro delle risaie, invoca a conforto delle sue affermazioni l'autorità di tutti i competenti.

TURATI, per fatto personale, dichiara che non è contrario agli uffici di conciliazione ed agli arbitrati, ma è contrario alle presenti proposte che questi concetti non attuano in modo serio ed efficace. Osserva che non ha mai inteso accennare ad indebite influenze, che siansi esercitate intorno a questo disegno di legge. Afferma infine che i principî, che egli propugna, son frutto del suo antico e profondo convincimento, nè egli li ha mai mutati o abbandonati per amore di popolarità (Benissimo).

PRESIDENTE dà lettura del seguente ordine del giorno sottoscritto dagli onorevoli Montemartini, Turati e da altri dieci deputati:

« La Camera, ritiene che, limitandosi per legge l'orario della mondatura, sia da respingersi ogni distinzione nel senso di autorizzare un orario di lavoro più lungo per i lavoratori immigrati ».

Avverte che l'on. Montemartini ha ritirato un altro ordine del giorno precedentemente presentato, e che gli onorevoli Bizzozero e Gallino, riservano agli articoli il loro ordine del giorno.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, non può accettare quest'ordine del giorno, e prega la Camera di respingerlo, tanto più dopo che ha dichiarato che consente a ridurre da dieci ore e mezza a dieci l'orario degli operai immigrati.

TURATI chiarisce il concetto del suo ordine del giorno ripetendo quanto ebbe a dire nel suo discorso di ieri; che, cioè, l'orario massimo non può superare le nove ore, e che ammettere un diverso orario pei lavoratori locali e per gli immigrati sarebbe creare un fomite di pericolosi conflitti fra l'una e l'altra classe di lavoratori.

Prego vivamente la Camera di accogliere l'ordine del giorno respingendo una distinzione ingiustificata ed odiosa.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, nota che l'ora in più è permessa pei lavoratori immigrati che pernottano nei fondi e corrisponde al tempo che gli operai locali impiegano per recarsi dalle loro case sul luogo del lavoro. In ogni modo gli operai immigrati potranno sempre pattuire la giornata di nove ore.

CALISSANO, relatore, non accetta l'ordine del giorno.

PRESIDENTE annunzia che è stata chiesta la votazione nominale sull'ordine del giorno Montemartini-Turati. Indice la votazione nominale.

VISOCCHI, segretario, fa la chiama.

Risposero Sì:

Angiolini — Aroldi.
Barzilai — Basetti — Bissolati — Bizzozero.
Calvi Giusto — Cameroni — Campi Numa — Celli — Chiesa — Chiozzi — Costa Andrea — Credaro.
Falconi Gaetano — Ferrarini.
Gatti — Gattorno.
Masini — Mauri — Meritani — Mira — Montemartini — Morgari.
Pala — Pansini — Pantano — Pennati — Pescetti — Pinchia
Romussi.
Stoppato.
Taroni — Turati.
Valeri — Vicini.

Risposero No:

Abignente — Abozzi — Agnesi — Albasini — Albertini — Arigò — Arnaboldi — Artom — Astengo — Aubry.
Baranello — Barnabei — Battaglieri — Bergamasco — Bernini — Bertarelli — Bertolini — Bettòlo — Bolognese — Bona — Bonacossa — Borsarelli — Bottacchi — Botteri — Bovi — Bracci — Brizzolesi — Buccelli.
Cacciapuoti — Calissano — Callaini — Calleri — Calvi Gaetano — Camagna — Camera — Campus-Serra — Canevari — Cao-Pinna — Capaldo — Caputi — Carcano — Cardàni — Carmine — Carugati — Cassuto — Cavagnari — Cesaroni — Chiapusso — Chimienti — Chimirri — Ciacci Gaspero — Ciappi Anselmo — Ciartoso — Cicarelli — Cimati — Cimorelli — Cipriani-Marinelli — Cirmeni — Ciuffelli — Cocco-Ortu — Cocuzza — Colosimo — Compans — Conte — Cornalba — Cortese — Cottafavi — Croce — Curioni — Curreno.
Da Como — D'Alife — Daneo — Dari — De Amicis — De Bellis — De Gennaro — Del Balzo — Della Pietra — Dell'Arenella — De Luca Ippolito Onorio — De Luca Paolo Anania — De Michele Ferrantelli — De Michetti — De Nava — De Novellis — De Riseis — De Seta — De Tilla — Di Cambiano — Di Rudinì Antonio — Di Rudinì Carlo — Di Saluzzo — Di Sant'Onofrio — Donati.
Facta — Faelli — Falconi Nicola — Fallotti — Farinet Alfonso — Fasce — Felissent — Ferraris Carlo — Fiamberti — Fili-Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Fortis — Fortunati Alfredo — Furnari — Fusco — Fusinato.
Galli — Gallina Giacinto — Gallino Natale — Galluppi — Giaccone — Gianturco — Giolitti — Giovanelli — Girardi — Giuliani — Giunti — Goglio — Gorio — Graffagni — Guarracino — Gucci-Boschi.
Jatta.
Lacava — Landucci — Larizza — Libertini Gesualdo — Lucca — Lucchini Angelo — Lucernari — Lucifero Alfonso.
Majorana Giuseppe — Malcangi — Malvezzi — Maraini Clemente — Maraini Emilio — Marcello — Marescalchi — Marghieri — Masciantonio — Masoni — Masselli — Mazziotti — Mendaia — Mezzanotte — Modestino — Montagna — Montauti — Monti Gustavo — Morando — Morelli-Gualtierotti — Moschini.

Negri De Salvi.
Orlando Salvatore — Orlando Vittorio Emanuele — Orsini-Baroni — Ottavi.
Pandolfini — Paniè — Papadopoli — Pascale — Pellecchi — Personè — Pini — Pistoja — Podestà — Poggi — Pozzi Domenico — Pozzo Marco — Prinetti.
Queirolo — Quistini.
Rasponi — Rava — Rebaudengo — Resta-Pallavicino — Ricci Paolo — Rizza Evangelista — Rizzetti — Rizzone — Rocco — Rochira — Romano Giuseppe — Rossi Gaetano — Rota — Rubini — Ruffo — Rummo — Ruspoli.
Salvia — Sanseverino — Santamaria — Santini — Santoliquido — Scano — Scaramella-Manetti — Scellingo — Schanzer — Semmola — Sesia — Sili — Solimbergo — Solinas-Apostoli — Sormani — Soulier — Spallanzani — Squitti — Stagliano.
Tecchio — Tedesco — Teodori — Testasecca — Tinozzi — Torlonia Leopoldo — Turco.
Umani.
Valentino — Valli Eugenio — Vendramini — Veneziale — Visocchi.
PRESIDENTE proclama il risultato della votazione nominale:
Hanno risposto *sì* 36
Hanno risposto *no* 226
(La Camera non approva l'ordine del giorno Montemartini-Turati).

Votazione a scrutinio segreto.

DE NOVELLIS, segretario, fa la chiama.
PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:
Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1906-1907.
Favorevoli 222
Contrari 30
(La Camera approva).
Autorizzazione di una maggiore assegnazione di L. 1,700,000 sul bilancio del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1907-1908 per la spedizione militare in Cina.
Favorevoli 220
Contrari 32
(La Camera approva).
Tombola telegrafica a beneficio degli istituti pii di Avigliano.
Favorevoli 198
Contrari 51
(La Camera approva).

Presero parte alla votazione:

Abignente — Abozzi — Agnesi — Albasini — Albertini — Albicini — Alessio — Angiolini — Arigò — Arlotta — Arnaboldi — Aroldi — Artom — Astengo — Aubry.
Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Baranello — Barnabei — Barzilai — Battaglieri — Bergamasco — Bernini — Bertarelli — Bertolini — Bissolati — Bizzozero — Bolognese — Bona — Bonacossa — Borsarelli — Bottacchi — Botteri — Bovi — Buccelli.
Cacciapuoti — Calissano — Callaini — Calleri — Calvi Gaetano — Calvi Giusto — Camagna — Camerini — Cameroni — Campi Numa — Canevari — Cao-Pinna — Capaldo — Caputi — Carcano — Cardàni — Carmine — Carugati — Cassuto — Castoldi — Cavagnari — Cesaroni — Chiapusso — Chiesa — Chiozzi — Ciacci Gaspero — Ciappi Anselmo — Ciartoso — Cicarelli — Cimati — Cimorelli — Cipriani-Marinelli — Cirmeni — Cocco-Ortu — Cocuzza — Colosimo — Cornalba — Cortese — Costa Andrea — Cottafavi — Croce — Curreno.
Da Como — D'Alife — Daneo — Dari — De Amicis — De Bellis — De Felice-Giuffrida — De Gennaro — Del Balzo — Della Pietra — Dell'Arenella — De Luca Ippolito Onorio De Luca — Paolo Anania — De Michele Ferrantelli — De Michetti — De Novellis — De Seta — De Tilla — Di Rudinì Carlo — Di Sant'Onofrio — Donati.
Facta — Faelli — Falconi Gaetano — Falletti — Farinet Alfonso — Fasce — Ferrarini — Ferraris Carlo — Fiamberti — Fili-Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Fortunati Alfredo — Furnari — Fusco — Fusinato.
Galli — Gallina Giacinto — Gallini Carlo — Gallino Natale — Galluppi — Gatti — Gattorno — Giaccone — Gianturco — Giolitti — Giovanelli — Girardi — Giuliani — Giunti — Goglio — Gorio — Graffagni — Guarracino — Guastavino — Gucci-Boschi — Guerci.
Jatta.
Lacava — Landucci — Larizza — Lazzaro — Leali — Libertini Gesualdo — Loero — Lucca — Lucchini Angelo — Lucernari — Luciani — Lucifero Alfonso — Luzzatto Arturo.
Majorana Giuseppe — Malcangi — Malvezzi — Maraini Clemente — Marazzi — Marcello — Marescalchi — Marghieri — Martini — Masciantonio — Masini — Masoni — Masselli — Matteucci — Mauri — Mendaia — Meritani — Mezzanotte — Mira — Modestino — Molmenti — Montagna — Montauti — Montemartini — Monti Gustavo — Monti-Guarnieri — Morando — Moschini.
Negri de Salvi.
Orlando Salvatore — Orlando Vittorio Emanuele — Orsini-Baroni — Ottavi.
Pais-Serra — Pandolfini — Paniè — Pansini — Papadopoli — Pascale — Pellecchi — Pennati — Personè — Pinchia — Pini — Podestà — Poggi — Pozzi Domenico — Pozzo Marco — Prinetti — Pugliese.
Queirolo — Quistini.
Rava — Rebaudengo — Resta-Pallavicino — Ricci Paolo — Riccio Vincenzo — Rizza Evangelista — Rizzetti — Rizzone — Rocco — Rochira — Romano Giuseppe — Romussi — Roselli — Rossi Gaetano — Rota — Rubini — Ruffo — Rummo — Ruspoli.
Salandra — Salvia — Sanseverino — Santamaria — Santini — Santoliquido — Saporito — Scaramella-Manetti — Scellingo — Schanzer — Semmola — Serristori — Sesia — Solimbergo — Solinas-Apostoli — Sonnino — Sormani — Soulier — Spallanzani — Squitti — Staglianò — Stoppato.
Talamo — Taroni — Tecchio — Teodori — Testasecca — Tinozzi — Torlonia Leopoldo — Turco.
Umani.
Valentino — Valeri — Valli Eugenio — Vendramini — Veneziale — Visocchi.

Sono in congedo:

Agnetti.
Ballarini — Bianchi Emilio — Borghese — Bracci.
Cappelli — Coffari.
Danieli.
Fabri — Fracassi — Fulci Ludovico.
Ginori-Conti — Grassi-Voces — Guerritore.
Libertini Pasquale.
Manna — Mantovani — Marsengo-Bastia — Morelli Enrico.
Raineri — Ridola — Romanin-Jacur — Ronchetti — Rossi Luigi — Rovasenda.
Scorciarini-Coppola.
Teso.
Valle Gregorio.
Weil-Weiss.

Sono ammalati:

Aguglia.
Badaloni — Brunialti.
Celesia — Centurini.
Fede — Florena.
Giardina.
Majorana Angelo — Mantica — Masi — Massimini — Melli.
Petroni.
Simeoni — Sinibaldi.
Vicini — Villa.

Assenti per ufficio pubblico :

Francica-Nava.
Gavazzi — Greppi.
Lucifero Alfredo.
Mariotti.
Pastore.
Rondani.

Presentazione di relazioni.

MEZZANOTTE presenta un elenco di petizioni sulle quali la Giunta è pronta a riferire.

FORTIS presenta la relazione sugli emendamenti al disegno di legge per la riforma dell'ordinamento giudiziario.

BOTTERI presenta la relazione sulla proposta di legge per una tombola a favore dell'ospedale di Sampierdarena.

Interrogazioni e interpellanze.

VISOCCHI, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e delle finanze, per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per venire in soccorso della popolazione di Stromboli, gravemente danneggiata dalle recenti eruzioni di quel vulcano.

« Di Sant'Onofrio ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro delle finanze, onde conoscere se intenda di presentare fra breve il disegno di legge sull'organico del personale dei magazzini di deposito delle privative.

« Battaglieri, Buccelli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro di grazia e giustizia, per sapere se l'autorità giudiziaria abbia preso atto delle accuse dirette contro l'on. Giuseppe Romano dal giornale *La Propaganda* di Napoli.

« Morgari ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici sul trattamento fatto alla residenza di Brindisi relativamente al soprassoldo di località per gli impiegati ferroviari.

« Chimienti ».

« Il sottoscritto interpella i ministri dei lavori pubblici e della guerra per conoscere le ragioni per le quali viene ritardata la costruzione di una ferrovia direttissima Firenze-Bologna anche in rapporto alla difesa del territorio nazionale.

« Angiolini ».

ROMANO GIUSEPPE, rilevando una interrogazione dell'onorevole Morgari nella quale si accenna a gravi accuse contro di lui pubblicate in un giornale di Napoli, dichiara di esser vittima di calunnie e di essere innocente delle colpe che gli sono imputate. Se l'onorevole Morgari assume la responsabilità delle sue affermazioni provvederà alla tutela del suo onore (Commenti).

MORGARI si riserva di svolgere la sua interrogazione, nonostante le proteste dell'on. Romano.

ORLANDO V. E., ministro di grazia e giustizia, è pronto a rispondere subito all'interrogazione.

L'on. Morgari chiede perchè l'autorità giudiziaria non abbia proceduto a carico dell'on. Romano per le accuse a lui rivolte da un giornale di Napoli. Si limita ad osservare che i giornali non hanno la funzione della pubblica accusa (Benissimo — Commenti).

Se l'onorevole interrogante ritiene fondate le sue accuse, può farne denuncia egli stesso, come cittadino, all'autorità giudiziaria (Approvazioni).

MORGARI premette che il giornale, cui allude la sua interrogazione, si è reso altre volte benemerito della pubblica moralità (Commenti — Rumori).

Rileva le gravi accuse formulate contro un deputato (Vivissimi rumori — Proteste).

PRESIDENTE richiama severamente l'oratore avvertendolo che egli non ha diritto di erigersi a giudice dei suoi colleghi (Vive approvazioni).

MORGARI non conosce i fatti specifici. Sa che contro quel deputato si mossero i più gravi addebiti. Si riserva di farne denuncia al procuratore del Re. Intanto, di fronte alle formali accuse apparse nella stampa, ritiene fosse dovere dell'autorità giudiziaria di iniziare un'istruttoria. Stigmatizza l'opera di quei magistrati.

(Vivissimi rumori — Il presidente dopo aver nuovamente richiamato all'ordine l'oratore, e continuando uno scambio di invettive tra i deputati Morgari e Romano, ordina che non siano raccolte le loro parole).

La seduta termina alle 19.35.

DIARIO ESTERO

Non ancora sono noti nella loro integrità i risultati delle numerose elezioni di ballottaggio che hanno avuto luogo ieri l'altro in Austria, ma dalle notizie che si hanno finora pare accertato che la maggioranza di clericali e socialisti si sia fatta maggiore. In parecchie parti della Monarchia austriaca i liberali nazionalisti si sono astenuti dal prender parte alla votazione, lasciando così campo libero agli avversari dei due partiti estremi.

Forse per domani il telegrafo ci recherà maggiori notizie e con precisione si potrà dare la esatta fisonomia del neo-eletto Parlamento.

* * *

Si telegrafa da Berlino che prossimamente la squadra giapponese proveniente dall'America del nord visiterà Kiel durante la cosiddetta settimana di Kiel. L'invito fu fatto per desiderio dell'Imperatore Guglielmo, dopochè il Governo giapponese aveva fatto capire che ci teneva ad una visita dei porti tedeschi da parte della sua squadra.

Le navi da guerra giapponesi avevano dapprincipio ricevuto ordine di visitare solo alcuni porti inglesi, ma dopo conchiusa la convenzione franco-giapponese si deliberò pure la visita a porti francesi e, perchè tale visita non fosse interpretata come un atto ostile contro la Germania, il Governo giapponese chiese all'Imperatore Guglielmo se gli fosse gradita una visita della squadra a Kiel, e l'Imperatore rispose subito accettando.

A Kiel saranno fatti degli speciali festeggiamenti in onore dei giapponesi.

* * *

Le notizie dal Marocco continuano a descrivere l'anarchia che regna nell'Impero sceriffiano.

I giornali francesi pubblicano il seguente dispaccio da Tangeri, 22:

« L'incrociatore *Giovanna D'Arco* è arrivato ed ha sbarcato dei coloni francesi provenienti da Marrakesch. Questi dichiarano che la situazione non è stata esagerata e che parecchi piccoli incidenti hanno sufficientemente provato lo stato di eccitazione degli indigeni. Sarebbe dunque bastato un nuovo incidente di poca importanza per determinare il massacro dei coloni europei. Una lettera di un colono francese mostra che i tedeschi che abitano Marrakesch, commossi dai disordini e dalla situazione, proponevano di recarsi alle coste. Se i tedeschi hanno cangiato d'avviso, non se ne comprende il motivo e si aspetta di vederli abbandonare la città fra poco, se ciò già non hanno fatto.

« La tribù dei Ranhama è sempre agitata, e numerose bande si danno al saccheggio. El Ghazi, sempre arrestato a Saffi, aspetta invano rinforzi che non saranno d'altronde sufficienti per permettergli di prendere pos-

sesso del suo posto di governatore di Marrakesch. I marinai del *Giovanna D'Arco* raccontano che, quando le batterie del porto di Saffi risposero al saluto dell'incrociatore, lo scuotimento prodotto dallo scoppio fece crollare una parte delle fortificazioni ».

I giornali madrileni hanno poi ricevuto, da Manilla, informazioni, secondo le quali i ribelli avrebbero occupato gli accampamenti di Marghika abbandonati dagli imperiali. Il vapore *Saida* li ha bombardati nuovamente.

Le truppe sceriffiane chiedono a Tangeri denari, munizioni e carbone.

E, per ultimo, si conferma che il Sultano sia per fare la grazia al famoso Er-Raisuli.

***

Come è noto, fin dallo scorso anno le potenze protettrici dell' isola di Creta avevano aderito al desiderio dei candiotti per la istituzione di una milizia indigena da sostituire alle truppe internazionali d'occupazione. Ora recenti notizie da La Canea dicono che gli ufficiali greci che sostituirono quelli italiani nella gendarmeria di Creta, hanno elaborato un progetto d'organizzazione per questa milizia. Si formeranno 2 battaglioni, ciascuno con 4 compagnie da 500 uomini, e più tardi altri due battaglioni. La milizia candiotta dovrebbe far parte integrante dell'esercito greco; la ferma sarebbe di un anno, l' uniforme identica a quella degli euzoni greci. Siccome gli acquisti necessari aggraverebbero troppo le finanze cretesi, si pregherà la Grecia di mettere a disposizione le sue provviste di riserva. Il progetto sarà realizzato quando se ne avranno i mezzi necessari. Le potenze protettrici sembrano favorevoli alla proposta dell'alto commissario Zaimis di procacciare tali mezzi mediante la soprattassa del 3 0[0 prorogata un anno fa provvisoriamente.

***

La Legazione del Guatemala a Londra ha ricevuto dal suo Governo il seguente telegramma in data di ieri l'altro:

« Ieri mattina la polizia scoprì gli autori dell'attentato commesso contro il presidente della Repubblica il 29 febbraio. Essi cercarono di rifugiarsi in una vecchia casa disabitata, in un sobborgo della città; ma la polizia e le truppe sopraggiunte circondarono subito l'abitazione.

« I malfattori si affacciarono allora alla finestra e cominciarono a sparare sugli assedianti, uccidendo un maggiore e ferendo un colonnello ed un altro ufficiale; ma il numero delle truppe era così grande, che i malfattori compresero che ogni resistenza era inutile e si fecero giustizia da sè.

« La condotta di questi individui, che non vollero comparire innanzi ai giudici per dichiarare i motivi che li avevano spinti ad attentare alla vita del presidente, ha prodotto un'impressione grandissima ed è oggetto di generali commenti ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. la Regina Margherita onorò ieri di sua presenza la premiazione annuale delle allieve della scuola professionale femminile di Roma, che dal suo augusto nome s'intitola. Accompagnavano S. M. la duchessa Sforza-Cesarini e il marchese Capranica del Grillo. Assistevano alla geniale cerimonia le patronesse della scuola, le autorità scolastiche, parecchi senatori e deputati.

Dopo un discorso elevato della direttrice della scuola signora Amalia Prandi-Ribighini, cominciò la distribuzione dei premi.

S. M. la Regina Margherita consegnò alle alunne i rispettivi premi, avendo per tutte parole di vivissimo encomio.

A S. M. vennero offerti dalle allieve dei fiori, e indirizzate parole di circostanza.

S. M. la Regina d'Inghilterra e S. A. R. la principessa Vittoria, coi loro seguiti, sono partite ieri, da Roma, in forma strettissima privata, per Firenze.

S. M. il Re del Siam è partito stamane alle ore 10.35 da Milano per la Svizzera.

Nella diplomazia. — È giunto a Petropolis, il cav. uff. Luigi Bruno, nuovo ministro d'Italia al Brasile.

Società geografica italiana. — Domenica, 26 corrente, alle ore 17, nell'aula magna del Collegio romano, l'abate C. Chevalier terrà, per iniziativa della Società geografica italiana, una conferenza, in lingua francese, sul tema: *Betlemme e Nazareth*.

La conferenza sarà illustrata da una serie di proiezioni fotografiche e di cinematografie originali.

Nei musei di Roma. — S. E. il ministro della marina ha donato al Museo preistorico etnografico kircheriano di Roma un pregevolissimo vaso cinese in bronzo con decorazione in oro, già conservato negli uffici del comando in capo del 2° dipartimento marittimo di Napoli.

*** Per il Museo di Villa Giulia, il quale rimaneva aperto dalle ore 9 alle 15, nella stagione invernale, e dalle ore 8 alle 14, nella stagione estiva, è stato fissato, con recente deliberazione ministeriale, un orario unico di apertura, dalle ore 10 alle 16, nei giorni feriali in tutte le stagioni.

Nei giorni festivi, in cui l'ingresso è gratuito, il Museo continuerà a restare aperto dalle ore 10 alle 13.

Serate artistiche. — Questa sera all'Esposizione di Belle arti avrà luogo un altro concerto orchestrale, diretto dal maestro Cecchini, con uno scelto programma di composizioni italiane e straniere.

Giardino educativo nomentano. — Domenica 26 corrente, alle ore 16, al Giardino educativo nomentano avrà luogo il saggio annuale per l'occasione del IV anniversario della fondazione del Giardino e della inaugurazione della sezione femminile.

Necrologio. — Ieri, in seguito a violenta polmonite, moriva in Roma, l'on. comm. Michele Carta-Mameli, presidente di sezione al Consiglio di Stato.

L'estinto, che lascia di sè largo rimpianto, nacque a Cagliari il 31 agosto 1836.

Laureatosi giovanissimo in legge, seguì la carriera amministrativa dello Stato, segnalandosi nella sua carriera al Ministero dell'interno, e quindi al Consiglio di Stato, ove nell'ufficio di referendario dapprima, e quindi di consigliere e poscia di presidente di sezione addimostrò la sua alta competenza in materia di giurisprudenza amministrativa.

Nel giugno 1900 venne nominato senatore del Regno; e portò anche nell'alto consesso la preziosità delle sue doti lavorando quale presidente e relatore in numerose Commissioni.

Domattina, alle 9, avrà luogo il funerale.

A Guglielmo Marconi. — Ieri, a Bologna, venne sco-

porta una lapide al primo piano del palazzo Marescalchi, ove nacque Guglielmo Marconi.

La lapide è di marmo con cornice, semplice ed elegante, e reca questa epigrafe dettata da Olindo Guerrini:

« Qui nacque Guglielmo Marconi — Che su le onde dell'elettricità primo lanciò la parola — Senza ausilio di cavi e di fili — Da un emisfero all'altro a beneficio dell'umanità civile — A gloria della patria — Il Comune — Per decreto — Pose con cerimonia modestissima ».

Marsiglia e Genova. — Ieri, a Marsiglia, sul principio della seduta pomeridiana di quel Consiglio municipale, venne deliberato all'unanimità, su proposta del sindaco, di inviare i ringraziamenti pubblici ed ufficiali della città di Marsiglia al marchese Da Passano, sindaco di Genova, al console generale di Francia a Genova, alla stampa ligure ed alla popolazione genovese, al sindaco ed al Consiglio comunale di Savona per le dimostrazioni di simpatia prodigate alla delegazione del Consiglio municipale di Marsiglia.

Congressi. — Ieri, a Bologna, alle 15, venne inaugurato il VI Congresso nazionale dell'Associazione dei comuni italiani.

La Giunta comunale di Bologna mise a disposizione dei congressisti la grande aula del Consiglio, sontuosamente decorata.

Erano presenti circa 150 delegati, fra cui gli onorevoli Niccolini, Pini, Ferri Giacomo, Greppi e Tanari.

Il Congresso venne aperto con un discorso del pro-sindaco di Bologna, marchese Tanari, che diede il benvenuto ai congressisti.

Parlò quindi per l'ufficio di presidenza dell'Associazione, il consigliere Greppi, su proposta del quale furono eletti ad unanimità presidente del Congresso l'on. marchese Tanari e vice presidente l'on. marchese Niccolini.

*** A Palermo, ieri, nel pomeriggio si è inaugurato nell'aula magna dell'Università il sesto Congresso nazionale degli ingegneri ferroviari.

La Camera di commercio diede in onore di S. E. Sanarelli, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, un ricevimento riuscito splendidamente.

S. E. Sanarelli si recò quindi a visitare l'orto botanico a Monreale.

*** Al palazzo municipale di Palermo ebbe luogo pure nella giornata di ieri l'inaugurazione del VI Congresso nazionale fra commercianti e industriali.

Nell'atrio faceva servizio d'onore un plotone di guardie municipali in grande tenuta e sulle scale, decorate con piante e fiori, prestavano servizio i valletti del Comune.

L'ampia ed elegante sala era gremita di circa cinquecento congressisti, di cui oltre trecento recativisi dal continente.

Erano presenti tutte le autorità.

Alle ore 10 entrò nell'aula S. E. il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, Sanarelli, accolto con vivi applausi.

In assenza del sindaco, senatore Tasca-Lanza, indisposto, l'assessore Silvestri lesse un discorso, porgendo ai congressisti il saluto a nome della città.

Parlarono indi il presidente della Camera di commercio, commendator La Farina, ed il presidente del Comitato esecutivo del Congresso cav. Guli, il quale pregò S. E. Sanarelli di aprire il Congresso a nome del Re.

S. E. Sanarelli prese indi la parola e pronunziò il discorso inaugurale, spesso interrotto da applausi e salutato alla fine da una calorosa ovazione.

Parlarono infine Casciani di Roma, Corriere di Bologna, Protopisani di Napoli e Rossi di Milano, portando il saluto delle rispettive regioni.

Si spedirono dispacci di omaggio a S. M. il Re ed alle LL. EE. i ministri Cocco-Ortu ed Orlando.

Indi la riunione si sciolse rinviando al pomeriggio l'inizio dei lavori del Congresso, che si protrarranno sino al 28 maggio.

Un lembo d'Asia a Roma. — Nel pomeriggio di ieri, nella pista velocipedistica a via Flaminia, s'inaugurarono gli spettacoli della *Grande esposizione indiana*, diretta dal signor G. Hagenbeck.

Lo spettacolo nuovissimo, attraente, ebbe l'ammirazione di un pubblico numerosissimo che assistette col massimo interessamento e vivamente applaudì quel mondo di un continente lontano, che svolgeva tante fasi di vita ai più sconosciuta.

Le numerose baracche, artisticamente disposte, formavano ciascuna con lo spettacolo che vi si svolgeva eseguito da indigeni di quei lontani paesi, dei centri di attrazione ammirabili. Oggetto di grande curiosità erano i *fakiri* nelle loro superstiziose esercitazioni nonchè i molteplici capi d'animali quali zebre, bisonti, cammelli, elefanti, ecc., che sfilavano nel grande, applaudito corteo, costituente una scena graziosissima per la varietà.

Marina militare. — La R. nave *Curtatone* è partita da Volo per Laurium. La *M. Colonna* da Mombasa per Mogadiscio. L'*Archimede* è giunta a Galatz.

Marina mercantile. — Da Tangeri ha transitato, diretto a Barcellona e Genova, il piroscafo *Umbria*, della N. G. I. È giunto a Rio Janeiro il *Sicilia*, della stessa Società. Il *Florida*, del Lloyd italiano, è giunto a Napoli da New-York ed ha proseguito per Genova. Da Buenos Aires è partito per Genova l'*Italia*, della Veloce.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PARIGI, 23. — *Camera dei deputati.* — Il ministro della guerra generale Picquart, presenta il progetto di legge relativo al congedamento della classe 1883, fissato per il 17 luglio.

Il progetto viene rinviato alla Commissione dell'esercito.

Si approva indi la proposta di regolare la situazione degli inscritti marittimi di origine estera dal punto di vista dell'estensione delle pensioni.

PARIGI, 23. — *Senato.* — Prevet presenta la sua relazione sul progetto di riscatto della rete ferroviaria dell'ovest, che conclude per il rigetto del progetto stesso.

VIENNA, 23. — Nelle sei circoscrizioni di Vienna nelle quali vi erano ballottaggi sono riusciti eletti due cristiani sociali, due socialisti e due liberali tedeschi.

Schneider, ex deputato cristiano sociale, è caduto contro il candidato socialista.

TRIESTE, 23. — Nell'odierna votazione di ballottaggio nei distretti secondo, terzo e quarto il partito nazionale liberale si è astenuto.

Sono riusciti eletti i socialisti Scabar con voti 2318, Oliva con 1329 e Pagnini con 2317.

PIETROBURGO, 23. — *Duma dell'Impero.* — Si approva il regolamento interno. Si riprende quindi la discussione della questione agraria. Il presidente del Consiglio, Stolypine, critica il progetto dei gruppi socialista-democratico, dei cadetti e del partito del lavoro, e lo dichiara inaccettabile. Poi indica le linee generali del progetto del Governo.

La seduta è quindi tolta.

LONDRA, 23. — Il console del Salvador, in seguito ad istruzioni ricevute dal suo Governo, smentisce la notizia data da alcuni giornali, secondo la quale sarebbe scoppiata una rivoluzione nel Salvador.

VIENNA, 23. — Il ministro delle ferrovie, Derschatta, è riuscito eletto a Graz, a grande maggioranza.

Il ministro senza portafogli, Dzieduszycki, è stato eletto in Galizia.

LONDRA, 23. — *Camera dei comuni.* — Si riprendono i lavori interrotti per le vacanze delle feste di Pentecoste.

ATENE, 23. — Rangabè, ministro di Grecia a Berlino, è stato nominato primo delegato della Grecia alla conferenza dell'Aja, e Giorgio Streit, professore all'Università di Atene, secondo delegato.

I delegati tecnici saranno ulteriormente designati.

TRIESTE, 24. — Nella elezione di ballottaggio nel secondo distretto è stato eletto Bartoli, italiano liberale, con 6424 voti, contro Laginja, croato, che ne ebbe 5804.

Nel primo distretto è riuscito eletto Spadaro, italiano cristiano-sociale, con 5713 voti. Bennati ha avuto soltanto 5 voti, essendosi il partito liberale astenuto.

VIENNA, 24. — Su 17 deputati di Trieste, di Gorizia, di Gradisca e dell'Istria, sono stati eletti 4 socialisti, 3 italiani liberali, 1 italiano clericale, 2 italiani cristiani-sociali, 5 sloveni liberali e 2 sloveni clericali.

Su 25 deputati del Trentino sono stati eletti 13 cristiani-sociali, 6 italiani clericali, 2 italiani liberali, 2 del partito del popolo tedesco e 2 socialisti, fra cui Avancini, italiano, eletto a Trento.

VIENNA, 24. — Su 410 collegi di tutte le provincie dell'Austria, eccettuata la Gallizia, si hanno 408 risultati definitivi. Mancano soltanto i risultati di 2 ballottaggi.

Sono eletti 82 socialisti, 66 antisemiti, 24 tedeschi liberali, 25 del partito del popolo tedesco, 18 agrari tedeschi, 18 tedeschi radicali, 31 del centro clericale, 22 giovani czechi, 5 vecchi czechi, 33 agrari czechi, 11 czechi clericali, 10 czechi radicali, 24 sloveni, 14 italiani, 5 rumeni, 5 ruteni, 8 croati, 2 serbi, 1 polacco, 2 czechi non ascritti ad alcun partito e 2 tedeschi pure non ascritti ad alcun partito.

Il ministro Fort ha avuto una duplice elezione.

Fra gli eletti vi sono il ministro Derschatta e Wolff.

L'ex-ministro del commercio, Baernreiter, e il capo dei tedeschi in Boemia, Eppinger, sono rimasti soccombenti.

PIETROBURGO, 24. — Nel discorso pronunciato alla Duma il presidente del Consiglio, Stolypin, disse che il programma agrario della Sinistra implica un colpo di Stato ed equivarrebbe alla rivoluzione sociale e che il programma dei cadetti costituisce una mezza espropriazione o una mezza nazionalizzazione dei beni e raggiunge lo stesso risultato.

TRIESTE, 24. — Nella votazione di ballottaggio per l'elezione legislativa nel collegio di Istria (Pola) è stato eletto Rizzi (italiano-liberale) con voti 4833 contro Laginja (croato) che ha avuto 3724 voti.

PRETORIA, 24. — In seguito alla situazione creata dallo sciopero delle miniere, sono state inviate, per misura di precauzione, truppe da Johannesburg.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
del 23 maggio 1907

Il barometro è ridotto allo zero........	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì..............	759 62.
Umidità relativa a mezzodì............	39.
Vento a mezzodì......................	SW.
Stato del cielo a mezzodì..............	sereno.
Termometro centigrado...............	massimo 23 2.
	minimo 10.8.
Pioggia in 24 ore.....................	—

23 maggio 1907.

In Europa: pressione massima di 765 in Transilvania, minima di 750 al ovest della Manica.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso di 1 a 3 mm.; temperatura aumentata; pioggie sull'alta Italia.

Barometro: minimo a 760 al nord-Sardegna, massimo a 764 in Padana.

Probabilità: venti deboli e moderati del 1° quadrante sull'alta Italia, meridionali altrove; cielo vario sull'Italia superiore e Sardegna, con qualche pioggia, in gran parte sereno altrove.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 23 maggio 1907.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente nelle 25 ore	
			Massima	Minima
Porto Maurizio ...	coperto	mosso	19 0	12 8
Genova...........	coperto	calmo	18 8	14 2
Spezia............	1/2 coperto	legg. mosso	21 6	11 8
Cuneo............	coperto	—	12 8	9 8
Torino...........	piovoso	—	15 1	11 6
Alessandria.......	piovoso	—	18 9	12 4
Novara...........	coperto	—	17 0	11 6
Domodossola......	coperto	—	13 2	9 0
Pavia............	piovoso	—	21 0	10 3
Milano...........	coperto	—	19 2	11 7
Como	coperto	—	16 0	11 0
Sondrio..........	coperto	—	16 8	8 3
Bergamo.........	3/4 coperto	—	16 6	12 0
Brescia...........	coperto	—	20 5	10 8
Cremona	sereno	—	21 0	12 5
Mantova.........	nebbioso	—	20 6	12 8
Verona..........	coperto	—	21 1	11 8
Belluno..........	coperto	—	17 6	10 3
Udine............	3/4 coperto	—	18 8	13 0
Treviso...........	coperto	—	20 6	11 8
Venezia..........	3/4 coperto	calmo	18 8	14 6
Padova..........	3/4 coperto	—	20 5	11 3
Rovigo...........	1/2 coperto	—	22 5	11 2
Piacenza.........	coperto	—	19 5	11 9
Parma...........	piovoso	—	19 6	3 2
Reggio Emilia....	coperto	—	19 5	11 0
Modena..........	coperto	—	20 6	13 7
Ferrara..........	1/2 coperto	—	21 3	13 4
Bologna.........	1/2 coperto	—	21 6	14 8
Ravenna.........	sereno	—	19 0	7 6
Forlì	1/4 coperto	—	21 2	10 8
Pesaro...........	sereno	calmo	20 0	10 4
Ancona..........	1/4 coperto	calmo	20 2	8 0
Urbino...........	1/2 coperto	—	18 9	9 5
Macerata.........	velato	—	21 1	12 4
Ascoli Piceno	sereno	—	21 5	12 5
Perugia..........	1/2 coperto	—	22 6	12 9
Camerino	1/4 coperto	—	20 1	12 0
Lucca	3/4 coperto	—	21 1	11 4
Pisa	nebbioso	—	22 0	10 2
Livorno..........	1/2 coperto	legg. mosso	21 3	12 0
Firenze..........	1/4 coperto	—	22 4	11 3
Arezzo...........	1/4 coperto	—	22 6	8 7
Siena............	1/4 coperto	—	21 2	12 3.
Grosseto	—	—	—	—
Roma............	1/4 coperto	—	23 2	10 8
Teramo..........	sereno	—	21 8	13 8
Chieti	sereno	—	19 4	12 4
Aquila	sereno	—	22 6	10 3
Agnone	sereno	—	28 0	11 9
Foggia	sereno	—	24 6	8 8
Bari.............	sereno	calmo	18 2	10 7
Lecce............	sereno	—	20 0	15 9
Caserta..........	sereno	—	24 3	11 3
Napoli...........	sereno	calmo	21 9	14 9
Benevento.......	sereno	—	26 2	11 0
Avellino.........	sereno	—	19 7	8 0
Caggiano........	sereno	—	20 1	14 2
Potenza.........	sereno	—	21 0	11 0
Cosenza.........	sereno	—	24 0	9 8
Tiriolo...........	sereno	—	18 0	10 0
Reggio Calabria..	sereno	calmo	22 2	13 0
Trapani..........	sereno	calmo	22 3	15 2
Palermo.........	1/4 coperto	calmo	23 0	10 8
Porto Empedocle..	sereno	calmo	21 0	16 0
Caltanissetta......	sereno	—	26 0	15 0
Messina.........	sereno	calmo	23 4	12 1
Catania	sereno	mosso	21 2	13 8
Siracusa	sereno	calmo	21 9	14 0
Cagliari	sereno	mosso	22 0	10 4
Sassari	3/4 coperto	—	27 9	13 8

Direttore: G. B. Ballesio. Tipografia delle Mantellate. Raffaele Tumino, *Gerente responsabile.*